

IL DOTTOR
VOLGARE
LIBRO SESTO.
DELLA DOTE,
E DE
LVCRI DOTALI:



IL DOTTOR

VOLGARE

LIBRO SESTO.

DELLA DOTE

E DE

LACRI DOTALI.



I N D I C E³ DE CAPITOLI

D E L

LIBRO SESTO.

DELLA DOTE.



CAPITOLO PRIMO.

DElle diuerse specie di dote ; E di quali si tratta nel presente libro . Della sua origine , e da qual legge la dote sia introdotta ; E se sia lecita , ouero illecita ; O all' incontro se sia necessaria per il matrimonio carnale , ò spirituale .

CAP. I I.

Se dalla legge positiua si possa proibire l' vso delle doti , ouero se si possa restringere , in maniera che le doti non passino vna certa tassa ; Et in che modo vadano intese queste leggi

A 2

ò ri-

ò riforme moderatorie ; E delle dispense ,
che vi si foggiono concedere .

C A P. I I I.

Dell' obbligo del padre di dotare la figlia .

C A P. I V.

Dell' altre persone obligate dalla legge à dotare .

C A P. V.

Dell' obbligo di dotare , il quale parimente nasca dalla legge, nelli beni del fidecommisso de' maggiori, li quali siano già morti, cioè se per tal' effetto si possano alienare, ouero assignare i beni del fidecommisso .

C A P. V I.

Dell' obbligo di dotare , il quale nasca dalla disposizione dell' uomo , e non dalla legge , come particolarmente sono i legati , e le altre disposizioni , che si fanno della dote , se , e di qual dote , ouero di qual matrimonio si debba intendere, ò di qual sorte di persone .

C A P. V I I.

Delli remedij, e delle azioni , e priuilegj che spettano alle donne da dotarsi contro quelli , li
qua-

quali fiano tenuti à dotare , & in qual tempo , & in qual modo fi poffano efercitare.

CAP. VIII.

Delle condizioni , patti , vincoli , e pefi , che fi mettono nella dote da costituirfi , ouero alla costituita , quando fi debbano attendere , ò all' incontro dalla legge fiano viziati , e fi poffano difprezzare .

CAP. IX.

Dell' ordine, il quale fi deue tenere trà più donne , le quali abbiano l' ifteffa azione di effer dotate dalla medefima perfona , ouero dal medefimo patrimonio .

CAP. X.

Della taffa della dote congrua , e di paragio , come fi debba fare , e quando fi dica congrua , ò nò .

CAP. XI:

Dell' efpreffa , ò prefunta proua della costituzione della dote ; Et in qual nome , ouero con quali robbe s' intenda fatta , e con qual' animo ; Dal che dipenda la natura della dote , cioè quando fia auuentizia , e quando
do

do profettizia ; E degli affetti , che da ciò risultano .

C A P. X I I.

Quando la dote si dica di specie , ouero di quantità , e se le robbe siano date stimate , ò inestimate , e degli effetti , che da ciò nascano.

C A P. X I I I.

Se la dote abbia priuilegio alcuno in quelle robbe , le quali regolarmente non siano in libero commercio ; Come per esemplo sono li feudi , e li beni giurisdizionali , ouero gli enfiteotici , e cose simili ; Come anche se sia priuilegiata circa le persone , le quali per altro fossero proibite d alienare , o di contrarre senza certe solennità ; Come per esemplo sono i minori , le donne , e simili.

C A P. X I V.

Della dote inofficiosa , & anche della simolata , ò della fraudolenta , e dell'ecceffiuua .

C A P. X V.

Dell' euizione , e dell' esigibilità della dote ; Cioè
quan-

quando il dotante sia obbligato all' euizione delle robbe date in dote, oueramēte mantener' esigibili li debitori, ò gli effetti assegnati; Come anche delle diligenze, alle quali sia obbligato il marito per esigere la dote, in maniera che in suo pregiudizio si debba auere per esatta; E della proua dell' esazione.

C A P. X V I.

Della confessione fatta dal marito di auere riceuuta la dote, se, e quando proui, ò nò la verità; E quando la dote confessata si possa dire dote vera.

C A P. X V I I.

Dell' alienazione, ouero dell' obbligo della dote e degli altri patti pregiudiziali à quella; E anche degli altri effetti pregiudiziali che risultano alla donna dalla sua dotazione; E se à tal' effetto basti la dote promessa, ò destinata, ouero debba essere dote veramente data.

C A P. X V I I I.

Delli frutti della dote, e degli altri vtili di quella spettanti al marito; Et all' incontro delli
pesi

pesi , alli quali il medesimo sia tenuto .

C A P. XIX.

Delle vfure , ouero interessi della dote , la quale consiste in quantità ; Quando ; A chi ; E come siano douute .

C A P. XX.

Della restituzione della dote quando si debba fare , & in che modo ; E con tal' occasione si tratta anche dell' assicurazione , mentre dura il matrimonio .

C A P. XXI.

Dell' altre persone ò robbe obligate alla restituzione della dote, oltre la persona , e la robba del marito ; E particolarmente dell' obbligo del padre e di quello del fidecommisso .

C A P. XXII.

Delle persone , alle quali si deue fare la restituzione della dote ; E della successione in essa , ouero della facoltà di poterne disporre , ò nò .

C A P. XXIII.

Del concorso de' creditori del marito , ouero del
do-

DE' CAPITOLI. 9

dotante ; Et in che cosa la dote sia in ciò priuilegiata .

C A P. XXIV.

Dell' aumento , se sia vera dote , e vada regolato nell' istessa maniera che la dote .

C A P. XXV.

Delli lucri dotali , e dè donatiui .

C A P. XXVI.

Della dote delle monache sopra quelle cose , le quali siano particolari di questa specie , si-
che non siano comuni alla dote carnale in generale .

C A P. XXVII.

Delle robbe estradotali .

C A P. XXVIII.

Di alcune generalità remissiuamente nella mate-
ria della dote , e dè lucri .



CAPITOLO PRIMO.

Delle diuerse specie di dote, e de
quali si tratta nel presente libro;
Della sua origine, e da qual legge
la dote sia introdotta. E se sia
lecita, ouero illecita; O all'in-
contro, se sia necessaria per il ma-
trimonio carnale, o spirituale.

S O M M A R I O.

- 1 **L** A parola dote in larga significazione che cosa importi.
- 2 Della significazione legale più larga della dote della Repubblica.
- 3 Della dote delle Chiese.
- 4 Della dote di coloro, che si ordinano in sacri.
- 5 Della stretta significazione di quella dote delle donne che si maritano.
- 6 Di quella che si dà per le Monache.
- 7 Quelche la legge dispone della dote, conuiene à quella delle Monache.

12 IL DOTTOR VOLGARE

- 8 Se la dote delle Monache sia lecita , e se vi cada simonia .
- 9 Che sia necessaria & il monistero non la possa rimettere ò sminuire .
- 10 Si dà il matrimonio senza la dote , mà non si dà dote senza matrimonio .
- 11 Se sia dote quella che si dà nelli Conseruatorij .
- 12 Se la dote sia della legge delle genti , ò della ciuile .
- 13 Come s' intendano coloro che dicono esser di legge delle genti .

C A P. I.



I
 Appresso li professori della lingua latina, & anche del nostro volgare idioma italiano , la parola *dote* , ò *dotare* , abaraccia qualsiuoglia dono , ò beneficio , così dell' animo e dell' intelletto, come della natura , ò della fortuna , in maniera che , se vna persona sarà ben costumata , e virtuosa , nella temperanza , ouero nella liberalità , ò in altra buona composizione de costumi , si dirà ben dotata delle virtù dell' animo ; E se vn' altro sarà virtuoso in lettere , e in scienze , si dirà ben dotato de doni dell' intellet-
let-

letto; E quello il quale aurà belle fattezze del corpo, si dirà dotato de' doni della natura; Come ancora quello il quale farà ricco, ouero aurà altre prerogative accidentali, si dirà dotato de' beni ouero de' doni della fortuna; Anzi nelle medesime cose inanimate, si suol dare l'istesso attributo, poiche per esempio, se vn paese farà fertile, & abbondante d'ogni sorte di frutti, e di altre comodità, si dirà dotato dalla natura di tutte le sue grazie, con cose simili.

2 Legalmente però, con significazione più generale, questo medesimo termine, ò vocabolo di dote, abbraccia ogni prouisione sufficiente al mantenimento, ouero alla conseruazione di qualche stato, ò persona; Come per esempio è la prouisione di vna Republica, ò di vn Regno, ò di vn' principato; Atteso che le rendite pubbliche destinate al suo mantenimento, vanno esplicate col termine di dote, fingendosi che la Republica sia vna donna, la quale sia maritata al Principe con questa dote per sopportazione del matrimonio politico, conforme se n'è accennato qualche cosa nel libro secondo de Regali, in occasione di trattare delle gabelle, e de' luoghi de' monti, e di altre rendite pubbliche.

3 Come anche, qualche si assegna per la fondazione di vna Chiesa cattedrale, ò collegiata, ò parrocchiale, ouero di vna semplice cappella, si dice dote

dote, conforme si discorre nel libro decimoterzo, in occasione di trattare del padronato, il quale si acquista per l'intera dotazione, ouero per l'aumento della dote.

Et ordinandosi dal Concilio Tridentino, che quei chierici, li quali non siano ben prouisti de beneficij ecclesiastici, non si possano promouere à
4 gli ordini sacri, senza sufficiente patrimonio per il decente sostentamento; Questa prouisione ancora, secondo l'uso d'alcuni paesi si suole esplicare col termine, ouero col vocabolo di dote, con altre simili prouisioni, alle quali conuenga la medesima ragione.

In stretta però, e propria significazione legale, sotto questo termine, ò vocabolo di dote, viene quel
5 peculio, il quale, ò in certa specie, oueramente in quantità si assegna ad vna donna, acciò possa auer marito, al quale si dia tal peculio à godere, perche con i frutti possa sopportare i pesi del matrimonio; E questa propriamente è quella dote, della quale tratta la legge ciuile.

Ad imitazione di questa, si dice ancora dote, quel che si dia ad vna donna, la quale elegga lo stato monastico, con la formal professione in qualche monastero; Atteso che, se bene la legge ciuile non hà conosciuto questa sorte di dote, nè di quella parla espressamente la legge canonica; Tuttavia, ò per intenzione di questa, ouero per alcune
ne

ne costituzioni Apostoliche, ò per vna consuetudine vniuersale del Mondo cattolico; Tutto quel che si dia al monastero, per il sostentamento della monaca, & anche qualche bisogna darli per altre spese del monacaggio, e per vna vitalizia souuenzione, la quale quasi comunemente per vna consuetudine tollerata dalla Chiesa, si dà alla medesima monacha per l'occorrenze straordinarie, si dice dote. A

A
Nel disc. 5. e
145. & 167.
di questo tit.
& altrove, e
nel lib. 14 nel
titolo de Re-
golari.

7 E quindi siegue, che tutto quello che stà disposto dalla legge ciuile ò canonica, sopra la dote delle donne, generalmente conuiene, così all'vna, come all'altra specie di dote, per l'vno, e per l'altro matrimonio carnale, e spirituale, per la regola certa, e generale, che in quei casi nè quali per qualche ragione di differenza, non vi entri la limitazione particolare, queste specie di dote vanno di pari; E di queste due specie si tratta nel presente titolo.

8 E stato dubitato da molti, se l'vso dell'vna, e dell'altra dote, e particolarmente della seconda più moderna spirituale, sia lecito, ò nò; Nascendo la ragione del dubitare, che vi possa cadere vna specie di simonia, nel dare al marito, ouero al monastero vna somma di denaro, ò altre robbe temporali per ottenere l'abito monastico, oueramente per esser ammessa al matrimonio, essendo l'vn' e l'altra, cosa spirituale, la quale non ammette commutazione, ò ricompensa con cose temporali;

Tutta-

Tuttauia oggidì questo dubbio è totalmēte bandito dalla pratica, non auendo fondamento alcuno di ragione; Atteso che la dote non si dà principalmente per il matrimonio carnale, ò spirituale, mentre l'vno e l'altro si puol fare senza dote; E se bene per l'vso più frequente non è solito farsi matrimonio senza dote; Nondimeno non è necessario, e quando si dia, ciò si fa per la ricompensa de' pesi matrimoniali, che in se assume il marito, ouero il monastero, in maniera che si dice di dare vna cosa temporale, per vn'altra temporale indipendentemente dalla spiritualità.

A tal segno che, non solamente dalla Chiesa cattolica l'vso di queste doti spirituali, è permesso, mà viene stimato ancora necessario, siche non possa il monastero, anche volendo, condonarla, ò diminuirla, senza la licenza della sacra Congregazione, conforme si discorre di sotto nel capitolo ventisei, nel quale si tratta di alcune cose speciali sopra la dote delle monache. B

B
Nelli disc. 1.
11. e 167. di
questo titolo.

Et ancorche la dote non sia cosa necessaria per l'vno, e per l'altro matrimonio; Tuttauia questo è necessario per la dote, la quale da esso riceue il nome, e l'essere, siche non si dà dote senza il matrimonio carnale, ò spirituale; Che però se bene qualche si sia destinato ad vna zitella per il matrimonio futuro, ouero qualche si deue restituire dal marito alla donna, ò dà suoi eredi,
dopo

dopo sciolto il matrimonio, volgarmente si dice dote; Nondimeno questo è vn modo di parlare improprio, poiche propriamente non è tale; Come ancora tale non è quella dote, la quale si dia al cōseruatorio, ouero ad vn'altra casa, nella quale ad vso di monache viuano alcune donne, senza la formal professione solenne, per la quale si dice di contraersi il matrimonio con Cristo, atteso che queste si diranno donne ritirate, le quali viuono sotto vn pio, e lodeuole istituto, mà non monache, conforme si discorre nel libro decimoquarto, trattando delle monache. C

C
Nelli dis. 5. e
167. di questo
titolo, e nel
dis. 50. del lib.
14. nel titolo
de Regolari,
et altroue.

Sopra l'introduzione della dote, e particolarmente per il matrimonio carnale, disputano li ciuili¹², e particolarmente li scolastici, se sia della legge delle genti, ouero della ciuile; Tenendo alcuni la prima opinione, che sia delle genti; Altri che sia della ciuile; Et altri distinguendo, che per l'origine, e per l'inuentione sia delle genti, mà che per la forma, ò per il modo sia della ciuile.

Sono però tali questioni inutili per il foro, seruendo solamente per le scuole, e per le academiche nelle quali lodeuolmente queste, e simili questioni si disputano per esercitare gl'ingegni di giouani; Mà realmente, la più vera opinione stima, che il tutto sia introduzione, ò inuentione della legge ciuile, ò positua, mentre l'istorie antiche, & anche la pratica moderna,

insegnano , che in alcune parti del mondo , non si sia auuto , ò rispettiuamente non si abbia generalmente quest' vso della dote , & anche perche molti matrimonij si fanno senza quella .

¹³ Che però , quando li Giuristi vsano questi termini di legge delle genti, vanno intesi per vn certo modo di parlare, così in queste, come in molte altre materie, cioè per significare quello che anche in tempi più antichi era in vso, prima che la Republica Romana facesse le sue leggi , mà non già per quella legge delle genti , la quale da molti vien chiamata naturale secondaria , che non si troua scritta , e che da politici viene figurata à lor modo , conforme si è accennato

nel proemio , in occasione di distinguere le diuerse specie , ò forti delle leggi . D

* *
* *



D
Nelli dis. 1. o
143. di que-
sto titolo .

CAPITOLO SECONDO.

Se dalla legge positiua si possa proibire l'vso delle doti , oueramēte se si possa restringere , in maniera che le doti non passino vna certa tassa ; Et in che modo vadano intese queste leggi , ò riforme moderatorie ; E delle dispense che vi si sogliono concedere.

S O M M A R I O .

- 1 **D** Ell' uso delle doti se si possa togliere , ò moderare dagli statuti .
- 2 Della tassa moderatoria in Roma .
- 3 Che quella poco serua in pratica .
- 4 Mā ci bisogna la deroga .
- 5 Si dà la deroga ad ogn'uno , e non vi entra surrogazione .
- 6 Se detta moderazione abbracci le persone ecclesiastiche .
- 7 Non hà luogo in donne forastiere .

10 IL DOTTOR VOLGARE

- 8 Della deroga ò dispensa presunta .
- 9 Se il giuramento faccia cessare queste leggi .
- 10 La tassa da giudici si fa con le regole della congruenza senza riguardo di questa legge .
- 11 Se si dica dote qualche si dà dal marito in ricompensa .

C A P. II.



1 A qualche si è discorso nel capitolo antecedente, che la dote non sia precisamente necessaria per il matrimonio , e che la sua introduzione non nasca dalla legge diuina , ò naturale , oueramente delle genti , alle quali la legge positiua non possa dispensare , mà che sia introdotta dalla legge ciuile ò positiua ; Risulta la decisione della questione, se per i statuti, ò per altre leggi particolari fatte da coloro, li quali ne abbiano la podestà , l'vso delle doti si possa proibire , ouero moderare ,

2 acciò non passino vna certa tassa , conforme in molte parti d' Italia , e particolarmente in Roma, ò sia per statuto del popolo Romano approuato dal Papa come Principe secolare, oueramente sia per Costituzioni Apostoliche fatte con l' vna , e con l' altra

l'altra podestà laicale, & ecclesiastica, è stato più volte stabilito per buon gouerno, e per moderare li moderni lussi, li quali per tal causa cagionano la pouertà delle famiglie; E particolarmente in Roma ciò fù stabilito per l'ultima legge di Sisto Quinto, con la quale oggidì si viuue cioè, che la dote di qualsiuoglia sorte di persone, possa esser minore, mà non maggiore di scudi 5500. di moneta corrente; Et in altre parti, secondo la varietà de paesi, la tassa, è diuersa.

Queste leggi però in pratica pare che abbiano dell' ideale, sicche seruono solamente per vn ³seminario di liti, senza profitto alcuno della Repubblica; Attesoche in Roma se ne concede ordinariamente la deroga, ò dispensa, senza che si nieghi ad alcuno, in maniera che la tassa dipende totalmente dalla libertà, e dalla conuenzione delle parti; Che però questa legge serue solamente per dare à dotanti questo maggior peso della ⁴spesa, che bisogna fare per ottenere tal deroga, la quale però nel rigore legale si stima necessaria, in maniera che quando non vi sia, ogni conuenzione, in qualche passa la sudetta tassa, viene stimata inualida, sicche non produce azione alcuna, nè altro effetto particolarmente dè lucri.

⁵Concedendosi però (conforme si è accennato) tal dispensa indifferentemente ad ogn' vno, senza

A
*Nel disc. 143.
 di questo tit.*

senza badare, se vi concorra, ò nò la giusta causa;
 E quindi nasce, che in queste dispenze, ò deroghe,
 non si ammette vizio di surrezione, ò di orre-
 zione, ò di difetto d'intenzione, mentre in so-
 stanza è vna mera cerimonia, ò formalità. A

B
*Nlt detto disc.
 143. & an-
 che nelli disc.
 22. e seguen-
 ti di questo
 titolo.*

6 Anticamente sopra consimili leggi fatte in
 Roma, ò sia dal popolo, ò sia da Pontefici, e
 particolarmente da Clemente settimo, cadea
 dubbio, se abbracciassero, ò nò le persone eccle-
 siastiche; E sopra di ciò si scorge qualche varietà
 d'opinioni, conforme si discorre nel Teatro; Mà
 oggidì tal questione resta espressamente decisa
 dalla suddetta Costituzione di Sisto Quinto per la
 generale comprensione di tutti, anche de chieri-
 ci, e di altri ecclesiastici, e de Baroni ancorche ti-
 tolati. B

C
*Nelli disc. 23.
 e 143. di que-
 sto titolo.*

7 Mà perche queste leggi si fanno per beneficio
 de' cittadini; Quindi giudiziosamente, è stato più
 volte dichiarato dalla Ruota Romana, che non
 abbraccino il caso di vna donna forastiera, la
 quale si mariti ad vn cittadino Romano, che-
 però, con la parità di ragione, l'istesso si potrà
 dire negli altri luoghi, nelli quali sia la medesi-
 ma legge. C

8 Per qualche poi spetta alla deroga, ò dispen-
 sa; Quando di quella non apparisca espressa-
 mente, è solito ammetterfi quella proua presun-
 ta, la quale risulta dalla lunghezza del tempo,
 con-

congiunta con l' offeruanza , conforme le dichiarazioni, delle quali si tratta nel Teatro in questo medesimo titolo , & anche nel libro settimo , nel titolo delle alienazioni, e de' contratti proibiti, in occasione di trattare dell' alienazioni de' beni ecclesiastici sopra il beneplacito Apostolico presunto , con qualche ragione però di differenza accennata in questo titolo ; D Stimando-
 9 si poco opportuno il diffondersi molto in questa materia , per esser queste leggi molto rare in Italia; Et anche perche nè luoghi, nelli quali vi siano, per essere leggi laicali , per il più restano di niuna operazione , per causa del giuramento , il quale oggidì è solito mettersi quasi in tutti li contratti; Ouero per la dispensa , la quale con molta facilità si dà , nella maniera che di sopra si è detto .

D
Nel detto dif.
 143.

10 E ciò è tanto vero , che in Roma per causa di detta facilità di dispensa , e per il presupposto , che quella non sia solita negarsi à chi si sia , ne segue , che nella tassa , anche giudiziaria , si cammina con le considerazioni , delle quali si tratta di sotto , sopra la materia di tassare la dote congrua, o di paraggio , senza restringersi alla tassa di questa legge , in maniera che la dispensa (come si è detto) si stima solamente necessaria per vna formalità, oueramente per vna cerimonia, per soddisfare
 ad

E
*Nel dif. 143.
 e nel 144. di
 questo tit. &
 altrove.*

ad vn certo rigore legale, senza proposito, e senza fine alcuno del ben publico. E

Trà le molte queſtioni, ò conſiderazioni, le quali cadono ſopra la materia di queſte leggi moderatorie, accennate nel Teatro, è quella, ſe ſi poſſa dir dote, in maniera che ſi contrauenga alla legge, quella parte di robba, la quale ſi dia per ricompenſa della bruttezza della donna, oueramente dell' età, ò dell' ignobiltà, ò di altra inequalità; E ſi crede più probabile, che queſta non ſia dote, mà più toſto vna ricompenſa, con il di più, che nel detto Teatro ſi

accenna, eſſendo (come ſi è

detto) coſa poco vtile

alla pratica, il diſ-

fonderui.

ſi. F

E
*Nelli detti
 diſcorſi 22. e
 ſeguenti, e
 nel 143.*



CAPITOLO TERZO.

Dell' obbligo del padre di dotare
la figlia.

SOMMARIO.

- 1 **I** L prim' obbligo di dotare è del padre .
- 2 **C**ome s' intenda l' obbligo della madre e de' fratelli, se vi è il padre .
- 3 **C**he il padre sia tenuto dotar la figlia maritata, e ricca .
- 4 Come si deuno intendere, e praticare le leggi .
- 5 Donde nasca quest' obbligo del padre .
- 6 L' obbligo degli alimenti è sussidiario .
- 7 E dell' obbligo della legitima .
- 8 Che sia migliore la condizione de' maschi, che delle femine .
- 9 Della ragione, nella quale sia fondato l' obbligo di dotare le figlie dell' istesso .
- 10 In qual ragione sia fondato il dett' obbligo, e con qual presupposto .
- 11 La figlia si può maritare senza consenso del padre .
- 12 Li figli di famiglia oggi hanno del proprio .
- 13 Che sia inconueniente dare tanta licenza alle figlie .
- 14 Se ciò segue, tanto il padre è tenuto, dotare se la figlia non hà altra dote .

Tom. 6. della dote.

D

Mà

26 IL DOTTOR VOLGARE

- 15 *Mà in questo caso deu' esser più moderata*
- 16 *Oggi non hanno luogo le pene della legge ciuile
contro la figlia che si mariti senza licenza del
padre.*
- 17 *Il padre pouero non è tenuto.*
- 18 *Nè verso la figlia eretica, ò infedele, il che si di-
chiara.*
- 19 *Ne oue si faccia matrimonio indegno.*
- 20 *Mà è tenuto agli elementi, ò dote sussidiaria.*
- 21 *La donna nobile maritandosi all' ignobile diuen-
ta ignobile.*
- 22 *Che cosa si debba dire se ciò seguisse doppo li ven-
ticinque anni.*
- 23 *Se prima della detta età si dia oggi questa li-
cenza.*
- 24 *Se il matrimonio indegno si può incolpare al padre,
non è scusato.*
- 25 *Quando si dica matrimonio indegno.*
- 26 *Dell' istesso.*
- 27 *Si scusa il padre, se la figlia sia disonestà prima
di detto tempo.*
- 28 *Si dichiara, ò si limita.*
- 29 *Degli altri casi che lo scusano.*
- 30 *E scusato se viua il rattore, ò stupratore.*
- 31 *Quelle cause che scusano il padre, molto più scu-
sano gli altri.*
- 32 *Se la prima dote si perde, quando sia tenuto dota-
re di nuouo.*

Della

33 *Della figlia bastarda.*34 *Come in questo caso concorra la madre.*35 *Dell' obbligo degli altri verso le bastarde.*

C A P. I I I.



N primo luogo la legge obliga sopra tutti il padre à dotare le figlie femine legitime, e naturali, in maniera, che quando vi sia il padre, non entra obbligo alcuno della madre, nè degli altri ascendenti, nemeno quello de fratelli, ò di altri parenti.

A tal segno, che, se nella promessa della dote fatta dal padre, v' interuengono anche la madre, & i fratelli, ò altri parenti, ogni volta che non si dichiara espressamente, in che modo sia tale interuento, si deue intendere in vno delli due modi, cioè; O che il suo interuento sia come sicurtà del padre, per maggior sicurezza di quello, al quale si fa la promessa; Oueraamente per il caso che il padre non fusse sufficiente in tutto, ò in parte, in maniera che, secondo l' ordine infra scritto, in suo defetto entrasse l' obbligo degli altri; Siche quando anche per ragione dell' obbligo insolido, oueraamente per l' istess' obbligo fatto come principale, quello al quale sia fatta la promessa, abbia l' azione à dirittura contro gli altri; Tuttauia que-

A
*Nel dif. 142.
 di questo tit.
 & in altri
 luoghi iui ac-
 cennati.*

fi potranno dimandare di essere releuati dal padre, come principal debitore. A

Et à tal segno dalli Giuristi, & anche da li Morali si è steso quest' obbligo del padre, che appresso di loro stà più comunemente riceuuto, che sia tenuto, quando anche la figlia fusse ricca, e ben prouista altronde di dote congrua; Anzi che fusse maritata, col fondamento, che la legge obliga il padre à due cose copulatiuamente, cioè à maritare, & à dotare la figlia.

Questa tradizione oggidi per il solito abuso de leggifti, di caminare alla cieca con le tradizioni d'altri, e conforme si suol dire, all' vso delle pecore, oueramente degli vcelli, nell' andare l' vno appresso all' altro, in pratica pare che sia più comunemente riceuuta; Però si crede che sia troppo ripugnante ad ogni ragione, così naturale, come legale, non scorgendouisi probabilità alcuna, che lo persuada; Che però si deue dire vn rigore legale totalmente irragionevole, e contrario alla mente verisimile de legislatori, li quali si deuono presupporre persone faue, e ragioneuoli, e non bestiali, ouero irrazionali, mentre la ragione si dice l'anima della legge, & in ciò si distingue l' uomo dalle bestie.

Maggiormente per le considerazioni accennate nel proemio, cioè, che l' vso delle leggi ciuili, dalle quali deriua questo rigore, non
 si hà

fi hà per autorità imperiale, in maniera che la forza della legge prouenga dalla volontà del legislatore, e che però debba obligare li sudditi, ancorche non vi concorresse la ragione, quando non vi sia vna chiara, & espressa ripugnanza alla legge diuina, oueramente alla naturale, contro la quale la legge positiua non può obligare; Mentre l'vso di queste leggi nasce dalla volontaria accettazione de popoli, e de Principi, per la loro ragioneuolezza, e buona ordinazione; Che però si deuono attendere per la sola qualità della ragione, e non per la volontà del legislatore; Siche il stare sul rigore della lettera, nasce da inezia chiara, oueramente dall'indiscreta interpretazione di coloro, alli quali conuiene più tosto il nome, ouero il termine de grammatici, ò di pedanti legali, che di veri Giuriconsulti, mentre per la pratica forense sopra il gouerno della Republica, e sopra l'amministrazione della giustizia, la facoltà legale, non si dice scienza, mà prudenza.

5 Douendosi considerare che l' obligo del padre verso i figli, che per vn certo modo di dire, dalla medesima legge ciuile, ouero, da legisti vien detto che sia di legge di natura, hà la sua originaria deriuazione dà quell' istinto naturale, il quale anche dalle bestie si pratica, cioe che il padre, e la madre deuono alimentare i figli fin' à tanto che siano
abili

abili per se stessi à procacciarsi il vitto; Il qual' obbligo, maggiormente camina nel genere umano, il quale in questa parte, dalla natura è stato fatto d'inferior condizione de' bruti per esser' inutile per molt' anni à procacciarsi da se stesso quel vitto, che subito, ò trà poco tempo si procacciano gli animali.

6 Se dunque quest' obbligo degli alimenti, anche secondo i termini della medesima legge civile, e dell' altra canonica, non hà luogo, se non in sussidio, e quando moralmente non possa il figlio con la sua industria ò fatica proporzionata al suo stato, procacciarseli; Dunque non si sà vedere per qual ragione abbia da essere obbligato il padre à dotar quella figlia, la quale sia già provvista con altri suoi beni.

7 Et ancorche la medesima legge, per l' istesso accennato motiuo degli alimenti, dia alli figli nella robba del padre & anche in quella della madre, e di tutti gli altri ascendenti, li quali siano immediati, la ragione di vna certa necessaria successione, la quale vien' esplicata col termine della legitima, anche quãdo i figli e gli altri descendenti siano ricchi, e provisti altronde; Tuttauia ciò camina dopo morte, mà non già in vita, durante la quale, alli figli non si dà ragione alcuna ne beni del padre ò di altro ascendente, eccetto quella dell' accennati alimenti necessarij, sicche neanche questa ragione può suffragare.

An-

Anzi dà ciò nasce in contrario la ragione di vn inconueniente chiaro, cioè che sia di miglior condizione la figlia femina di qualche sia il maschio; E pure l'istesse leggi de Romani, prima che nascessero le leggi moderne fatte in Grecia, & anche i
 8 continuati costumi della nostra Italia, stimano di gran lunga più priuilegiati li maschi, che le femine.

Attesoche in tãto camina questo maggior priuilegiodelle femine, di obligare il padre, ò altri ascēdēti alla dote, anche in vita, ilche non puol farli da
 9 maschi per la legitima, in quanto che così ricerchino, la necessaria ragione dell'onestà delle donne, & il beneficio della Republica per la propagazione del genere vmano, non potendo quelle esser collocate in matrimonio, secondo l'vso comune, senza la dote congrua; Dunque tal' obligo, in tanto deue caminare, in quanto che si adatti la suddetta ragione, la qual cessa, quando la donna già sia prouista altronde.

Si aggiunge, che la legge ciuile, dalla disposizione, ouero più tosto dalla mala intelligenza,
 10 ò interpretazione della quale, i Giuristi cauano quest' obligo del padre, à dotar la figlia, ancorche sia prouista altronde in tãto, così dispone, in quãto che presuppone due cose, col presupposto delle quali camina bene la sua disposizione; Primieramēte, cioè il consenso del padre, senza il quale la figlia,
 dalla

dalla medesima legge vien' proibita di maritarsi ,
anche sotto pena dell' esheredazione , e della nullità
del matrimonio ; E l' altra perche non verifi-
candosi nelle femine il peculio castrense, ò il quasi
castrense, nè essendosi ancora introdotto il peculio
auuentizio , per esser ciò seguito dall' vltime leggi
di Giustiniano ; Quindi segue che con ragione si
presuppone tal' obbligo del padre , in questa parte
contradistinto, e maggiore di quello della madre ,
ò degli altri ascendenti , attesoche quando le cita-
mente per successione , ò per altro rispetto si fusse
acquistato dalla figlia qualche cosa, ciò si acquistaua
al padre , fiche non era verificabile il caso, che la
figlia fusse ricca , ò prouista altronde .

Cessando dunque oggidì l' vna e l' altra ragione,
11 mentre per la legge canonica , e più chiaramente
per il Concilio di Trento, la figlia , come anche il
figlio, possono validamente contrarre il matrimo-
nio senza il consenso del padre , anzi con espresso
dissenso , & ancorche si trattasse di matrimonio
ineguale, ouero indegno .

Et anche perche oggidì li figli di fame-
glia , non ostante il vincolo della patria podestà ,
sono capaci di dominio, e di possesso di quelle rob-
12 be , le quali prouengano in qualunque modo , ec-
cetto che dalla mera liberalità , e dalla donazione
proibita del padre , e quali robbe generalmente
cadono sotto il peculio auuentizio ; Dunque non

vi resta ragione alcuna probabile, così in legge scritta come in quella di natura, ò dell' umano discorso, che porti quest' obbligo, mentre restano alla figlia salue le sue ragioni della successione, ouero della legitima in morte del padre.

Parendo veramente vna cosa troppo dura, anzi pregiudiziale alla Republica, e di mal' esempio, e di pessime conseguenze, che debba esser lecito ad' vna zitella, di maritarsi à suo capriccio senza saputa, e consenso del padre, al quale in tal modo si viene à fare vn' ingiuria graue, e che di più, debba il padre patire quest' altro danno, & incomodo, mentre la ragione dell' onestà, ò l' altra del ben publico, non assiste, anzi ripugna. B

Quest' obbligo del padre cessa, secondo l' istessa legge ciuile, quando la figlia si marita senza suo consenso; Ma ciò (come si è detto) non camina oggidì per la legge canonica, in maniera che quando la figlia, non essendo prouista altronde, si marita degnameute, può, ciò non ostante, dimandare la dote al padre.

Bensì che in tal caso, si crede più probabile, che il padre sia tenuto ad vna dote più moderata, e proporzionata à qualche porta, solamente il bisogno, e non à quella di maggior cōgruenza, la quale, secōdo la qualità delle persone, farebbe douuta, quando si maritasse con consenso del padre, per fare qualche differenza, trà l' vno, e l' altro caso; Attesoche se

Tom. 6. della Dote. E bene

B
Di tutto ciò si
tratta nelli di
scorsi 1. e 2. e
142. di questo
titolo.

bene per la libertà del matrimonio, non è necessario il consenso paterno, ne per il suo defecto s' incorrono quelle penè, le quali s' incorrerebbono per disposizione della legge ciuile, ouero di altre leggi, e statuti, e particolarmente quella dell' eseredazione, ò della denegazione della dote; Tuttavia, anche dà Canonisti, e da Morali vien stimato vn' atto mal fatto, e poco onesto, anzi pregiudiziale alla Republica; A tal segno, che alcuni credono, che tal'atto possa arriuare, secondo le circostanze del fatto, anche al grado di peccato mortale; Quando però il padre non si possa dire in colpa, ouero che per la sua assenza, ò per altro impedimento, la figlia si renda scusabile; E per conseguenza, ogni ragione, così legale, come naturale ricerca, che tra la figlia obediante, e riuerente al padre, e la disubidiente & irreuerente si scorga qualche differenza, acciò questa cosa mal fatta riceua qualche castigo per esempio degl' altri. C

C
Nelli suddet-
ti discorsi 1. e
2. e nel 144.

L' altro capo di scusa vien stimato quello della pouertà, sopra della quale, non vi si puol dare vna regola certa, & vniforme, applicabile ad ogni caso, dipendendo la determinazione dalle circostanze del fatto, e particolarmente dalla qualità della persona, dalla quale dipende il vedere, se vno sia ricco, ò pouero, attesoche vn patrimonio, il quale farà ricco vn villano, farà pouero vn nobile; Ouero qualche farà ricco

vn gentiluomo priuato, farà pouertà in vn signore; Che però si aprirà l' obbligo degl' altri, i quali vengono dopoi. D

D
Nelli discorſe
142. & 144.

Il terzo caſo è quello, quando la figlia ſia eretica, ouero giudea; Bensì che riſpetto alli giudei, ¹⁸ciò ſi deue intendere, quando illecitamente ſi aſſuma, ò ſi ritenga queſta ſetta; Non già quando dalla ſede Apoſtolica li giudei vengano tolerati in maniera che le donne naſcano da quel ſtato, conforme inſegna la pratica in Roma, & in molt'altre Citta di Europa, mentre in tal caſo entrerà l' iſteſſa diſpoſizione della legge ciuile, della quale di ſopra ſi è diſcorſo; Con quella ragione di differenza però, che nõ entrando in queſti & in altri infedeli la diſpoſizione de Canonì e de Concilij ſopra la libertà del matrimonio conſiderato come ſacramento, reſta incorretta la legge ciuile circa la neceſſità del conſenſo del padre, quando la legge Moſaica, ouero le interpretazioni dè Rabbini trà loro riceuute non diſponeſſero diuerſamente. E

E
Nell' iſteſſo di
ſcorſo 142.

Il quarto caſo farà, quando la figlia, ſenza il conſenſo del padre faccia vn matrimonio indegno ¹⁹prima che paſſi l' età degl' anni venticinque, atteſoche la legge per tal cauſa cõcede facoltà al padre di eſeredarla, e di negarli la dote, ancorche per la legge canonica il matrimonio ſia valido. F

F
Nell' iſteſſo
luogo.

Bensì che quando, tanto la figlia, quanto il ſuo

marito fiano poveri, fiche non abbiano altro modo dà viuere, in tal' caso, per vna certa equità canonica farà tenuto il padre à darli tanto di dote, quanto che basti per gl' alimenti necessarij, secondo la bassa condizione del marito, mentre la donna, ancorche sia nobile, maritandosi ad vn' uomo plebeo, ouero per altro indegno, degrada dalla sua qualità naturale & assume quella del marito fiche diuenta ignobile. G

G
Nel detto di-
sc. 142. e nel
disc. 2.

Mà se ciò seguisse dopò l' età sudetta degl' anni venticinque, in tal caso, la figlia farà scusata, e la colpa farà più del padre che la sua; Quando però dalle circostanze del fatto, la tardanza non sia referibile à colpa del padre, mà più tosto à quella della medesima figlia, la quale in tal modo auesse affettato la facoltà di maritarsi indegnamente à suo capriccio.

E se bene alcuni Dottori credono, che quello che dalla legge si dispone sopra l' età dell' anni venticinque, debba oggidì caminare, dopò quell' età, la quale per vso comune del paese, sia stimata congrua per le nozze; Nondimeno questo è vn error chiaro, il quale non hà fondamento alcuno di ragione, conforme più pienamente si discorre nel Teatro, mentre il passaggio dell' età solita, darà bene vna facoltà alla figlia di maritarsi senza licenza del padre, e la renderà scusabile dalla colpa di sopra accennata, mà non perciò darà questa libertà

di

di maritarsi indegnamente.

Eccetto quãdo il matrimonio indegno si potesse referire alla mala vita, ouero à colpa del medesimo padre, il quale ò per causa de' suoi vizij, ò per
 24 vna grand' imprudenza, auesse introdotto in casa à praticare con la figlia, gente indegna, ò pure che l'abbia dato mal' esempio, ò permessoli quelle licenze le quali non si deuono permettere alle zitelle, secondo la qualità e le circostanza del fatto. H

H
Nelli discorsi
 I. & 142.

Quando poi il matrimonio si debba dire indegno, ò nò, si scorge trà Giuristi non poca varietà d'opinioni; Attesoche alcuni credono, che indegni si deuano dire coloro, li quali siano macchiati di tali delitti, ò vizij, che legalmente cagionino infamia, & indignità; Altri, che indegni siano quelli, con li quali, ancorche degni, & eguali, non si possa contrarre matrimonio per qualche impedimento, senza la dispensa Apostolica, come sono gli parenti d'entro il quarto grado canonico; Altri, quando prima del matrimonio, fusse seguita trà loro la copula; Et altri vanno dando diuerse distinzioni, sopra i stati, e le qualità di persone, con altre considerazioni, che sopra ciò si vanno facendo.

Niuna però di queste opinioni hà probabile fondamento; Che però questo si dourà dire vno de' soliti errori de' Leggilli, nel volere in questa materia dare

dare vna regola certa , e generale , mentre veramente il tutto dipende dalle circostanze del fatto di ciascun caso particolare , cioè , dalli costumi del paese , dalle qualità delle persone , e delle famiglie , e da altre circostanze , le quali vanno considerate di sotto nel capitolo decimo in proposito di trattare della dote congrua , ò di paraggio riflettendo che; Altro è trattare se il matrimonio sia eguale ò ineguale , in maniera che per qualche inegualità vi sia vna certa indignità impropria , e remota; Et altro è trattare di quell' indignità vera , la quale porta seco vn mancamento positiuo à quella casa , ò famiglia , in maniera che , conforme volgarmente si dice , tal matrimonio riesca di vergogna al padre , & à i parenti della donna .

Che però concludendo , indegno marito si dirà quello , col quale , non si possa , nè si debba contrarre il matrimonio senza vergogna , e senza mancamento positiuo , secondo la comune opinione di quel popolo , ouero dell' altri conuicini , ancorche nella sua sfera fusse vomo da bene , e di buoni costumi ; Come per esempio , se vna gentil donna priuata si maritasse ad vn stasliero , ouero ad vn cocchiere , oueramente ad vn meccanico artigiano , ò ad altra persona , la quale facesse esercizi meccanici , e fordini , in maniera che fusse ignobile , e dell' ordine plebeo ; Ouerramente
 se

se vna signora figliola di titolato, ò di altra persona conspicua, si maritasse con vn uomo ciuile, anzi gentilomo priuato, di sfera totalmente inferiore, e diuersa, ancorche quello nella sua sfera si possa dire ciuile, ò nobile priuato, mà totalmente disproportionato per marito ad vna signora di vn' ordine diuerso, ouero di diuersa sfera, con vna disuguaglianza così notabile, che porti vergogna, e mancamento positiuo l'apparentarui, stante le diuersi specie, ò gradi di nobiltà accennati di sopra nel libro terzo nel titolo delle preminenze; Mà non già quando vi sia qualche inegualità anche considerabile, la quale portasse bene qualche degradazione, mà non tale, che cagionasse vna positiua indignità, e vergogna; E per conseguenza non è materia la quale possa riceuere vna certa regola generale applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari del fatto, dal quale si dourà il prudente arbitrio del giudice regolare. I

I
Nelli dotti
dis. 1. e 2. 144.
e 144.

E quindi segue che degne d'irrisione si deueno stimare le tradizioni di alcuni, li quali magnificando la dignità del dottorato, dicono che la
26 figlia di vn Conte, ò di vn' altro titolato, e signore, si possa degnamente maritare con vn dottore; Atteso che, quando sia vna dama di gran qualità, in tal caso aurà del ridicolo il dire, che sia degnamente maritata ad vn miserabile dottorello figliuo-

gliuolo di vn contadino , ouero di vn' artigiano, anzi anche di onesta ciuità , ò di priuata nobiltà, mà di classe molto inferiore , secondo l' accennati ordini, ò sfere; Maggiormente stante l' vso corrente particolarmente nell' Italia della tanto gran facilità di ottenere questo grado , anche senza studij , e senza lettere; Quando col dottorato , non si accoppiasse vna dignità, ò carica tale, che se pure non arriuassee rendere il matrimonio eguale, tutta via non si possa dire totalmente indegno ; Ouero, che la dignità di qualche parente, alteri talmente la natural condizione, ò il stato delle persone del parétado, che le faccia passare ad vn' altra sfera; Conforme particolarmente insegna la pratica cotidiana della Corte Romana , nella quale per causa delle dignità ecclesiastiche, e particolarmente della Pontificia , nascono come foragli i principati, si che quello il quale la sera và à letto vn uomo priuato, la mattina si ritroua vn Principe , in maniera che si vedono verificare le trasmutazioni fauoleggiate da poeti con altri esempj simili .

Viene ancora scusato il padre di dotare la figlia, quando questa prima della detta età d' anni venticinque si desse à vita disonesta , per la medesima
27 anzi maggiore ragione accennata nel caso antecedente ; Quando però non vi entrasse l' istessa limitazione, che il disordine si debba attribuire più tosto al padre, che alla figlia .

Benfi

Benſi che ſe poi la figlia, ridotta à penitenza, vo-
leſſe mutar vita, e particolarmente ſe voleſſe profef-
fare in qualche monaſtero, ò ritirarſi in qualche
conſeruatorio, e che non ſia altronde prouiſta,
²⁸ in tal caſo vna certa equità canonica oblige, oue-
ro produce vn certo officio del giudice à forzarlo
à dare vna dote, la quale fuſſe per tal' effetto ne-
ceſſaria; Quando però ſia monaſterio, ò luogo pro-
porzionato ad vna perſona, la quale con la ſua di-
ſoneſtà ſi ſia coſtituita in ſtato baſſo; Mà non già
che debba eſſer poſto in ſuo arbitrio di eleggerſi
vn monaſterio qualificato, il quale per altro fuſſe
conueniente al ſuo ſtato naturale, Atteſoche,
eſſendo ſolito per le donne corrotte, e molto più
per le diſoneſte, quando pure ſi ammettano, di
pagare la dote duplicata, & alle volte triplicata,
e maggiore, conforme ſi accenna di ſotto, doue
ſi tratta della dote delle monache; Sarebbe trop-
po grande inconueniente l'obligare il padre à que-
ſto maggior peſo per vna figlia diſoneſta, di quel-
che ſarebbe tenuto ſe fuſſe oneſta, che però deue
contentarſi di quello ſtato inferiore, nel quale la
ſua diſoneſtà l'abbia coſtituita. L Come ancora
²⁹ generalmente farà per la medefima ragione ſcu-
ſato per tutte quell' altre cauſe d'ingratitude,
per le quali la legge concede al padre la facoltà
di negargli coſì la legitima, come gli alimen-
ti. M

L
Nelli diſ. 142
e 144.

M
Nell' iſteſſi
luoghi.

E finalmente , farà ſcuſato il padre da queſto peſo , quando vi ſia quello , il quale , per il ſuo
 30 delitto , ò per l'ingiuria fatta al medefimo padre ſia tenuto à dotare la donna; Come ſono lo ſtu-
 pratore , & il rattore ; Atteſo che ſe bene per al-
 cuni ſi è creduto , che ciò non eſima il padre dal ſuo obbligo ; Tuttauia queſto è vn chiaro , errore
 mètre la legge principalmete ciò diſpone in grazia
 del padre per ricompenſa dell'ingiuria fattagli; N

N
*Nel ſudetto
 diſc. 142.*

Tutte le ſudette , ouero altre ſimili cauſe ,
 31 le quali ſcuſano il padre , molto più ſcuſeranno
 gli altri , de quali ſi tratta di ſotto , eſſendo di
 eſſi minore l'obbligo , e per conſeguenza più fa-
 cilmente vi dourà entrare la ſcuſa .

Quando poi il caſo portafſe , che il padre auet-
 ſe già dato la dote alla figlia , mà ſi fuſſe perſa ,
 ſenza che vi ſia colpa poſitiua del medefimo pa-
 32 dre , in maniera che non ſi poſſa dire , che deb-
 ba auerſi per non data , ſiche la perdita naſca dà
 qualche diſgrazia ; In tal caſo , finche dura quel
 matrimonio , non entrerà altr'obbligo di dote , mà
 ſolamente degli alimenti , quando coſì richieda
 la pouertà della donna , e del ſuo marito , in ma-
 niera che ſi verifichi il caſo del ſuſſidio conſidera-
 to dalla legge , ſopra queſt'obbligo d'alimenti in ge-
 nerale verſo i figli; Mà ſe quel matrimonio ſi di-
 ſcioglieſſe , e la figlia voлеſſe maritarſi di nuouo , in
 tal caſo la legge obbliga il padre alla nuoua dote ;

Dan-

Dandosi in ciò da Giuristi quella sola differenza, che quest' obbligo non sia così puro, e generale, com'è quello della prima dote, secondo la loro opinione, della quale si è di sopra discorso à bastanza, verso la figlia ancorche ricca, oueramente in altro modo ben prouista altronde, mà che s'intenda in sussidio quando non abbia del proprio, in modo che la dote sia necessaria per maritarsi di nuouo. O

O
Nell' istessa
disc. 142. 6.
altrove in
questo tit.

Camina tutto ciò con la figlia legitima e naturale; M se si tratta di vna figlia bastarda, col presupposto che costi sufficientemente della filiazione; La legge ciuile non oblige il padre à cosa alcuna, se non quando si trattasse di quei figli, li quali dall' istessa legge si dicono veri naturali, cioè che in loro si verificchino li requisiti desiderati dalla medesima legge; Però oggidì trà Cattolici questa sorte di naturali non è facilmente verificabile per la proibizione di quel formale concubinato in figura di matrimonio, il quale era in vso appresso li Romani antichi; Tuttauia per quell' obbligo che hà introdotto l' equità canonica d' alimentare i figli naturali, ancorche spurij, & in qualunque modo procreati, stà comunemente riceuuto, che in luogo degli alimenti, entri quest' obbligo di dotare, con la douuta proporzione però, secondo lo stato di vna bastarda,

P
Nelli discorsi
142. e 144.

da , conforme si discorre di sotto nel capitolo decimo trattando della dote congrua. P

Q
Nell' istesso
disc. 142.

Credono si bene alcuni (con molta probabilità) che in questo caso debba esser
34 maggiore , ouero eguale l' obbligo della madre ,
e che però nō debba caminare quell' ordine, che si
è detto nelli legittimi; Mā però, con la solita varietà d'opinioni ciò si è negato per altri; Q Benſi,
che molto di raro occorre trattare di tali questioni nel foro, atteso che per lo più le madri delle figliuole bastarde, sogliono esser donne pouere, e di bassa condizione , in maniera che l' impotenza tolga l' occasione di queste dispute .

35 Anzi quest' obbligo di dotare le bastarde , da Dottori è stato steso à tutti gli ascēdenti dell' vno ,
e dell' altro lato , paterno , e materno ,
conforme si dice di sotto in occasione di trattare della dote , la quale si deue detrarre dal fidecom-
misso . R

R
Nel disc. 145.
di questo. III.



CAPITOLO QVARTO.

Dell' altre persone, le quali sono
obligate dalla legge à
dotare.

SOMMARIO.

1. **L'** Erede del padre morto è tenuto in secondo
luogo alla dote.
2. Della differenza trà l' obbligo degli ascendenti, e de'
tràsuerfali.
3. Della ragione per la quale è douuta la dote dall' ere-
de del padre.
4. Dell' obbligo dell' auo paterno, e degli altri ascendenti
di questo lato.
5. Della madre, e di altri ascendenti di questo la-
to.
6. Di tutti questi l' obbligo è sussidiario, e non passa à gli
eredi.
7. Se si debba caminare con l' ordine della succes-
sione.
8. Dell' obbligo de' fratelli.

Di

9 Di quello de Zij & altri parenti.

10 Quando anche vn' agnato remoto, ò zio sia tenuto.

11 Se il figlio sia obligato dotar la madre.

12 Come si debba intendere l' arbitrio del giudice.

13 Quando il fisco abbia quest' obligo.

14 Della differenza trà gli ascendenti, e trasuersali.

15 Dello stupratore, del rattore, e dell' uccisore del padre.

C A P. I V.



I

N secondo luogo, dopò il padre, purchè egli sia morto, subentra l' obligo dell' suo erede, mentre, così quest' obligo di dotare, comel' altro degli alimenti, del padre, & anche di tutti gli altri ascendenti, si trasmette à gli eredi, e conforme i Giuristi dicono, è vna specie di peso reale, il quale seguita le robbe, anche in mano del successore, sicchè in ciò differisce l' obligo degli ascendenti, da quello degli trasuersali, perche in questi nõ si trasmette, mà termina con la persona, come si trasmette in quelli.

2

Rari casi però si danno di queste dispute per la dote

3 dote delle figlie di primo grado, coll'erede del padre, atteso che per lo più, doue non regnano gli statuti esclusiui delle femine, alla figlia tocca la sua porzione nell'eredità paterna, ouero almeno la legitima; E quãdo vi siano tali statuti, questi portano seco l'obbligo della dote; Che però suole ciò più frequentemente occorrere nelle figlie de' figli, e degli altri descendenti, quando il proprio padre abbia già consumato la sua porzione ereditaria, sicche le sue figlie abbiano ricorso alla porzione del coerede; Mà perche di ciò si tratta particolarmente di sotto nel capitolo seguente, nel quale si parla della dote che si deue cauare dal fidecommisso de' maggiori, però, per non ripetere l'istesso più volte, si potrà iui vedere.

4 In terzo luogo subentra l'obbligo dell'auo paterno, quando sia idoneo, e successiuamente degli altri ascendenti del medesimo lato, e per lo più di quest'obbligo si parla nel suddetto capitolo seguente trattando della dote che si caua dalli fidecommessi de' maggiori; Solamente i Leggisti fanno gran disputa, quando l'auo, ouero vn' altro ascendente del medesimo lato sia viuente, & immediato, perche sia premorto il padre della donna, se l'obbligo di quest'auo immediato sia della medesima natura, della quale è quello del padre, cioè che indifferentemente camini, ancorche la donna sia prouista del suo, ouero che si debba intendere in
suf-

fossidio; Et in ciò, ancorche vi sia qualche varietà d'opinioni, tuttauia si crede più vero, che tal' obbligo non entri, poiche se anche nel medesimo padre (come s'è discorso di sopra) questo assunto non hà fondamento alcuno di ragione, molto meno si deue tal' esorbitanza stendere à gli altri. B

B
Nell' istesso
disc. 142.

In mancanza delli sudetti ascendenti per il lato paterno, subentra in primo luogo l' obbligo della
5 madre, quando sia idonea à sopportare questo peso; E doppo la madre, subentrano col medesimo ordine, l' auo materno, e successiuamente gli altri ascendenti del medesimo lato.

Di tutti però (eccetto il padre) l' obbligo si
6 dice fossidiario, cioè quando la donna non sia prouista in altro modo; Et in tutti i suddetti entra la medesima trasmissione à gli eredi contro li beni, anche doppò morte.

E sebene alcuni, con qualche buon fondamento di ragione, credono, che quest' ordine di dotare si debba regolare dall' ordine della successione,
7 il quale è stato quasi totalmente mutato dalla legge ciuile più moderna, e che però sia errore il camminare coll' ordine prescritto dalla legge antica, quando l' ordine del succedere caminaua diuersamente, siche per conseguenza dourèbbe seguire, che anche li fratelli, ouero i loro figli, douessero egualmente concorrere col padre, e con la madre,
e con

e con gl'altri ascendenti, in quel modo che concorrono alla successione; Tuttauia, alli nostri maggiori più comunemente non è parso di accettare questa giudiziosa considerazione; O perche sia parso loro, che si debba caminare cō la lettera della legge vecchia; Oueraamente per la considerazione della legitima, alla quale sono tenuti gli ascendenti, e non i fratelli.

Succede dunque l' obbligo de' fratelli di dotare la forella, quando manchino gli ascendenti dell'vno, e l' altro lato paterno, e materno, e de' loro eredi, diretti, ò fideicomissarij, secondo l' ordine di sopra
8 accennato; E quando si tratta di fratelli, dell' vno e l' altro lato, li quali volgarmente si dicono germani, ouero vtrinque congiunti, non cade dubbio alcuno che siano obligati dalla legge à dotare le forelle.

Cade però la disputa, in quei fratelli, li quali siano congiunti da vn lato solamente; Et in questi si suole distinguere trà li cōsanguinei che sono, quelli per canto di padre, e gli vterini, che sono quelli per canto di madre, quasi che l' obbligo sia delli fratelli per canto di padre solamente e nō di quelli per canto di madre; Tuttauia non pare che questa opinione in pratica sia riceuuta, mà che così l' vno, come l' altro fratello sia tenuto in mancanza di quelli dell' vno e dell' altro lato, secondo le circo-
Tom. 6. della dote. G stan-

stanze del fatto, e la maggiore, ò la minore idoneità, auendo riguardo all'equità, la quale si dourà regolare dalla maggiore, ò minore quantità della robba, che ciascuno di loro possieda, che sia dipēdēte da maggiori dell'vno, e dell'altro lato rispettiuamēte, parēdo materia la quale in gran parte debba essere regolata secondo l' arbitrio prudente del giudice dalle circostanze del fatto, più che dalle regole generali, ouero dalle opinioni de Dottori; Auendo anche riguardo alli costumi del paese & all'opinioni più riceute in quei tribunali, mentre sopra ciò non si troua espressa determinazione della legge. C

C
Nell'istesso
disc. 142.

L'istesso pare, che si debba dire nell'altre questioni, che disputano li Dottori con gran diuersità d'opinioni, sopra gli oblihi delli zij, ò zie carnali, 9
così per vn canto, come per l'altro, mentre essendo questione dubbia, la quale dalla legge non è stata espressamente decisa, pare che si debba regolare secondo questa norma dello stile, e quando questo manchi, cò le circostanze del fatto, le quali persuadano vna maggiore, ò minor' equità, che però è difficile il poterui stabilire vna regola certa. D

D
Nell'istesso
disc. 142.

Quanto à gli altri parenti più remoti, oltre i suddetti zij, non pare che dalla legge siano à ciò obligati; Eccetto il caso, che vn remoto trausuersale 10
per causa dell'agnazione (con forme suole occorrere) escludesse le figlie, ò le sorelle dell'ultimo

mor-

morto per ragione dell'inuestitura, ò del fidecom-
 misso, in maniera che vi entrasse vna certa equità,
 per la quale vi cadesse la supplezione di quello che
 verisimilmente la legge volesse, ò pure l'arbi-
 trio del giudice, in maniera che parimente non
 facilmente vi si può dare vna regola certa, e ge-
 nerale. E

E
Nell'istesso
disc. 142.

Si fà la disputa ancora sopra vn caso non confi-
 derato dalla legge, cioè quando vna donna vedo-
¹¹ua si voglia maritare, di nuouo, e non abbia dote,
 se possa forzare il figlio del primo matrimonio à
 dotarla; Et in ciò, ancorche la regola sia negatiua,
 non parendo douere di forzare il figlio del primo
 matrimonio ad' vn'atto, il quale dalla legge viene
 stimato à lui ingiurioso, e pregiudiziale; Tuttauia si
 crede più probabile, che tanto vi possa, ò vi debba
 entrare l'arbitrio del giudice, da regularsi dalle
 circostanze del fatto; Attesoche, se fusse la madre
 giouane, ouero di tal qualità che fusse pericoloso il
 lasciarla in quello stato vedouile, in maniera che
 potesse nascerne disordine pregiudiziale alla repu-
 tazione del medesimo figlio, in tal caso, con ragio-
 ne vi entrerà l'arbitrio del giudice à forzare il fi-
 glio, il quale per altro fusse ricco, à dar la dote alla
 madre, e per conseguenza non è punto da darui
 vna regola certa. F

F
Nell'istesso
disc. 142.

¹² Non già, che si debba dare al giudice, sotto que-
 sto pretesto di arbitrio, vna facoltà di disporre del-

la robba d'altri à suo capriccio, conforme alle volte insegna la pratica, douendosi l' arbitrio regolare dalla legge, ò dalla ragione, secondo le circostanze del fatto, siche alle volte ragioneuolmente viene tacciato lo stile di deferir molto all' arbitrio del giudice, per esserui di quei giudici, li quali se ne sogliono abusare, e con questo pretesto giocare di testa, à capriccio, ouero à compiacenza, ilche non si può, nè si deue fare; Mà perche si stima impossibile il dire in altro modo, mentre la legge non vi hà dato vna certa regola, ò determinazione, e non è possibile dar la discrezione à chi non l' abbia; Bèsi che questa in vn giudice si deue presupporre.

¹³ Nel fisco successore del padre per causa di confiscazione, ò di pena, cade il dubbio, se sia tenuto à dotare le figlie del delinquente; E parimente, ancorche la regola sia assertatiua, quando non sia per delitto di lesa maestà, per la quale i figli si stimano inabilitati ad' ogni comodo, e beneficio della legge; Tuttauia non vi si può dare vna regola certa, per i diuersi stili dè paesi, ò dè principati, con li quali bisogna caminare; Con il di più che si contiene nel Teatro in questo medesimo titolo, G non essendo facile il poter mettere tutte le minuzie in questa compendiosa narrazione per la capacità dè non professori.

¹⁴ Oltre le suddette persone, le quali sono obligate dalla legge à dotare per ragione del sangue, con
l' or-

G
Nel detto
disc. 142.

l'ordine accennato, e con la già detta differenza, trà li ascendenti, e gli trasuersali, cioè che nè primi se ne dà la trasmissione, agl'eredi, e non negli altri.

Si dà il medesimo obbligo in alcuni estranei, come sono; Lo stupratore; Il ratto; E l'occisore del padre, o di altro, il quale se fusse vissuto, con la sua
 15 industria, aurebbe possuto verisimilmente prouederle figlie, o le altre parenti, le quali restano indotate, cō diuerse dichiarazioni, le quali parimente non si possono con facilità moralizzare, che però in occorrenza si potrà vedere quello che se ne discorre nel Teatro

in questo medesimo
 titolo. H



H
*Nell'istesso di
 scorso 142.*

CAPITOLO QUINTO.

Dell'obbligo di dotare, il quale parimente nasca dalla legge nelli beni del fidecommisso de' maggiori, li quali siano già morti; E se per tal' effetto si possano alienare, ouero assegnare i beni del fidecommisso.

S O M M A R I O.

- 1 **L** A dote si caua dal fidecommisso.
- 2 **L** Della differenza trà la dote costituenda, e restituenta.
- 3 Di varie questioni nella materia.
- 4 Si deue anche alle bastarde.
- 5 Benche incestuose, & adulterine.
- 6 Camina ne fidecommissi degli ascendenti ancorche antichi.
- 7 Qual sia la ragione di questa legge.
- 8 Il testatore non lo può proibire.
- 9 Con qual' ordine si camini trà più fidecommissi.
- 10 Hà luogo anche nella dote delle monache, & in altri appendici.

Non

- 11 *Non si bada che si sia detratta ò consumata la legittima e tribellianica.*
- 12 *Camina anche nella nuoua dote, se l'altra sia perduta.*
- 13 *Che abbia luogo anche se bisognasse consumare tutto il fidecommisso.*
- 14 *Se abbia luogo nella già maritata.*
- 15 *Se camini nelle primogeniture e maggioraschi.*
- 16 *E se negli ordinati per contratto.*
- 17 *Del fidecommisso diuiso in più linee, come si cani la dote.*
- 18 *Del concorso della dotanda con li creditori del fidecommissario doue si deroghi al fidecommisso.*
- 19 *Camina quando non abbia del suo.*
- 20 *Come ciò si debba praticare.*
- 21 *A chi tocchi prouare che la dotanda abbia, ò non abbia del suo.*
- 22 *Se abbia luogo nelli frutti.*
- 23 *Se morendo la donna la dote ritorni al fidecommisso.*
- 24 *Non può la donna pretendere più del maschio.*

C A P. V.



1 Ncorche la legge proibisca l' alienazione dè beni soggetti al fidecommisso ; Maggiormente quando, con la proibizione della legge, vi concorresse ancora quella del testatore, conforme si discorre nel libro decimo, nel quale si parla dè fidecommessi, & anche se ne accenna qualche cosa nel libro primo in occasione di trattare della Bolla de Baroni ; Tuttauia, non ostante questa proibizione la legge (almeno così comunemente intesa da Dottori) dispone, che per dotare le femine descendenti dal fidecommittente, si possano alienare, ouero estrarre tali robbe ; Mà perche questa legge da Dottori viene stesa al caso della restituzione della dote auuta dalli descèdenti del fidecommittente ; E tra l' vno, e l' altro caso, della dote costituenda, e della restituenda, si scor-
2 ge qualche notabile differenza di ragione ; Quindi siegue, che nel presente capitolo si tratta solamente della prima specie della dote da costituirsi alle donne, le quali siano descendenti dal fidecommittente ; Trattandosi à parte nel capitolo 21. della dote, la quale si deue restituire alle don-

donne eſtranee, le quali ſiano ſtate mogli delli deſcendenti del medefimo fidecommittente.

Si tralaſciano le molte queſtioni diſputate ſopra ciò dà Dottori più antichi, ſopra
 3 l'intelligenza di queſta legge, cioè, ſe ſi debba intendere ſolamente delle figlie di primo grado, ouero ancora dell'altre deſcendenti; E ſe intendendoſi ancora di queſte, vi ſia neceſſario, che fuſſero nate prima della morte del teſtatore, ouero ſe il loro padre, ò altro aſcendente abbia auuto, ò nò la legitima, e ſe l'abbia malamente conſumata, con altre ſimili conſiderazioni; Mentre oggi di queſte diſpute ſeruono ſolamente per eſercitare l'ingegno de ſcuolari nelle ſcuole, e nelle academie, mà non ſeruono in pratica, nella quale (ò ſia bene, ò malſatto) ſtà riceuuto più comunemente appreſſo i moderni, e ne i tribunali, e particolarmente nella Ruota, e nella Corte Romana, che indiftintamente baſta, che la donna ſia deſcendente di quello, il quale abbia fatto il fidecommiſſo, acciò, non eſſendo altronde prouiſta, le ſpetti queſt'azione.

Anzi, non ſolamente quando ſia legitima, e naturale, mà ancora quando ſia baſtarda; Purche però ſi proui bene la filiazione, con quella diſtinzione di proua maggiore, ò minore, della quale ſi tratta nel libro decimo de fidecommiſſi; Mà con la medefima diſtinzione accenna-
 4
Tom. 6. della dote. H ta

ta di sopra nel capitolo precedente, circa la tassa della dote congrua, trà i legittimi, e li bastardi.

E ciò camina, quando anche fussero bastarde de preti, ò in altro modo concepite da coito dannato, atteso che, essendo questa dote surrogata in luogo degli alimenti, in questi si camina con
 5 l'equità della legge canonica, la quale non ammette le distinzioni date dalla legge ciuile, mà si contenta della sola verità naturale.

Che però questa legge camina indifferentemente con tutti i descendenti in infinito, & ancorche si tratti de fidecommessi antichi, i quali
 6 da tempo molto remoto si siano ordinati, purché siano degli ascendenti.

Sopra la ragione di questa legge, vanno molto disputando gli scrittori con la solita diuersità dell'opinioni, assegnandosene trè diuerse ragioni;
 7 Vna cioè, che sia per il fauor publico, e per la propagazione del genere umano; L'altra per la presunta volontà del testatore, che se fusse viuo, e vedesse il bisogno in vna sua descendente, per prouedere alla sua onestà, verisimilmente la dotarebbe; E la terza della necessità legale, che auria il fidecommittente se fusse viuo, mentre per la sua morte nõ è cessato l'obbligo, per la ragione accennata nel capitolo precedente, cioè che negli ascendenti quest'obbligo si trasmette agli eredi, & alli successori

fori, anzi si stima peso reale, infisso alle robbe dell' ascendente, il che non si verifica, ne trasversali; Che però per questa ragione di differenza, & anche per la parola *liberi* che usa la legge, stà comunemente riceuuto, che abbia luogo nelli fidecommisfi degli ascendenti, e non in quelli delli trasuersali, e molto meno degli estranei.

Di queste trè ragioni, ancorche ciascuna sia poco sicura, e ciascuna riceua le sue difficoltà, più distintamēte discorse nel Teatro in questo medesimo titolo; Tuttavia la più probabile, e la più riceuuta, vien stimata l'ultima, della necessità legale, Atteso che, se fusse vera la prima dourebbe auer luogo indifferentemente per ogni dote, & in ogni fidecommisso ancorche di estraneo; E la seconda, la quale hà molti seguaci, non dourebbe entrare quando vi fosse in contrario la volontà espressa del fidecommittente, il quale proibisca l'alienazione, ò diminuzione de beni, anche per causa di dote, conforme frequentemente occorre.

E pure in pratica è più comunemente riceuuto, che non possa il fidecommittente ciò proibire, sicche non ostante la sua proibizione, sia luogo à quest' obbligo; Dunque non può nascere dalla sua presunta volontà, mētre la presunzione sēpre cede alla contraria verità sicche resta la terza

9 Et è tanto vero che si camina con l' obbligo legale, che si attende l' istess' ordine narrato nel

capitolo precedente, trà li dotanti, quando siano viui, in maniera che essendo idoneo il primo, non entri l'obbligo del secondo, e così successiuamente quello del terzo, quando sia idoneo il secondo &c. Che però, se vna zitella aurà la madre idonea viua, ouero l'auo, & altri ascendenti del lato materno, ouero li fratelli, e li zij li quali come sopra siano obligati à dotare; Tuttauia se vi farà il fidecommisso dell'auo, ò del proauo paterno, ouero d'vn' altro ascendente del medesimo lato, vogliono i moderni, & è anco riceuuto dalla Ruota, e dà altri Tribunali che la dote si debba cauare prima da questo fidecômisso per rispetto che se il fidecommittente fusse viuo, farebbe tenuto prima lui che la madre, e gli altri ascēdenti del lato materno; E trà quelli del medesimo lato, camina quell'istess' ordine cioè, che prima farà affetto il fidecommisso dell'auo, che quello del proauo, e così gradatamente, &c. Dunque la vera ragione è quella dell'obbligo legale.

Il beneficio di questa legge gioua à tutte le donne descendenti legitime ò bastarde, conforme di sopra si è accennato, e così per la dote del matrimonio carnale, come per quella dello spirituale che si contrae col monacaggio; E non solamente per quello che sotto nome di dote si dia al Monastero, mà ancora per tutto quel di più che bisogna per

per le altre spese, le quali siano moralmente necessarie, e solite; Et anche per quell' annua, ò mestrual entrata vitalizia, la quale, per vn'vso quasi generale si suole assegnare alle monache per l' occorrenze straordinarie, alle quali il Monastero non è solito souuenire.

Nè tal beneficio si nega, perche il padre della donna, ò altro ascendente abbia fatto la detrazione della legitima, ouero della trebellianica stante
 11 che la donna viene contro l' ascendente ordinatore del fidecomisso, ouero contro le sue robbe, le quali abbiano annesso questo peso, indipendentemente da suo padre, ò da altro maggiore, che però le dissipazioni di costui non gli deuono pregiudicare.

Viene stesa questa legge, anche quando la donna descendente, fosse stata già dotata vna volta dalli beni del fidecommisso, mà la dote si fusse perduta
 12 senza sua colpa, e per mera disgrazia; Quando che però sciolto il primo matrimonio, si volesse maritare di nuouo, mà non quando quello ancora durasse, mentre in tal caso si potranno domandare gli alimenti necessarij, e non la nuoua dote, conforme nel capitolo antecedente si è detto del padre, e degli altri, li quali dalla legge sono stati obligati à dotare.

Questa legge (forse troppo indiscretamente) è
 13 stata ampliata da Giuristi, che debba auer luogo,
 anche

anche se bisognasse dissipare tutto il fidecomisso & assegnare tutte le robbe à quello spettanti per dotare vna femina; Tuttauia ciò và inteso con la douuta discrezione, e con le distinzioni, e considerazioni, delle quali più pienamente si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo; E particolarmente, se per le circostanze del fatto si possa bene adattare la seconda ragione di sopra accennata, della verisimile volontà del fidecommittente, perche forse le femine da dotarsi sianò l' vltime della sua linea, e descendenza, in maniera che si tratti del passaggio del fidecomisso à persone estranee; Mà non già quando la medesima descendenza ancora duri, ò che almeno duri quella medesima linea della quale sono le donne; Non essendo adattabile l' altra ragione della necessità legale, mentre se fusse viuo il fidecomittente, anche quando fusse padre, non potrebbe esser forzato à dare tutto il suo auere per la dote di vna ò più femine descendenti; Nè la suddetta ragione della verisimile volontà, vi può entrare, eccetto che nel caso sudetto, che si trattasse d' vn passaggio del fidecomisso à qualche luogo pio, ouero à persona ò genere totalmente estraneo; Poiche se dobbiamo fingere, che il fideicomittente sia viuo, e che il medesimo sia possessore di poca robba, la quale in questo caso si presupponga che resti nel fidecomisso, in tal caso la dote si dourà costituire à misura della robba,

ba, essendo questo vno delli requisiti, li quali si de-
uono considerare nel tassare la dote congrua, con-
forme si discorre di sotto nel cap decimo in ma-
niera che cessando la suddetta ragione della verissi-
mil volontà, questa estrazione, non hà fondamen-
to alcuno di ragione, mà resta chiaramente irra-
gioneuole; E pure la legge si dice vn'estratto,oue-
ro vna quintessenza di ragione, conforme di so-
pra si è accennato .

Mà se desse il caso, che la donna descendente
fusse già maritata senza dote; In tal caso suol' entra-
re la disputa, se ciò non ostante, possa domandare
14 la dote dal fidecomisso, & è più comunemente ri-
ceuuto in pratica l' affermatua, mentre confor-
me si è accennato nel capitolo terzo in occasione
di trattare dell' obbligo del padre, la Donna hà bi-
sogno di due cose, vna cioè di esser maritata, e l'
altra di esser dotata, che però non basta vna cosa
solamente; Eccetto se fusse maritata ad vna per-
sona ineguale, la quale espressamente si fosse con-
tentata di pigliarla indotata, e per conseguenza
che almeno implicitamente si fosse obligata di
mantenerla, mentre in tal caso cessarà il bisogno
preciso, il quale per tal dote si richiede; E se do-
poi il caso portasse che diuentasse vedoua, e che
volesse ripigliare vn' altro marito, per ilche le bi-
sognasse la dote, in tal caso la potrà doman-
dare .

Si

Si disputa ancora dà Dottori, se questa legge abbia luogo solamente nelli fidecomissi semplici, & ordinarij, ò pure anche in quelli, li quali si siano ordinati per via di primogenitura, ò di maggiorasco; Nascendo la ragione del dubitare dalla tradizione d'alcuni Dottori spagnoli, li quali comunemente fermano, che in quei maggioraschi questa legge non abbia luogo; Tuttavia questo dubbio non entra ne nostri fidecomissi d'Italia, li quali vanno regolati con i termini della ragion comune, anche se siano ordinati in regola, ò in natura di primogenitura, ouero di maggiorasco, mentre presupposto il defetto della podestà nel fidecomitante di proibirlo, non deu' essere in suo arbitrio col disporre, più in vna forma che nell'altra, fuggire l'obbligo suo legale, nel quale questa legge stà fondata.

16 Mètre caminando cō i sudetti termini della ragion comune, trà i fidecomissi ordinarij, e le primogeniture, ò li maggioraschi non si scorge altra differenza, se non che quelli ammettono la pluralità delle persone, e questi l'escludono, non conuenendo se non ad vna; Che però entra solamente la considerazione sopra la prerogatiua della linea, mà nel resto non è altro che vn fidecomisso; E quel che dicono i Spagnoli, camina in quei maggioraschi per auere vna particolar natura per quelle leggi, ouero per quei stili, che però non camina bene l'

argo-

argomento da vna specie di fidecommisso , all' altra; E per conseguenza questa legge camina indifferentemente , così ne' fidecomissi , come anche ne maggioraschi , e nelle primogeniture .

Come ancora camina l' istesso se siano ordinati per vltima volontà , ouero per contratto ; E così se il fidecommisso sia vniuersale , o che sia particolare ;
17cò alcune dichiarazioni sopra ciò accènate nel Teatro in questo medesimo titolo , non facili ad esser moralizzate per la capacità d' ogni vno .

La maggior difficoltà , la quale pare , che in questo proposito cada , consiste , quando il fidecommisso sia diuiso trà più linee , le quali siano da principio distinte , cioè se essendo mancata la robba , & essendo cresciute le donne in vna linea , possano queste auere il ricorso sopra le robbe del fidecommittente possedute dall' altra linea ; Mà perche questo è vn punto , il quale hà molto del sottile , fiche non è facile ad' esser esplicato per la capacità de' non professori , dipendendone la determinazione da diuerse distinzioni ; Però bisogna referirsi à qualche se ne discorre nel medesimo Teatro .

L' istesso cõuiene fare in vn' altra , questione parimente sottile , della quale occorre trattare nella Corte di Roma per vna Bolla che si dice de Baroni , la quale toglie i fidecomissi , e della qual Bolla si tratta nel libro primo de feudi sopra il concorso
Tom. 6. della Dote. I del-

delli creditori del Barone, e le femine descendenti del fidecomittente, le quali dimandano d'esser dotate, dalle robbe del fidecommisso, in concorso de' creditori dell' erede grauato, ouero di altri loro possessori, & di ciò si dourà vedere qualche se ne discorre nel sudetto libro primo de' feudi, trattando di questa bolla.

Hà luogo però questa legge in sussidio, cioè quando la donna non abbia robbe da dotarsi del suo; Ouero che non abbia altri parenti, li quali siano tenuti à dotarla prima di qualche fusse tenuto il fidecomittente, se fusse uiuo, per quella chiara ragione, ch' eccetto il padre, l' obbligo di tutti gli altri sia sussidiario; Si dice però auere del suo, non solamente quando effettivamente lo possedga, mà etiandio quando potendolo auere, non se ne curi; Come per esempio, se essendosegli acquistata qualche eredità, ò qualche legato, volontariamente non si cura d' accettarlo; Quando però l' azione sia chiara, & esplicita, attesoche se fusse torbida, & intricata, in maniera che conuenisse di litigare, in tal caso, non essendo douere in tanto di trattenere il matrimonio pendente tal discussione delle robbe, ò delle ragioni intricate, ouero occupate da terzi, dourà cauarsi la dote dal fidecommisso, il quale subentrerà nelle ragioni della donna, sicche ella farà obligata à cederle, quando bisogni al fidecommisso per la sua reintegrazione.

Et

Et è tanto vero, che questa legge s' intenda in sussidio, che quando anche il fidecomittente ordinasse, che le donne fossero dotate; Tuttavia, secondo la più vera, e la più riceuuta opinione, si deue intendere con l' istessa condizione; Ogni volta però, che non si tratti di legato particolare, fatto ad vna persona certa per l' affezione personale.

Si deue ancora praticare il beneficio di questa legge, molto discretamente, non solamente circa la tassa della dote congrua, acciò si faccia, con maggior moderazione di quello che si farebbe nè beni liberi, con le circostanze, delle quali si tratta di sotto nel capitolo decimo; Mà ãcora che se si puol commodamente cauare la dote dalli frutti, non si deue permettere l' alienazione de beni in sorte principale; Mà non già quando ciò non possa commodamēte seguire, mentre in tal caso, quando anche il testatore l' ordinasse, il suo precetto non si dourà attendere.

Come ancora si deue auere il douuto riguardo à cauarla con discrezione, cioè prima dalli beni mobili, ouero dalli stabili di minor considerazione²¹ in maniera che il fidecomisso patisca quel minor danno che sia possibile.

E quanto all' accennato requisito che la dote sia douuta in sussidio; Disputano molto i Dottori, se & à chi tocchi il prouare l' esistenza, ò la nō esisten-

za, dell'altre robbe; Et ancorche vi sia molta varietà d'opinioni; Tuttauia la più probabile si crede che sia quella, con la quale si camina nella Corte Romana, cioè che il peso del prouare, spetti all'attore; Che però, se la donna domanderà la dote dal fidecomisso, dourà ella prouare di nō auere altre robbe come fondamento della sua azione; Et all'incontro se si tratterà della dote già data da vn possessore del fidecomisso, fiche il successore venga impugnando l'atto come inualido, & in tal caso dourà egli prouare che per esserui altra robba libera, si sia malamente fatta l'alienazione delle robbe fidecomissarie.

Con qualche indiscrezione i Dottori credono, che questo beneficio, si dia ancora per i frutti, ouero per gl'interessi dotali, per il tēpo che si sia trascurato d'esigerli dal passato possessore del fidecomisso; 22 Mā ciò vā inteso con alcune distinzioni, e dichiarazioni, più pienamente contenute nel Teatro, non essendo punto facile à ridurlo à questa moralità per la capacità d'ogn' vno.

Si disputa ancora, se essendosi estratte dal fidecomisso in vigore di questa legge alcune robbe 23 per dotare vna femina, la quale morisse senza figli, debbano le robbe ritornare al fidecommisso, ò pure restino libere, e trasmissibili à gli eredi della donna, ò ad altri, à fauore de quali ne abbia essa disposto; Et è più comunemente riceuuto in pratica

tica che la robba già vna volta perfettamente per mezzo del matrimonio estratta, e fatta libera, sia sempre tale, e non ritorni al fidecommisso, ancorche per successione, ò per altra disposizione della donna la robba sudetta venisse in potere dell'istesso possessore del fidecommisso, il quale per esser egli pouero ne abbia fatto l'estrazione ancorche fusse padre; Et in stretti termini legali pare che questo asunto camini, mentre nel tempo della dotazione il padre per esser pouero non auea obligo alcuno, e per conseguenza non si può dire che sia stata vn' alienazione fatta per vn suo debito fisso, la qual porti l'obligazione della reintegrazione, quando soprauengano le forze nella maniera, che camina nel marito per la dote restituita per qualche in quest' altro caso si discorre di sotto nel capitolo ventesimo.

Bensì che ciò contiene vn' indiscreto rigore legale contr' ogni ragione; Attesoche se fusse viuo quell' auo, ò bisauo, ò altro ascendente, il quale abbia fatto il fidecōmisso, & abbia desiderato la cōseruazione della robba nella sua descendenza, e fusse sforzato à dotare vna nipote, ò pronipote, potrebbe dire di volerui mettere il patto reuersiuo quando morisse senza figli, ouero che questi mancassero, ne se gli potrebbe negare, quando non vi entrasse il priuilegio della legitima; Dunque la legge

ge dourebbe supporre ò presumere questa volontà; Maggiormente, che ciò contiene vna certa stiratura della legge, facendo di miglior condizione il sesso inferiore per il fine dell'onestà; Che però adempito questo fine, e dopoi cessato, non si sà vedere perche si abbia da ingrassare vn' estraneo, & escludere i descendenti contro ogni verisimile volontà del disponente, e per cōseguēza questavolōta si dourebbe presumere; Che però farebbe bene che questi tali, i quali vogliono con queste frenesie comandare, e disporre dē beni āche dopò morte con i fidecommisfi, vi mettessero questa cautela più volte da me consultata in pratica.

Quando poi portasse il caso, che vi fossero molti descendenti, così maschi, come femine, in maniera che à cauare la dote anche cō moderazione, ²⁴secōdo la qualità delle persone, s'intaccarebbono le porzioni degli altri; In tal caso la donna non potrà pretender' altro, che quanto importarebbe la sua porzione se fusse maschio, e se succedesse nel fidecomisso, non essendo douere, che debba essere di miglior condizione il sesso escluso, e men diletto, di qualche sia l'incluso & il più diletto, essendo gran vantaggio il sudetto (ancorche irragionevole) delle donne più che dē maschi, di trasferire la sua porzione, anche agli estranei, e di auerne la libera disposizione, ilche non si concede à maschi.

Di molt' altre cose, le quali cadono in questa materia della dote da costituirsi dal fidecom-
 misso, senza entrare nella dote da restituirsi si
 potrà vedere nel Teatro in questo medesimo ti-
 tolo, non essendo cosa facile potere ridurre il
 tutto ad vna moralità per la capacità de
 non professori, & il diffonderli sopra
 tutte le minuzie cagionerebbe
 troppo noiosa digres-
 sione. A

* *
 *



CA-

A

*Di quanto si
 dice nel pro-
 sente capitolo
 si tratta in
 questo istesso
 titolo nel disc.
 145. & anche
 nel disc. 35.
 con molti se-
 guenti e nel
 lib. I. de feudi
 nelli discorsi
 78. 79. & 82.
 & in altri.*

CAPITOLO SESTO.

Dell'obbligo di dotare, il quale nasce dalla disposizione dell' uomo , e non dalla legge; Come particolarmente sono i legati , e le altre disposizioni , che si fanno della dote , se, e di qual dote, ouero di qual matrimonio s'intenda , ò di qual forte di persone .

S O M M A R I O.

- 1 **S** I distinguono più specie d' obbligo di dotare per disposizione dell' uomo .
- 2 La disposizione della dote si dice condizionale e non hà l' effetto senza il matrimonio .
- 3 Quando ciò si limiti .
- 4 Se la dote lasciata per maritare , conuenga à chi si faccia monaca .
- 5 Della dote lasciata alle figlie d' una persona come s'intenda .

Delli

- 6 Delli monti de' maritaggi .
- 7 Se sia douuta la dote alle maritate .
- 8 Non si bada se la donna sia prouista .
- 9 Delli pij sussidij generali di maritaggio .
- 10 Quando la donna si dica pouera per questi sussidij .
- 11 Delle fraudi che si fanno , e se , & à chi tocchi prouare se sia pouera , ò nò .
- 12 Se questi sussidij siano douuti à quelle che si fanno monache .

C A P. V I.



IN trè maniere suol' occorrere quest' obbligo di dote, il quale non nasca dalla legge, ma dalla disposizione dell' uomo; La prima si dice quella, la quale sia certa, e particolare à fauore d' vna, ò più persone certe come chiamate per nomi proprij, ouero à che incerte per nomi collettui, in riguardo però, & à contēplazione di vna persona certa; Come per esemplo; Vn testatore lascia ala tal zitella alcuni beni, ò qualche somma di denaro per dote, ò per sussidio dotale, in maniera che sia vna disposizione certa, e personale

Tom. 6. della dote. K

nale per l'affezione, oueramente per il merito della medesima persona, ò di quella del padre, ò di altro attinente; O pure che si lascia parimente, la robba, ò denaro generalmente alle figlie d'vna tal persona per l'affetto, ò merito personale del padre.

L'altra specie è quella de' sussidij dotali, li quali, ò per disposizione volontaria d'vna persona, ouero per conuenzione di vna, ò più famiglie, si deuono dare à tutte le donne da maritarsi, ò da monacharsi, di vna, ò più famiglie, ouero di vno, ò più genere di persone; Come per esempio sono i monti delle famiglie, oueramente delli maritaggi della Città di Napoli, ouero li monti e le colonne della Città di Genoua, e simili, in maniera che il sussidio sia ristretto ad vno, ouero più genere di persone.

E la terza specie, è quella più generale, senza restrizione di persone certe, ouero di certi generi d'esse; Come per esempio sono li maritaggi, li quali con tanta copia, e pietà si fanno dalle Chiese, e da luoghi pii, particolarmente in Città grandi, di pouere zitelle non prouiste sufficientemente del loro, per prouedere alla pubblica onestà; Come per esempio è l'insigne, e famoso maritaggio, il quale si fa ogn'anno in Roma dalla compagnia della santissima Annunzia-

ta nel giorno di questa festa per mano del Papa con solennità pontificia, e con interuento di tutto il Collegio de' Cardinali, e di tutta la Corte, di trecento, e più zitelle, con la dote di scudi ottanta per le monacande, e di scudi cinquanta per le maritande, essendouene però alcune maggiori, anche fino alla somma di scudi ducento. A

A
Di questi sus-
sidi si tratta
in questo tit.
nel disc. 7
e seguenti.

2 Quando si tratta della prima specie di legato, o di altra disposizione particolare, la quale si sia fatta per causa di dote; In tal caso, si dice condizionale, e non puol' auere il suo effetto, ne produce azione alcuna, senza che segua il matrimonio carnale, o spirituale, per la ragione altre volte accennata, che la dote riceue il nome, e l'essenza dal matrimonio, senza il quale non si dà, e per conseguenza, come disposizione condizionale, non può auere il suo effetto, senza l'adempimento della condizione.

3 E se bene si danno de' casi che non ostante che si dica lasciarsi per dote, tuttauia possa la donna, à fauore della quale si sia disposto, chieder la cosa legata, ancorche non abbia contratto matrimonio alcuno, ne pensi di contrarlo; Ouero che morendo lo trasmetta al suo erede, Nondimeno, ciò non nasce dalla qualità della disposizione fatta per causa di dote, atteso che questa sempre di sua natura, porta seco necessariamente questa

condizione, mà nasce per altro rispetto, per il quale tal cōdizione resti viziata, e si abbia per non scritta per defetto di podestà, cioè, che il disponente nō abbia possuto metterui tal peso, ò condizione per essere disposizione necessaria; Come per esempio occorre, quando sia per causa della legitima, la quale sia douuta alla donna, à fauore della quale si sia disposto.

E molto più occorre in quelle condizioni, le quali riguardano l' istesso matrimonio, cioè, che il disponente lascia la dote sotto la condizione di douersi maritare in vna certa età, oueramēte in vn certo luogo, ò pure con vn genere di persone, ouero col consenso di alcuno; Atteso che queste condizioni vengono alle volte reiette, ò per il sudetto rispetto della legitima, conforme si discorre di sotto, doue si parla dè patti, e dè pesi che si mettono alla dote, oueramente perche pregiudicano alla libertà del matrimonio, conforme si discorre nel libro decimoquarto nel titolo del matrimonio; Tuttauia resta sempre fermo, che quando sia disposizione per la dote, porta seco la suddetta condizione, quando questa per altro rispetto non venga tolta di mezzo. B

B
Nel lib. 9. de
Testamenti
nel disc. 73. e
nel lib. 14. del
Matrimonio,
nel disc. 14. N
in questo tit.
nelli disc. 14.
e 155.

4 Cade ancora sopra queste disposizioni frequentemente la questione, se la dote lasciata per maritarsi, conuenga à quella, la quale si faccia monaca; Et in ciò si distingue, se il testatore abbia diuer-

diuerſamente diſpoſto per l' vno , e per l' altro caſo , conforme più frequentemente inſegna la pratica ; Cioè che eſſendo ſolito per lo più , e particolarmente trà le perſone nobili che la dote delle monacande ſia molto minore di quel che ſia per le maritade , perciò ſi puole fare vna diuerſa diſpoſizione , E ſebene ciò non oſtante alcuni , e particolarmente i Morali credono che ſi debba la ſomma maggiore , per non ritrarre la donna dalla vita ſpirituale ; Tuttauia queſt' opinione comunemente viene riprouata , e ſolamente per vna certa ſupplezione della verifiſimile volontà del teſtatore da quel di più che ſi ſia laſciato per la dote temporale , ſi dourà aggiungere quel che forſe mancaſſe alla ſomma da lui laſciata per la dote ſpirituale .

Quando poi la ſuddetta diſtinzione non ſia fatta , in maniera che ſi tratti della diſpoſizione fatta per dote ſemplicemente , ſiche ſia verificabile nell' vno , e nell' altro matrimonio carnale , e ſpirituale ; In tal caſo la regola è , che tanto l' vno quanto l' altro baſti , ancorche la ſomma ſuperi il biſogno per lo ſpirituale ; Tuttauia eſſendo queſta materia più di fatto , e di volontà , che di legge , ſi dourà auere il douuto riguardo alle circonſtanze del fatto , & alla verifiſimile volontà del diſponente , e ſe in effetto abbia laſciato quella ſomma maggiore col preſuppoſto del matrimonio.

nio carnale , per il quale fosse necessaria , e che verisimilmente non l'aurebbe lasciata , quando auesse pensato all' altro caso .

Questo pare il vero modo di decidere tal questione, mà nō già l' altro tenuto da alcuni con le solite freddure de' Legisti, di stare sopra la formalità delle parole , le quali sono più tosto de' Notari , che de' disponenti, Cioè, se si sia parlato in latino, ò in volgare, cō altre simili cōsiderazioni, mētre in effetto, essendo questioni più di fatto , e di volontà , che di legge , non ammettono vna regola certa applicabile ad ogni caso , mà si deuono decidere con le circostanze particolari di ciascun caso . C

C
Ne. disc. 12.
di questo tit.
e in altri
ivi accennati

5 Quando poi la disposizione sia più generale, mà che sia à fauore di vna persona à contemplazione di vn' altra certa , cioè che si lasciasse la dote alle figlie di Tizio ; In tal caso entrano due ispezioni ; L' vna se si debba solamente à quelle le quali erano nate in tempo della disposizione , ò pure all' altre , le quali fossero nate doppoi ; E l' altra, se questa dote si debba dire più tosto data dal padre di sua robba , in maniera che la disposizione sia fatta à sua contemplazione , e per suo sollieuo .

Dell' vna , e dell' altra questione , dipende parimente la decisione dalle circostanze particolari del fatto , dalle quali si deue argomentare la volontà del disponente , con diuerse distinzioni delle

delle quali si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo, & anche nel libro nono nel titolo della legitima, e nel libro vndecimo nel titolo de legati, che però non vi si può dare vna regola certa, e generale. D

D
In questo tit.
nel dis. 154. e
nel titolo de
legati nel dis.
17. & altrove

6 Nella seconda specie della disposizione più generale à fauore di persone incerte, mà di certe fameglie, ò generi di persone; Come sono gli accennati monti, ò colonne vsati in Napoli, & in Genoua, e simili; Per ordinario non sogliono cadere questioni nel solo punto di ragione comune, attesoche vi sogliono esser le leggi particolari della fondazione; O pure le questioni sogliono esser sopra la legitimazione delle persone, cioè se quelle donne, le quali dimandano la dote, siano ò nò di quelle fameglie, ò generi compresi; E parimente ciò contiene questioni più di fatto, che di legge, dipendendo il tutto dalle giustificazioni.

7 E solito bensì alle volte dubitarsi, se essendosi maritata qualche donna di tal fameglia, ò genere, senza che adempisse la legge della fondazione, in maniera che per quel matrimonio non abbia possuto domandare la dote, & essendosi dopoi sciolto ò annullato quel matrimonio, volendosi maritare di nuouo, & adempire le leggi, ouero li requisiti necessarij le sia douuta, ò nò la dote; E pare che venga stimata più probabile l'as-

E
In questo tit.
nel disc. 10. e
142.

l' affermativa , quando l' età della donna , e le altre circostanze prouino che sia onesto , e ragionevole il maritarsi di nuouo . E

8 Et in questa specie , come anche nell' antecedente , importa poco , se la donna sia prouista altronde , ò nò , quando la legge della fondazione non disponga diuersamente , atteso che non si tratta di dote douuta per commiserazione della legge , nel qual caso è douuta solamente in sussidio , mà è douuta più tosto per vna conuenzione . F

F
Nel detto disc.
242.

9 La terza specie è quella molto più generale di persone totalmente incerte , con la sola qualità di povertà , come sono gli accennati sussidij , i quali per opera di pietà , e per pie disposizioni si distribuiscono da i luoghi pij ; E per il più sopra questi sussidij stà prouisto con gli statuti , ò con i stili particolari de medesimi luoghi pij , dalli quali si fanno tali distribuzioni , in maniera che rare volte occorrono le dispute in termini generali di ragione comune ; Tuttauia ne vanno anche occorrendo ; E particolarmente per questi sussidij , di loro natura , si richiede il requisito della povertà , la quale si dice il principal motiuo di tal opera , acciò le non prouiste si possano prouedere , e non siano necessitate à prostituire la loro onestà ; E se , e quando la zitella si dica pouera , e degna di questi sussidij , non vi si può dare

vna

vna regola certa e generale applicabile ad ogni caso, dipēdendo dalla qualità de paesi, e delle persone mētre cōforme altroue si dice quella sōma la quale fà ricco vn plebeo, sarà pouertà in vn nobile, e così gradatamente qualche prouederà sufficientemente vna persona nobile di priuata fortuna, sarà pouertà in vn signore; Benfi che in alcune parti stà prouisto con vna tassa vniforme, come particolarmente si scorge negli statuti della suddetta insigne compagnia dell' Annunziata di Roma, cioè che si escludono dal sussidio quelle maritande, le quali abbiano del proprio scudi quattrocento, e le monacande scudi cinquecento.

Mà perche sopra ciò si fogliono con molta frequenza cōmettere delle fraudi, cioè che le persone, le quali siano prouiste di questa, e di maggior somma, cercano con inganno d' auere il sussidio pio, fingendo di fare l' istromento dotale del proprio, con somma inferiore alla tassa, e costituendo dopoi, ò auanti altra dote à parte; Quindi fogliono nascere delle dispute, se & à chi tocchi il prouare, che l' eccesso vi sia, e se essendoui in parole, abbia in fatti auuto il suo effetto, ò nò, e di ciò si discorre nel Teatro, al quale in occorrenza conuerrà ricorrere, dipendendo la resolutione da varie distinzioni, e circostanze di fatto, in maniera che non facilmente vi si può stabilire vna regola certa. G

Tom. 6. della dote.

L

In

G
Di questi pñ
sussidij si tratta
nella dis. 7.
e seguenti di
questo titolo.

In questa specie di dote, oueramente di sussidij pij, entra la medesima questione accennata nella prima specie, cioè, se essendo lasciati per distribuire alle pouere zitelle, siano douuti solamente à quelle che si maritano, ouero anche à quelle, le quali si facciano monache; Et ancorche i Giuristi con le solite più volte accennate freddure, sogliano far gran forza nelle parole, e se la parola *maritare*, ò *maritaggio*, sia detta in lingua Italiana, in maniera che secondo l'vso comune conuenga solamente à quelle, le quali si maritano carnalmente, ouero se vfa la parola *nubere* in latino, la quale è adattabile all'vno & all'altro matrimonio, con altre simili considerazioni, che resultano dalla formalità delle parole; Tuttauia, si crede più probabile, che essendo vna questione più di fatto, e di volontà, che di ragione, vada regolata dalle circostanze particolari del fatto, e particolarmente dall'vso del paese, e dalla qualità del testatore, oueramente dalla quantità assegnata per ciascun sussidio, se sia proporzionata all'vna, ò all'altra specie di *maritaggio* conforme si discorre più distintamente nel Teatro in questo medesimo titolo, H

H
 Nel disc. 12.
 & in altri di
 questo titolo.

CAPITOLO VII.

Delli remedij, e delle azioni, ò priuilegiij, che spettano alle donne dà dotarsi, contro di quelli, li quali siano tenuti à dotarle in qual tempo, & in qual modo si possono esercitare.

S O M M A R I O.

- 1 **S** E alla dotandasi conceda l' ipoteca dotale.
- 2 Dell' azione personale in rem scritta, e priuilegiata.
- 3 Se si dia la via esecutiva.
- 4 Quando si dia l' ipoteca, e la via esecutiva.
- 5 Se si possa dimandar la dote prima del matrimonio.
- 6 E delle doti delle monacande.
- 7 Quando l' esplicita, ò implicita condizione del matrimonio si debba adempire, ò no.

C A P. V I I.



Aminando la medesima distinzione nelli capitoli precedenti accennata, trà quell'obbligo, il quale nasce dalla disposizione della legge per causa del sangue, ò della carità, e l'altro il quale nasce per disposizione dell' uomo.

Per qualche tocca alla prima specie; Ancorche alcuni abbiano creduto, che alla dotanda si dia l'ipoteca, ouero altra ragione reale sopra le robbe di quello, il quale sia obbligato à dotare, e particolarmente quando egli sia morto, siche l'obbligo caschi solamente sopra le robbe, come per il più occorre in quella dote che si dimanda dall' erede del padre, ò di altro ascendente, ouero quella che si dimanda dal fidecomisso; Nondimeno questa è vna opinione erronea, la quale nō hà fondamēto alcuno probabile, attesoche nè anche per la legitima quest' azione si concede; Cagionandosi quest' inganno dall' asserzione di alcuni, che la robba degli ascendenti sia affetta alle doti delle descendenti, per ilche si vsurpa questo vocabolo d'affezione, con quell' o dell' ipoteca, & in ciò consiste l' equiuoco. A

A
Nel lib. 1. de
feudi nel disc
78 & in que-
sto titolo più
volte.

Ben-

Benſi che, concedendofi vna certa azione perſonale, la quale dalli Giuriſti ſi dice *in rem ſcritta*,
 2 ne riſulta l' iſteſſo effetto, in ordine à che i credi-
 tori, ancorche ipotecarij dell' erede, ò del poſſeſſo-
 re del fidecommiſſo, reſtino poſpoſti alla donna,
 la quale dimanda la dote. anche per vna ſpecie di
 ſeparazione di beni conforme ſi diſcorre di ſotto
 nel capitolo 23. doue ſi tratta del concorſo della
 dote con i creditori, mà nel reſto è certo, che l'ipo-
 teca, ò l' azione ipotecaria, non entra. B

B
 Nel detto
 diſcorſo 78.

Cade la queſtione, ſe queſt' azione, ò ſia perſona-
 le, ouero in rem ſcritta, abbia ò nò il priuilegio
 della via eſecutiua, in maniera che ſi poſſa dire vn
 3 priuilegio generale della dote; Et ancorche alcuni
 tengano l' affermativa; Tuttauia, la più vera è
 incontrario, atteſoche dalla legge non ſi troua da-
 to queſto priuilegio; Benſi che ſi limita quando
 coſi richieſſe l' vrgenza, che per eſempio la don-
 na foſſe in età nubile, ò in tale ſtato che le dilazio-
 ni giudiziali dell' appellazione le cagionarebbono
 danno, e pregiudizio irreparabile, ò almeno gra-
 ue; Però in tal caſo, la limitazione non naſce dal
 priuilegio della dote, mà dalla regola generale che
 quelle coſe, le quali non patiſcono dilazione, ſi-
 che abbiano biſogno di celerità, non ammettono
 queſte ritardanze. C

C
 Nelli diſc. 57
 e ſeguenti di
 queſto titolo.

L' vna e l' altra regola, ceſſano nell' altra ſpecie
 4 di dote douuta per diſpoſizione dell' vomo, quan-
 do

D
Ne luoghi
suddetti, e nel
desso disc. 78.
del lib. 1. de
feudi.

do questa sia (conforme per lo più occorre) per via di legato, atteso che per il legato compete l'ipoteca, ed anche la via esecutiva, secondo l'opinione più comunemente ricevuta, mà parimente ciò non nasce da privilegio particolare della dote, nascendo più tosto dalla natura del legato. D

5 E perche (conforme si è detto di sopra nel capitolo precedente) quest'obbligo di dotare, ò nasce dalla legge, ouero dall' uomo, contiene sotto di se la condizione del matrimonio carnale, ò spirituale, che però come debito condizionale secondo le regole legali, non produce l'azione, se prima la condizione non si sia adempita; Quindi alcuni, li quali caminano con lo stretto rigore delle suddette regole, credono che tal'azione non sia esercibile dalla donna, se prima non sia maritata, ò monacata, e particolarmente quando si tratta di dote douuta per legato, ouero per altra disposizione dell' uomo; Tuttauia è più probabile il contrario, cioè che la donna abbia l'azione à far condannare quello, il quale sia obligato à dotare, ed anche à far tassare la dote, quando così richiedessero le circostanze del fatto, dal quale si deue regolare l'arbitrio del giudice, e farla anche depositare, ouero farne fare l'assegnamento in alcuni beni ò effetti; Per quella chiara ragione, che non facilmente si ritroua il marito senza la dote pronta & esplicita; Che però la regola legale, la quale ricerca la purificazione

ne della condizione, camina bene all'effetto del pagamento, mà non già à quest' altro, ò à quello della condanna, ouero del deposito, ò assegnamento. E

E
Nelli discorsi
150. e seguen-
ti e nel 167.

6 Molto più chiaramente ciò risulta nella dote di quelle zitelle, le quali, si vogliano far monache, attesoche se bene il matrimonio spirituale in stretto rigore si contrae con la professione, in maniera che per quella, e non prima si adempisca la condizione; Tuttauia essendo necessario per li decreti generali della Sacra Congregazione, che la dote solita darsi al monastero, si debba depositare prima che la donna sia ammessa all'abito di nouizia, quindi segue che compete l' azione anche prima dell' adempimento come preparamento necessario. F


F
Nel detto disc.
167.

E per l' istessa ragione si dourà dire il medesimo quando per l' vso del paese, ouero per la qualità delle persone, ò pure per la contingenza de' tempi, conuenga in occasione delli sponsali de futuro, ò in altro modo prima del matrimonio carnale, pagare qualche parte della dote, ò di fare altre spese preparatorie, senza le quali nõ possa facilmente seguire il matrimonio, in maniera che sopra ciò non vi si può dare vna regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari del fatto.

7 Camina tutto ciò, quando la condizione" implicita,

cita, ò esplicita del matrimonio, sia valida, e
resti ferma, in maniera che sia necessario il suo
adempimento; Mà non già quando il priuilegio
della legitima la vitij, ouero che la disposizione
in sostanza sia pura, e la parola *dote* sia posta,
più per dimostrazione, ò per presupposto
che per condizione, mentre in tanto
ciò camina, in quanto che il
matrimonio induca

vna vera con-
dizione.



CAPITOLO VIII.

Delle condizioni, patti, vincoli, e pefi, che si mettono nella dote da costituirfi, ouero alla costituita, quando si debbano attendere, ò all'incontro dalla legge fiano vizia- ti, e si possano disprezzare.

S O M M A R I O.

- 1 **D** Elle diuerse maniere ò specie di vincoli, e patti, e quando si possano mettere.
 - 2 Della volontà di metterli.
 - 3 Quando li vincoli, e condizioni fiano pregiudiziali alla libertà del matrimonio.
 - 4 Delli detti vincoli, e condizioni quando non oſti detta libertà.
 - 5 Del caſo che vi ſia l'eſplicita, ò implicita accettazione della donna.
 - 6 Dell' altro caſo che non vi ſia.
 - 7 Quando li vincoli ſi ſoſtengano.
- Tom. 6. della dote. M Se

8 *Se la donna abbia fatto atto contrario, ó nò.*

9 *Se l' uomo sia tenuto quando la donna non accetti.*

C A P. V I I I.



I

N due maniere entra questa ispe-
zione delli pesi, e delle condizioni,
ò vincoli, che si mettono nella do-
te; Vna cioè in quelle disposizio-
ni, le quali si facciano per la dote
dà costituirsi à qualche zitella, co-

me per ordinario occorre nelli legati, che per tal ef-
fetto si sogliono fare; E nell'altra, quando la dote
sia già costituita, siche si mettano i patti, e i vinco-
li nell' istromento, ouero in altra carta dota-
le.

Nel primo caso, quando non si tratta di quella
dote, la quale succeda in luogo della legitima, siche
per priuilegio di questa resti reprouato dalla legge
ogni vincolo, & ogni peso, in tal caso, se il peso
non sia tale, che indirettamente ferisca l' esimere
dall' obbligo di dotare quello, il quale à far ciò sia
tenuto, in maniera che non vi entri la ragione
della fraude, la regola è che vi si possano mettere
quei patti, e vincoli, che pareranno al disponente,
quando siano per via di precetto, e che ri-
guar-

guardino la sostanza della disposizione, la quale perciò resti condizionale ; Mà non già quando ,
 essendo pura di sua natura , riguardi solamente
 l' esecuzione , oueramente che importi vn consiglio , e non sia per via di precetto . A

A
*Nel disc. 155.
 di questo tit.
 e nel disc. 73.
 nel titolo de
 Testamenti.*

Quando dunque il punto si riduce alla volontà , sicche non vi sia il difetto della podestà , in tal
 2 caso , ancorche i Giuristi vi s' intrichino molto , dando varie regole , e distinzioni ; Nondimeno la verità è che non vi si può dare vna regola certa , dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto , dalle quali il prudente giudice col suo arbitrio dourà vedere , qual sia la volontà verisimile del disponente . B

B
*Nè luoghi
 sudetti .*

Mà quando essendo chiara la volontà , si pretenda il difetto della podestà ; Ancorche appresso
 3 quei ciuillisti , i quali alla scolastica caminano con la lettera delle leggi ciuili , si disputino molte questioni circa la viduità che dalle medesime leggi si è proibita ; Nondimeno questi possono dirsi oggidì trattenimenti delle scuole , e delle accademie , mà per la pratica del foro , questo difetto si restringe al caso che le condizioni , ouero i vincoli riguardassero il pregiudizio , oueramente la restrizione della libertà del matrimonio , ordinando che quello non si potesse fare , se non in vna certa età , ouero in vn certo luogo . ò pure se non con vn certo genere di persone , ouero col consenso di alcuni .

Et in ciò, conforme si discorre ancora nel libro decimoquarto nel titolo del matrimonio, si camina con la distinzione, che se la disposizione sia meramente volontaria di quello, il quale non auesse obligo alcuno di dotare, e che il peso sia apposto per via di condizione, ouero di qualità inuitatiua à questo premio, e guadagno, e non per via di pena, si possa fare, poiche se la donna vuole la dote è di douere che sia tenuta adempire tal condizione, come qualità necessaria, senza la quale può dirsi che la disposizione non si farebbe fatta, mentre potea colui non farla.

Mà quando si tratta di coloro, li quali abbiano l' obligo legale, senza però che vi entri la ragione, ouero il priuilegio della legitima, per la quale quello che si lascia fusse douuto anche senza che segua il matrimonio; Et in tal caso si camina con la distinzione, se la condizione sia discreta, in maniera che si possa adempire senza la totale restrizione della libertà del matrimonio, come per esempio se si fusse stabilita vn' età congrua, & onesta, secondo l'uso del paese, per vn prudente consiglio, stante che l'età più tenera sia più facile alla seduzione, & à far matrimonio men degno; Ouero che nel luogo, ò in quel genere di persone, al quale si sia fatta la restrizione, vi siano più persone eguali, con le quali si possa commodamente praticare la medesima libertà, Et in
tal

tal caso fia valida, & obligatoria la condizione, mà non già quando all' incontro cessino queste circostanze, conforme più distintamente si accenna di sotto nella materia matrimoniale; Nella quale si discorre ancora se contrauenendosi, debba esser luogo, ò nò alla restituzione in integro. C

C
Nel disc. 14.
del libro 14.
nella seconda
parte, e nel ti-
tolo de Testa-
menti nel dis.
73.

4 L'altra specie di vincoli, e di pesi è quella, che si suole mettere nell' istessa costituzione della dote, in occasione del matrimonio, e dè sponsali; Et in tal caso la decisione dipende più dal fatto, che dalla legge, cioè se la donna abbia validamente accettato i pesi, & i vincoli imposti, mentre se si possono mettere anche nelle robbe proprie, e libere, à fauore d' vn' estraneo molto più si possono mettere à fauore del padre, ò de parenti, e per conseguenza non entra l' ispezione, se la dote succeda, ò no in luogo della legitima, ouero se si sia costituita per necessità, ò per liberalità, mentre quando anche fusse veramente costituita delle robbe proprie della donna, sarebbe il medesimo; Che però in questo caso cade la disputa della volontà, cioè se questa vi sia, ò nò; E quando vi sia, vi cade l'altra della validità, per alcune solennità, le quali, ò dalla legge comune, ò più frequentemente dalli statuti, sono richieste nelli contratti pregiudiziali delle donne, e molto più quando vi concorresse ancora l'età minore; Ouero vi cade la disputa della lesione, sicche nell'

D
*Nel detto dis.
 155. di questo
 titolo.*

nell' vno, e nell' altro caso il tutto dipende dalle circostanze del fatto. D

Se poi non vi concorra tal consenso espresso, e
 valido, perche l'istromento, ò altra scrittura dotale
 5 si sia fatta con lo sposo, essendo assente la sposa,
 cōforme più frequentemente suol'occorrere; Et in
 tal caso entra primieramente la questione della
 volontà, ò dell'accettazione, cioè se la donna abbia
 accettato, ò nò, tali patti e vincoli; Et in ciò non
 vi si può dare vna regola certa, e generale, atte-
 so che, se bene alcuni credono che la donna nel
 contrarre il matrimonio, tacitamente venga ad
 accettare la costituzione della dote, con tutti li
 patti in essa contenuti, quando non vi concorra
 l'espressa contradizione, per la scienza che la
 legge ne presume; Tuttavia questa generalità
 non camina bene, per la ragione che le donne
 non sogliono badare ad altro, se non à quella par-
 te di dote che consiste nelli loro ornamen-
 ti, & adobbi, & in altri mobili donneschi;
 Et al più fanno la quantità, mà non sogliono
 sapere li patti, e le condizioni; Che però que-
 sta general presunzione della legge, sarà ben gio-
 ueuole, & operatiua quando vi concorrano degli
 altri amminicoli, & argomenti, dalli quali si de-
 suma la scienza e l'approuazione, mà sola è per
 se stessa, non sarà sufficiente per tal'effetto.

Quando poi cessi l'accettazione esplicita ò im-
 pli-

- 6 plicità della donna, ouero che questa essendo-
 ui, si abbia come se non vi fusse per la nullità, in
 maniera che il tutto dipenda dalla podestà del
 dotante, se potea metterui li patti, e li vincoli,
 de quali si tratta; Et in tal caso la determinazione
 dipende dalla qualità delle robbe date in dote;
 Atteso che se faranno proprie della donna, ouero
 che si debbano stimare per tali; Come per esemplo
 occorre quando la dote succeda in luogo della
 legitima, la quale deu'essere di sua natura libera, in
 tal caso il vincolo vien rescato dalla legge, quan-
 do però si faccia il caso della legitima, per la
 morte del dotante, mentre si possono verificare
 i patti, e li vincoli per il tempo che ancor viua il
 dotante obligato alla legitima; O pure si può
 7 sostenere il vincolo per rispetto che la dote sia
 eccedente, e maggiore del debito, in maniera
 che quel di più che si dia per liberalità e fuora
 dell' obligo, ricompensi il vincolo, ò il peso; Co-
 me per esemplo, se l' obligo della legitima sia
 di mille scudi, & il dotante ne dia mille e cin-
 quecento, ò più in questo riguardo, siche sia
 più espediente d' auere il più vincolato, che il
 meno libero, con casi simili; E per conseguenza
 non vi si può dare vna regola certa, e generale
 applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dal-
 le circostanze particolari del fatto, conforme più
 di-

E
Nel detto disc.
155. & anche
nelli disc. 90.
& 91.

distintamente si discorre nel Tealro in questo medesimo titolo. E

8 Gioua però molto se la donna in vita abbia fatto qualche atto esplicito, ò implicito, dal quale si caui argomento di diuersa volontà di volere la sua robba libera, e di non accettare il vincolo, poiche quando ciò non sia seguito, si camina con maggior morbidezza, e facilità, acciò il vincolo abbia il suo luogo per vna implicita approuazione, la quale più facilmente si presume in questo caso.

9 Facendosi li patti, assente la sposa, con lo sposo, il che più frequentemente suol' occorrere nel patto della renuncia all'credità, & alle successioni; Et in tal caso si suole disputare, se non volendo la donna approuare qualche si sia promesso dallo sposo, sia questo tenuto del proprio agli danni, & agl' interessi; Et in ciò, ancorche i Giuristi diano varie distinzioni, e particolarmente sopra la formalità delle parole, e delle clausule, dalle quali vada limitata la regola à fauore di quello il quale promette il fatto alieno, cioè che facendo le diligenze sia scusato, quando non vi si mettano certe parole ò clausole che in Roma dicono dell' *ita quod*, &c; Nondimeno in questa materia, si crede che sia più probabile, e più ragioneuole, che indifferentemente, anche senza le suddette parole, e clausole, le quali sono solite considerarsi, lo sposo

sposo sia tenuto del proprio , per la ragione del dolo, e della fraude, che con molta facilità si potrebbe commettere , colludendo il marito con la moglie nel fingere di fare tutte le diligenze possibili ; Quando però la promessa non contenga vn dolo presunto , il quale resulta da tal promessa la quale restasse inualida quando anche fosse fatta dalla medesima donna presente per ragione della lesione , conforme più pienamente e con maggiori distinzioni si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo ; Che però conuiene dire l' istesso che si è detto di sopra , cioè che non vi si può dare vna regola certa , e generale , applicabile ad ogni caso , dipendendo il tutto dall' vso comune del paese , e dalla congruenza della dote, per vedere dalla parte di chi sia l'inganno , & il dolo presunto , sicche resta manifesto l'errore di coloro , li quali in ciò caminano con le generalità in astratto, oueramente con le dottrine, le quali riguardino altri casi diuersi .

F

* *
* *

F

*Nelli dis. 62.
& 155. di
questo titolo, e
nel tit. del credito e debito
nel dis. 124.*

CAPITOLO NONO.

Dell' ordine, il quale si deue tenere
trà piu donne , le quali abbiano
l'istessa azione di esser dotate dalla
medesima persona , oueramente
dal medesimo patrimonio.

S O M M A R I O.

- 1 **T**Rà più donne quale si debba dotar prima.
- 2 Come si debba regolare l'arbitrio del Giudice.
- 3 Che cosa si debba fare se il dotante sia idoneo per
una solamente.
- 4 Del concorso trà la dote da costituirsi e l'altra da
restituirsi.
- 5 Dell'istesso concorso trà più dote per disposizione
dell'uomo.



CAP. IX.



ENtra parimente in questa materia l'istessa distinzione più volte accennata nelli capitoli antecedenti, trà l'obbligo di dotare, il quale nasca per la ragione del sangue, ò della carità dalla legge, e trà quello il quale nasca dalla disposizione dell'vuomo; Atteso che nel primo caso, quando vi siano più donne, le quali abbiano l'istessa ragione di domandare la dote dall'ascendente, ò da vn' altro parente, il quale sia ancora viuo, ouero sopra le robbe dell'ascendente già morto, conforme per il più suole occorrere sopra le robbe fideicomissarie; In tal caso, per vna certa somiglianza, entrerà l'istess' ordine, il quale si è accennato di sopra trà essi dotanti; Ouero più adeguatamente in questo caso si douerà attendere l'ordine della prossimità, e della successione ab intestato, non essendo ragioneuole, che vno auendo le proprie figlie da dotare, debba essere forzato à dotare le sorelle, ò le nepoti, mentre potrà dire di voler prima prouedere le proprie figlie, quando non sia così ben prouisto de beni di fortuna, che possa comoda-

mente fare l'vno, e l'altro; Maggiormente quando le proprie figlie, ouero le altre più attinenti, non fossero ancora in età nubile, nella quale fussero l'altre parenti più remote; Pure in ciò non si può dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto, da considerarsi dall' arbitrio del giudice.

E quindi segue, che nel giudice vi debbano concorrere li più volte accennati requisiti, cioè, di dottrina, d'integrità, e sopra tutto di giudizio, per potere adattatamēte interporre il suo arbitrio ben regolato dalle regole legali, e dall' equità accompagnata dalla ragione, mà non già dal proprio capriccio, ouero da quella sciocca equità, ò pietà, la quale offenda la giustizia; Poiche conforme più volte si è detto, la giustizia è la padrona, ouero la guida principale, e l' equità, solita esplicarsi col termine di pietà, ò di carità, è la serua, ouero la compagna, la quale deue seguitare la prima scorta; Giouando bene questa mistura per regolare il rigore della prima, mà non già per distruggerla.

Quando poi concorrano più persone di egual grado, e che il dotante sia idoneo à fare il tutto, mà con ordine successiuo, in maniera che possa costituire la dote à tutte, mà interpolatamente,

& in

& in progresso di tempo; In tal caso, la regola è, che si deue caminare con l'ordine dell'età; Quando però le circostanze del fatto non ne persuadano la limitazione, perche forsi conuenga per l'opportunità, collocare più presto la seconda che la prima, che però sopra ciò parimente non si può dare vna regola, certa, e generale, mà il tutto dipende dal più volte accennato prudente arbitrio del giudice, da regularsi dalle circostanze del fatto. A

A
Nelli disc. 6.
142. e 145. di
questo titolo.

La maggior difficoltà consiste nel caso che il dotante sia idoneo per vna solamente, come per
3 il più suole occorrere nelle robbe fidecommis-
sarie dell'ascendenti già morti, cioè se si debba con quello che vi sia, collocare quella di maggior età nubile, la quale sia in vrgente bisogno, senza riguardo dell'altre, le quali possono aspettare lasciandole all'aiuto della diuina prouidenza; O pure che quello che vi sia si debba repartire frà tutte; Et in ciò parimente non cade vna regola certa, e generale, dipendendo la decisione dalla qualità del fatto, cioè se all'altre resti altro modo probabile di esser prouiste, perche forse vi siano degli altri parenti, ouero all'incontro che la maggior nata, e la più nubile, auesse per l'altro lato non commune all'altre minori, azione ad vn'altro fidecommisso, o contro vn'altro dotante, in maniera che vi entrasse vna certa equità, mediante la
qua-

quale, la prima si debba posporre alla seconda; Mà quando tutto ciò manchi, e che le dotande abbiano vna egual ragione, sicche la differenza nasca dalla sola età, ouero dall' essere, ò non essere nubile, in tal caso le regole legali, vogliono che quello che vi sia, si debba ripartire frà tutte, come per vna specie di successione, così fingendo che fossero tutti egualmente maschi chiamati al fidecōmisso; Appunto come si è accennato di sopra nel cap. 5. che le donne si fingano maschi, e successori, all' effetto di assorbire tutto il patrimonio, se bisognasse per la loro dote, ouero all' incontro, che non possano pretendere più della propria virile con li maschi anche quando quella non bastasse per la dote congrua. B

B
Nell' istessi
luoghi accen-
nati.

E quanto al concorso della dote da costituirsi alli discendenti, con l' altra da restituirsi alle
4 mogli de discendenti maschi, se ne discorre di sotto nel capitolo vent' vno doue si tratta del concorso de creditor con la dote.

Nell' altra specie di dote douuta per disposizione dell' uomo, quando per sussidio di più donne chiamate per nome proprio, & appellatiuo, oueramente collettiuo, viene assegnata qual-
5 ch' annua entrata; In tal caso, cade il dubbio, se quella si debba anno per anno ammassare egualmente à comodo di tutte, ò pure che secondo l'ordine dell' età, ò del maggior bisogno, si debba

ca-

caminare gradatamente, prouedendo prima l' vna, e poi l' altra; E secondo quest' vltima parte, pare che assista la regola, ogni volta che le circostanze particolari del fatto non ne persuadano la limitazione, conforme più pienamente si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo; C

C
Nelli detti
disc. 6. e 144.

Et iui ancora si accenna, se essendosi fatto vn legato, ò vn altra disposizione à fauore di quella figlia di vna certa persona, la quale prima si maritarà, ò si monacará, s' intenda anche della seconda, ò terza, la quale si fusse prima maritata, ò monacata. D

D
Nell' istesso
disc. 6.

Come ancora, se trascurando la prima d' esigere quell' entrate decorse, con le quali si douea dotare, resti così pregiudicata in maniera che non debba impedire la seconda nell' annate future,

dipendendo ciò in gran parte dalle circostanze del fatto, conforme iui parimente si accenna, e per conseguenza non vi si può dare

vna regola certa, e generale. E

E
Nell' istessi
luoghi.



CAPITOLO DECIMO.

Della tassa della dote congrua, e di
paragio, come si debba fare,
e quando si dica con-
grua, ò nò.

SOMMARIO.

- 1 **I**N questa materia non si dà regola certa.
- 2 **C**ome si debba regolare la dote congrua.
- 3 *Se debba attendersi la legitima.*
- 4 *Che non si dia misura certa.*
- 5 *Non vi è necessità di dotare tutte egualmente, che si dichiara.*
- 6 *A che fine si debbano considerare le regole generali.*
- 7 *Se la tassa fatta senza effetto sia obbligatoria, sicché non si possa minuire.*
- 8 *Si dichiara la regola che la dote già costituita non si possa minuire.*
- 9 *Della tassa delle doti delle monache.*
- 10 *La tassa fatta con effetto cioè per un matrimonio non si minuisce.*

Si

11 *Si dichiara come e quando ciò camini.*

CAP. X.



Ncorche sopra ciò i Giuristi si fiano molto affaticati, dando diuerse regole, e distinzioni, con la solita varietà dell' opinioni; Nondimeno pare che questa sia vna fatica vana, e per conseguenza si crede che sia vn' error manifesto quello dè giudici, ò de confeglieri, nell' attaccarsi alle dottrine generali, ouero alle decisioni fatte in alcuni casi, e con queste stabilire vna regola applicabile ad ogni caso, poiche realmente questa si dice vna questione di fatto più che di legge, la quale non riceue vna regola certa, mà vā decisa col prudente arbitrio del giudice, il quale si deue regolare dalle circostanze indiuiduali di ciascun caso.

2 Atteso che se bene le regole, ouero le tradizioni comuni sono, che la tassa della dote congrua vada regolata dalla qualità, così della donna, come dell' uomo, e dalla quantità del patrimonio di quello, il quale deue dotare, col riguardo ancora se sia dote sussidiaria, come è quella, la quale si caua dal fidecómisso, perche nõ deu'essere
Tom. 6. della dote. O di

3 tanta lautezza , come quella douuta dal padre; Et anche dall' vso generale del paese , e molto più dall' vso particolare di quella casa , ò fameglia, e particolarmente dal numero de figli ; Auendo anche riguardo alla mutazione de tempi , essendo riprouata l' opinione di coloro , li quali credono che la tassa della dote vada regolata dalla tassa , che la legge hà fatto della legitima douuta alli figli , mentre in vita non si dà legitima , mà si attende la congruità , la quale per vn comune vso di parlare è solita spiegarli col termine , ò col vocabolo di paraggio , cioè quello che sia solito darsi alle sue pari .

4 Tuttaua queste generalità difficilmente , à pigliarle così in astratto si possono ridurre alla pratica , atteso che non è possibile il pigliare le misure così giuste nelli matrimonij , e che in tutti si scorga vna totale egualità , & vna tassa vniforme di dote, insegnando la pratica cotidiana molto frequente , che ad vn' istesso padre conuiene , secondo le congiunture, maritare le sue figlie con inegualità notabile di dote , per la diuersa qualità de mariti , ouero per la mutazione dello stato del padre , ò de parenti ; Conforme particolarmente si vede alla giornata nella Corte di Roma , la quale forse più che d' ogn' altra è vn Teatro continuo degli alti bassi .

Che però la legge ragioneuolmente hà deter-

minato che non abbia il padre, ouero vn altro maggiore, l'obbligo di trattare tutte le figlie ò descendenti, con vna totale egualità, nè perche abbia dato più dote ad vna figlia, e meno all'altra, possa questa pretendere supplemento alcuno, bastando che se le sia data la dote cōgrua e di parag-
gio, secondo il matrimonio che si sia fatto.

5 E se bene alcuni vanno considerando, che non deue essere in arbitrio del padre, ò di vn'altro dotante, collocando inegualmente la donna con minor dote, esimersi dall'obbligo che gli s'ouera, e fare questo pregiudizio à quella la quale douea
essere più degnamente collocata, conforme le sue pari, per il che vanno dicendo che ciò non ostan-
te le sia douuto il paraggio; Nondimeno ciò si crede vn'error chiaro, mentre basta dare la dote à proporzione del matrimonio, secondo la quali-
tà del marito, restando alla figlia, ò ad altra de-
scendente la ragione della successione, ò della legittima, quādo questa non sia tolta dallo statuto, douendosi dolere di se stessa, che abbia accon-
sentito ad vn matrimonio ineguale, mentre que-
sto non si potea fare senza il suo consenso, stan-
te che; per la disposizione de Canonì, e più
chiaramente per quella del Concilio di Trento,
si gode vna total libertà, nè al padre, ò ad altri
maggiori si concede quella forza che gli daua la
legge ciuile. Essendo veramente cosa troppo du-

ra, e contraria al gouerno della Republica, che ad vn padre carico de figli non si debba render lecito di liberarsi da questo peso, cō quel minor incomodo che possa nel collocare le sue figlie à persone le quali, ò per l'autorità di esso padre, ò per la nobiltà, ò per altri rispetti si contentano di poca, ò di nessuna dote; Ogni volta che le circostanze del fatto non portino seco vn dolo manifesto del padre, per il quale debba entrare l'ufficio del giudice per qualche supplezione, ò almeno per i più commodi alimenti in caso d'insufficienza del marito, durante quel matrimonio; Mentre quando quello sia sciolto, e la figlia ne volesse contrarre vn'altro eguale, in tal caso le giouerà la suddetta considerazione, cioè che il mancamento del padre nel primo non le deue pregiudicare, à potere chiedere la dote congrua, e di paraggio per l'altro.

Come anche possono bene stare assieme, chè in alcune donne, ancorche degnamente maritate, la dote di paraggio sia molto minore di qualche sia in altre del medesimo paese, e di egual nobiltà, anzi d'vn'istessa casa, nella quale vi sia la consuetudine dè maggiori, per la disparità de beni di fortuna, ouero per quella del numero dè figli, non douendo esser eguale la dote di quella figlia, la quale sia vnica, ouero che abbia pochi fratelli, ò sorelle, à quella che conuenga all'altra d'vna

fameglia numerosa; Potendo anche nascere l'inegalità dalle fattezze del corpo, ò dalli costumi, e dalle doti dell'animo, e da altre accidentali circostanze, per le quali conuenga che la dote, in persone di egual nascita, ò di condizione, debba esser notabilmente ineguale.

Che pero resta fermo, che sopra ciò non si può dare vna regola certa e generale, poiche quelle generalità che si vanno considerando dà
 6 Giuristi, più pienamēte accennate nel Teatro, sono bene considerabili, come vna scorta per la quale deue caminar il giudice per regolare il suo arbitrio, principalmente considerando le circostanze del fatto, ma non necessarie, e precise. A

Credono alcuni (con troppo indiscreto rigore) che la tassa fatta dal padre, ò da vn' altro maggiore vna volta in occasione di vn matrimonio, il quale non abbia auuto l'effetto, ouero in qualche disposizione, non si possa più diminuire; Come per esempio; Il padre credendo di morire, nel suo testamento lascia alle figlie per dote vna certa somma, mà dopoi non morendo di quell'infermità le marita, ò le fa monache in vita cō somma minore; Ouero, in occasione di trattare vn matrimonio di sua sodisfazione, si fanno li capitoli con qualche maggior dote, mà dopoi, non auendo quel matrimonio auuto effetto, ne segua vn' altro con dote minore.

A
 Di tutto ciò
 si discorre nel
 disc. 144. &
 anche nel dis.
 2. di questo
 libro.

Que-

Questa opinione però contiene vn' errore manifesto & vna cosa troppo lontana da ogni ragione, e dall' vso comune, mentre quella è vna destinazione imperfetta, e con vn certo presupposto, il quale poi cessa; Che però non si sà vedere con qual fondamento questa tassa resti inalterabile; Ogni volta che ciò non sia seguito per via di donazione valida e perfetta tra viui, e di sua natura irreuocabile; Atteso che le doti si costituiscono maggiori, ò minori, secondo la qualità de' mariti, & ancora secondo la contingenza de' tempi, ouero per qualche portano le opportunità; E particolarmente, quando vn padre di famiglia crede di morire, in tal caso, con molto giudizio, cerca di stabilire alle figlie qualche dote maggiore di qualche egli gli darebbe in vita, quando la sua protezione, ò altra qualità si può dire che sia parte di dote, conforme insegna la pratica cotidiana.

Che però l' assunto legale, che la dote vna volta costituita, non si possa diminuire, quando lo stato del padre non abbia riceuuto alterazione
8 alcuna (mà non già quando questa sia seguita, e per la quale puol' esser luogo alla diminuzione, & anche all' aumento) camina quando la dote abbia già auuto il suo effetto per vn matrimonio, il quale dopoi si sia disciolto per morte, ouero per legitimo diuorzio, siche bisogni la nuoua dote

dote per contrarre vn'altro matrimonio, mà non già quando sia vna semplice destinazione imperfetta, poiche in questo caso, è vn' assunto senza ragione alcuna. B

B
Nelli dif. 144
e 152.

9 La tassa dunque vniforme si stima solamente quella, la quale si dà nelle doti delle monache, atteso che si dice congrua quella dote la qual' è solita darfi al monastero, e questa è vniforme, poiche tanto si paga dalla nobile, quanto dall' ignobile, ouero così dalla più ricca, come dalla meno prouista de beni di fortuna; Eccetto quei casi particolari, nei quali per ragione d' essere sopra-numeraria, ò terza sorella, ouero corrotta, bisognasse dare la dote duplicata, ò in altro modo maggiore dell' ordinario; Ouero all' incontro che per virtù personali, ò per merito dè maggiori i quali siano stati benefattori, ò fondatori del monastero sia ammessa minore del solito, il che occorre per accidente come vna limitazione della regola, la quale così dispone, in maniera che se la figlia d' vn Principe, ouero di vn signore grande, alla quale, volendosi maritare, conuenisse vna dote di cento, e più mila scudi, elegga di farsi monaca, in tal caso la sua dote congrua, e di paraggio, farà quella ch' è solita darfi al Monastero, ancor che fusse di scudi mille, e meno.

Tuttauia la qualità della persona, nella nobiltà,

ouero nella ricchezza, anche in questo caso cagionerà qualche disuguaglianza, poiche se bene qualche si puol dare al Monastero sotto nome di dote, deu'essere in vna somma vniforme per tutte, Nondimeno nelle spese, & anche in quell'annua vitalizia prestazione, che si suole assegnare alle monache per l'occorrenze straordinarie, vi si scorge qualche differenza notabile, mentre altra è l'entrata che si dia ad vna monaca di condizione priuata, e di ordinaria fortuna, di quella che si dia ad vna monaca signora, poiche conforme si è più volte accennato di sopra, queste spese, ò entrate rispettiuamente si dicono ancora dote. C

C
Nel detto dis.
144. e nel 167

- 10 Quando poi non si tratta di nuoua tassa, ma che sia dote già altre volte costituita con l'effetto del matrimonio, il quale dopoi si sia disciolto, fiche per il nuouo matrimonio, si tratti di costituire vna nuoua dote; In tal caso, entra solamēte la ragione del dubitare, quādo si tratta di quella dote, la quale secondo le distinzioni accennate nel capitolo seguente, si dica profettizia vera, come costituita dal padre, in maniera che disciolto il matrimonio, quella ritorni al medesimo padre, per via di cōsolidazione dell'antico dominio, e come per vna specie di postliminio; Mētre quādo sia dote la quale si dice auuentizia, ò profetizia impropria, in tal

tal caso, non entra la suddetta questione, stante che il dominio si acquista perfettamente alla donna da principio, importando poco, se il matrimonio si sciogla, o se si voglia maritare di nuouo o nò.

Nel suddetto primo caso dunque, la regola generale data dalla legge stà riceuuta, che la dote vna volta costituita, non si possa più diminuire; Et all' incontro la figlia per l' altro matrimonio non ne possa pretendere l' aumento; Ben si che questa regola in pratica hà dell' ideale, mentre dipende la decisione dalle circostanze particolari di ciascun caso, in maniera che non facilmente vi si puol dare vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, poiche la medesima legge la limita quando vi concorra l' alterazione dello stato primiero, in bene, o in male così nella robba come nella dignità, o in altre accidentali circostanze. D

D
Nel dis. 152.

Gioua ben si la suddetta regola acciò che il padre, non concorrendoui giusta causa di mutazione di stato, per auarizia, non possa deteriorare la condizione della figlia con fare vn matrimonio men degno per causa di minor dote; Et all' incontro (come si è detto di sopra) quando il primo fusse stato men degno con minor dote di quella che importasse il paraggio, potrà ben la figlia dire di voler fare il secondo matrimonio degno, e di volere la dote di paraggio.

O pure, se auendo la figlia fatto il primo matrimonio degno, & eguale con vna dote di paraggio, e dopoi, senza il consenso del padre facesse vn matrimonio indegno, & ineguale, in tal caso farebbe vna manifesta irragionevolezza il volere forzare il padre à darli la prima dote; Che però realmente tal questione si deue dire piu di fatto che di legge, sicche manifesta resta l'inezia di coloro li quali con la sola generalità della sudetta regola, dicono che la dote non si possa diminuire indifferentemente in ogni caso, senza badare alle circostanze de casi come sopra.

Con la medesima inezia vogliono alcuni, che se la figlia per occasione di vn matrimonio carnale degno & eguale, oueramente maggiore, auesse auuto dal padre la dote di paraggio, & anche eccedente, e che dopoi essendosi quello sciolto, elegga di farsi monaca, per il che vi basti vna dote molto inferiore, come occorre particolarmente trà signori e nobili qualificati, che tuttauia il padre resti debitore della prima dote, in maniera che l'eccesso si acquisti al monastero, ouero che resti à libera disposizione della figlia, **Mà** ciò non hà fondamento alcuno di ragione, bastando che il padre sodisfi al suo obbligo di prouedere bene la figlia in quello stato ch' elegge, douendosi tal' assunto intendere nel suddetto caso, che il do-

dominio della dote si sia da principio perfettamēte acquistato alla donna, siche sia dote auuentizia con il di più che sopra questa materia della tassa si accenna nel Teatro E, non essendo facile, ne cōgruo il ridurre à questa cōpédiosa moralizzazione tutte le minuzie, e le freddure de Giuristi, le quali cagionerebbero più tosto vna confusione per i non professori.



E
Nelli de ti
cif. 144 e 152



CAPITOLO XI.

Dell' espressa , ò della presunta proua della costituzione della dote; Et in qual nome, oueramente con quali robbe s' intenda fatta , e con qual' animo ; E da che dipenda la natura della dote , cioè quando sia auuentizia , e quando profetizia ; E degli effetti , che da ciò risultano .

S O M M A R I O .

- 1 **L** A dote del primo matrimonio s' intende data per il secondo
- 2 Se l' istesso camini in caso di nullità del primo , ò di diuorzio .
- 3 Del matrimonio putativo , e suoi effetti .
- 4 Si dichiara la regola data nel numero primo .
- 5 Se nel secondo matrimonio s' intenda dato in dote anche l' aumento .

- 6 Se la sola destinazione della dote basti nel primo matrimonio .
- 7 Della proua della costituzione della dote .
- 8 Di quali robbe s' intenda costituita .
- 9 Se la dote data per uno, vada à conto dell' altro .
- 10 Quando la donna s' intenda dotata del suo , ò di quello del dotante , ouero se sia profetizia , ò auuentizia .
- 11 Degli effetti che da ciò risultano .
- 12 Quando l'erede , ò il tutore , ò altro amministratore , s' intenda obligato del proprio .



C A P. X I.



I

Vanto alla proua della costituzione della dote, si deue distinguere, trà il primo, & il secondo matrimonio; Attesoche quando si tratti del secondo, il quale si faccia da vna vedoua, dopoi sciolto il primo, per il quale già fù costituita la dote; In tal caso, ancorche non vi concorra la nuoua costituzione, nondimeno vi entra la regola legale, che la prima dote s'intende anche costituita per l'altro, poiche se bene la legge propriamente stabilisce questa regola, nel caso che il matrimonio si disciolga per il diuorzio; Tuttauia comunemente stà riceuuto l'istesso, anche, quando si sciolga per morte dell'vuomo, mentre oggidì trà cattolici, presupposta la validità del matrimonio, non si può dare il caso di questo diuorzio vero con la libertà di far' altro matrimonio, quando il primo sia già consumato, potendosi con autorità pontificia, la qual' è solita d'interporfi per giuste cause, ciò praticare, quando si tratti di matrimonio rato solamente, il che però occorre molto di raro. A
Può bensì adattarsi qualche si dispone della legge

A
Nel libro 14.
nel titolo del
matrimonio
nel disc. 9.

ge ciuile nel caso del diuorzio anche oggidì al
 caso, che il primo matrimonio si disciolga per ca-
 3 po di nullità, atteso che se bene, scouerta, e di-
 chiarata la nullità, ne segue che realmente mai vi
 sia stato il matrimonio vero, e per conseguenza
 ne meno vi sia stata la vera dote, sicche l' vno, e
 l' altro si dice putatiuo; Tuttauia pare che si deb-
 ba dire l' istesso, mentre in molte cose la dote pu-
 tatiua dalla legge viene stimata come la vera; Anzi
 l' istesso matrimonio putatiuo, quando sia di buo-
 na fede, e non peccaminoso, produce molti ef-
 fetti del matrimonio vero, e particolarmente
 quello della legitimazione de figli, conforme in
 occasione de priuilegi dotali, se debbano com-
 petere, ò nò alla dote putatiua, si discorre di sot-
 to nel capitolo vent' vno, & altroue.

Ben si che questa regola, che la dote del primo
 matrimonio, senz'altra dichiarazione, s' intende
 4 costituita per il secondo à tutti gl' effetti, anche
 à quello de lucri, importa vna semplice presun-
 zione legale, la quale però cessa, quando vi sia la
 proua contraria, non solamente espressa, mà anche
 presunta, ò congetturale; Et anche s' intende
 dell' vltimo, ouero del più prossimo matrimo-
 nio à quello di che si tratta, non badandosi alli
 precedenti; Quando però l' vltimo non fusse con-
 tratto senza dote, perche in tal caso si attenderà
 quello che sia l' vltimo con la dote.

Cade ancora la questione, se s'intenda per il secondo matrimonio dato anche l'aumento provenuto da lucri dotali del primo; Et in ciò si
 5 scorge qualche varietà d'opinioni, che però conuiene seguitare quella opinione, la quale sia riceuuta nè tribunali del paese doue cada la questione; Rare volte però occorre che ciò si riduca al solo punto di ragione, essendo solito concorrerui degl'argomenti, e particolarmente quello dell'offeruanza, à quali si deue deferire, essendo questa vna questione più di fatto, e di volontà che di legge, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. B

B
 Nel dis. 151.
 e nel supplemento.

Quando poi si tratti del primo matrimonio, in maniera che non preceda alcuna costituzione
 6 di dote effettuata, in tal caso, ancorche alcuni credano che la sola destinazione, che per esempio se ne sia fatta dal padre ò da altri parenti della donna in testamento, ò in altra disposizione, ouero quella che si fusse fatta in occasione del trattato di vn' altro matrimonio non effettuato, debba à ciò bastare; Tuttauia questa opinione non ha fondamento alcuno probabile, attelochè la costituzione deu' essere speciale per quel matrimonio. Giouerà bensì questa circostanza per vn grand' argomento, in maniera che con molta maggior facilità, e con argomenti minori ne risulti la proua, la quale generalmēte è necessaria,
 Non

7 Non hà però questa proua vna certa forma determinata dalla legge, siche può farsi, per qualunque specie, come in ogn' altro contratto indifferente; Anzi è proua più priuilegiata, e più facile, in maniera che basti anche quella, la quale negli altri contratti non farebbe totalmente perfetta, che però senza dubbio bastano le presunzioni, e gli argomenti per la verisimilitudine, la quale nasce dall' vso comune. C

C
Nel dis. 150.

E se bene credono alcuni che questo sia vn priuilegio della dote; Nondimeno è vna credulità erronea, non trouandosi dalla legge dato alla dote tal priuilegio, mà ciò nasce dalla sudetta ragione della verisimilitudine, cioè che se bene si può dare il matrimonio senza la dote, tuttauia per l' vso più comune, e più frequente ciò non è solito, e per conseguenza è vna cosa verisimile, la quale facilmente si presume, che però ogni poca proua basta.

Quali poi siano gli argomenti e le congetture, che bastino, non vi si può dare vna regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari del fatto, secondo le quali per la qualità delle persone, e delle robbe, e per la diuersità degli vsi de' paesi, in vn caso possono bastare le minori, & in vn altro se ne deuono desiderare maggiori.

8 Mà se nell' vno, ò nell' altro modo costi della dote già costituita dal dotante alla donna, la quale abbia del suo, in tal caso entrano più questioni,
Tom. della dote. Q e par-

e particolarmente in quali robbe si presume data; Ouero quando anche apparisca di quali robbe sia data, e che animo ciò sia seguito, e quali effettine risultino; Et in ciò si distinguono tre forte di persone, cioè, il padre legittimo, e naturale; Gli altri dotanti, li quali siano dalla legge, o dall'uomo obligati à dotare; Et vn' estraneo totale, il quale non abbia obligo alcuno.

Nel padre la legge presume che abbia promesso, e costituito la dote del suo, ancorche la figlia auesse robbe proprie amministrate dal medesimo padre, come per il più sono le robbe della madre già morta, e ciò per la ragione che il padre sia obligato à dotare la figlia ancorche sia ricca, e prouista; E se bene questa ragione non hà molto del probabile, conforme di sopra si è discorso, tuttaua perche stà comunemente riceuuta, bisogna attenderla.

Anzi viene ampliata con qualche indiscrezione, cioè, che quando anche il padre si dichiari di dare la dote, così delle robbe sue, come di quelle della madre, e dell' altre proprie della figlia, tuttaua, ciò si debba intendere solamente in quel di più ch' eccedesse la dote congrua, alla quale egli sia obligato, sicche, se la somma data corrispondesse alla dote da lui douuta di paraggio, in tal caso questa espressione si debba auere per non fatta,

Que-

Quest' assunto però si crede che abbia poco del probabile, parendo repugnante ad ogni legge positiva, e naturale, che nelli cōtratti, e negli altri atti voluntarij, debba vno restar obligato più di quel che abbia auuto in animo di fare; Che però l'obligazione della legge potrà ben' oprare, che la figlia abbia l'azione à chiedere il di più, quando il padre le abbia voluto dare meno di quello à che era tenuto, mà non già che, dichiarando egli l'animo suo, questo debba essere in contrario; E per conseguenza trattandosi di questione di volontà, si debba questa principalmente attendere, non solamente quando sia chiara, & espressa, mà anche quando sia presunta, perche lo porti la verisimilitudine, e particolarmente quando si tratti di persone idiote, le quali non auēdo riguardo à queste sottigliezze ò cabale legali, credono di dotare le figlie parte con le robbe loro, e parte con quelle delle medesime, non auendo mai animo di obligarsi all' vna, & all' altra, fiche si deue attendere la sostanza di questa volontà, senza stare su la formalità delle parole, oueramente delle regole generali della legge, & alle sottigliezze d'alcuni Giuristi. D

Negli altri dotanti, i quali abbiano l'obligo sussidiario; La regola stà in contrario, cioè che quando espressamente non dicano di dotare del proprio, s'intenda che ciò facciano come per vna

D
Nelli dis. 29.
e seguenti. e
153. & 154.
& in altri luoghi
accennati.

specie di amministratori della donna, in nome, e delle robbe della quale la dote s'intenda costituita, ancorche il dotante non abbia titolo alcuno di amministrazione, mà che faccia l'atto per vna certa legge di conuenienza, cioè che non stādo bene, che la sposa per se stessa tratti col futuro sposo, lo faccia egli, mentre in dubbio non si deue presumere la donazione, e che si sia voluto dotare del proprio quella donna, la quale già sia prouista del suo. Siche quando anche il dotante si obbligasse in nome proprio, ouero che de fatto desse denari, ò robbe, che non fossero della donna, mà proprie (come alle volte occorre per la dote delle monacande) perche la zitella aurà de beni stabili, e per la dote vi bisogna il deposito del denaro contante, conforme li decreti della Sacra Congregazione; In tal caso, quando non vi siano argomenti della volontà di donare, si presume che ciò si sia fatto per maggior sicurezza del marito, come per vna specie di sicurtà; Ouero che si sia dato quel denaro per rimborsarsene da i beni della donna, ò per computarlo in quello che il dotante à lei douea.

Et in somma, ancorche li Giuristi in questa materia s'intrichino molto con varie distinzioni, e considerazioni, e con non poca varietà d'opinioni frà loro, conforme si accenna più distintamente nel Teatro, in maniera che cagionerebbe confu-

fusione, il referire il tutto; Nondimeno questa è parimente vna questione più di fatto, e di volontà che di legge, e per conseguenza non vi si può dare vna regola generale applicabile ad ogni caso, douendo la decisione esser regolata dalle circostanze del fatto, dalle quali conuiene cauare la sostanza della verisimile volontà senza badare alle sottigliezze ò all'inezie de leggisti. E

E
Nell' istessi
disc. 28. con
più seguenti e
153. e 154.

9 L'istesso camina sopra l'altra questione, quando per esempio, vn auo, ò vn' auia dota la nepote, in riguardo del figlio, e rispettiuamente del padre della dotata, se ciò s'intenda fatto in riguardo del proprio padre in maniera che se gli debba imputare nella sua legitima, ouero se debba entrare l'imputazione, ò la collazione pregiudiziale alla medesima dotata nella successione del dotante, dipendendo il tutto dalla qualità del fatto, e se la dote sia data con quest' animo, conforme in dubbio si presume, ouero con animo di donarla per merito, ò per affezione personale come se fusse vn estraneo; Che però in occorrenza bisognerà ricorrere alli professori, & à qualche se ne dice nel Teatro, non essendo materia facilmente moralizabile per la capacità de non professori. F

F
Nell' istessi
disc. 29. 153. e
154

10 Quindi nasce il conoscere la natura, ò la qualità della dote, se sia profetizia ouero auuentizia, poiche auuentizia generalmente si dice, ogni e qualunque dote, la quale non abbia natura di pro-

profettizia vera, da chiunque, e da qualsivoglia beni sia costituita; E la profettizia è quella la quale consiste nella dote data dal padre, o dall'auo paterno immediato, il quale perciò occupi il luogo di padre, ancorche mancasse il requisito della patria potestà, senza la quale non si dà il peculio profettizio nelli figli maschi, & anche nelle femine fuori della dote, nella quale si scorge questa specialità, che si dice dote profettizia quella che si dia dal padre, anche quando la figlia non sia sotto la sua potestà; Ogni volta però che non si sia costituita la dote per via di donazione perfetta, e valida, poiche in tal caso muta natura, e diuenta auuentizia, ouero come altri dicono profettizia impropria che vol dire l'istesso.

O pure quando il padre dotando la figlia, riportasse dalla medesima a suo fauore, o di altro, a sua contemplazione, la solita renunzia dell' eredità, e delle succeffioni, e di altre ragioni, le quali gli spettino, o che in auenire gli possano spettare, poiche in tal caso la donna si dice dotata con le robbe proprie, mètre quelche se le dà, viene stimato vn prezzo, ouero vn premio delle succeffioni, e delle ragioni renunziate. G

G
Nel detto dis.
154. & anche
nel supple-
mento.

Benfi che ciò v'è inteso, quando siano ragioni, o speranze tali, che quello che si dia, si possa dire vn prezzo condegno, & equiualente; Mà non già quan-

quando sia renunzia fatta per vna certa vſanza ;
 particolarmente ſecondo l'vſo d'Italia , confor-
 me più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro . H

H
*Ne luoghi ſu-
 detti .*

¹¹ Gli effetti dell'eſſere profettizia ſono molti, e
 particolarmente è quello della reuerſione al pa-
 dre con la conſolidazione nel ſuo patrimonio, con
 la totale proibizione della figlia di poterne diſpor-
 re, conforme ſe ne diſcorre di ſotto nel capit. 22. I

I
*Nelli diſ. 28.
 e 154.*

¹² Quando poi la promeſſa della dote ſi faccia
 dall'erede del padre, ò di altro obligato à dotare,
 in tal caſo entra il dubbio, ſe ſ'intenda obliga-
 to del proprio, in maniera che non gli ſuffraghi il
 beneficio dell'inuentaro; Et in ciò non ſi può
 dare vna regola certa e generale, atteſoche la de-
 ciſione dipende dalle circonſtanze del fatto, con-
 forme le diſtinzioni accennate nel Teatro. I

L'iſteſſo ſi dice circa le promeſſe, le quali ſi fac-
 ciano dalli tutori, e da curatori, ò procuratori, e
 ſimili, dipendendo parimente il tutto dalla qua-
 lità della promiſſione, e da altre circonſtanze, dal-
 le quali ſi deue argomentare quale veramente
 ſia ſtata la volontà del promittente, mentre fa-
 rebbe troppo noioſa digreſſione il diffonder-
 uiſi. K

K
*In detto diſc.
 154.*

CAPITOLO XII.

Quando la dote si dica di specie , ò uero di quantità, e se le robbe si siano date stimate , ò inestimate , e degli effetti che da ciò risultano .

S O M M A R I O .

- 1 **D** Egli effetti che risultano dall' esser date le robbe estimate .
- 2 Come si conosca quando sia specie , ò quantità .
- 3 La dote si può trasmettere da specie à quantità , ò da quantità à specie, e che cosa per ciò si ricerchi .
- 4 Degli effetti che da ciò risultano .
- 5 Di qual colpa sia tenuto il marito nelli beni dotali .
- 6 Se e qual sorte di dominio ò possesso abbia il marito nelli fondi dotali .



C A P. X I I.



Questo è vno di quei punti, che nella materia dotale si sogliono più frequentemente disputare nel foro, per gli effetti notabili, che da esso risultano, e particolarmente circa l'aumento, o la diminuzione, la quale occorresse nelle robbe date in dote; Atteso che, quando siano date come specie inestimata, in tal caso, il dominio resta in potere della donna, e per conseguenza della medesima sarà ogni aumento, o diminuzione, che apportasse il caso; Et all'incontro, quando la dote consiste in quantità, in maniera che le robbe siano date estimate, l'effetto suddetto dell'aumento, o della diminuzione ridonderà in utile, o rispettiuamente in danno del marito; Per quella ragione, che in questo caso si finge, che il marito come vn terzo abbia comprato dalla donna, ouero dal dotante le robbe date in dote per vn certo prezzo, il quale immediatamente se gli sia dato con vn diuerso titolo di marito, in pagamento del credito dotale, il quale consiste in quantità; E per l'istessa ragione risultano gli altri effetti, de quali si discorre nel *Tom. 6. della Dote.*

R

ca-

capitolo seguente, sopra la proibizione di dare in dote alcuni beni proibiti di alienare, ouero sopra l' inabilità della donna, ò di altro dotante, d'alienare i suoi beni senza certe solennità, conforme nel sudetto capitolo seguente si accenna.

Per conoscer dunque, quando la dote si sia costituita nell' vna, ouero nell' altra maniera, i Giuristi non poco s' intricano con gran varietà d' opinioni, e con molte regole, e distinzioni, quasi che fusse vn mero articolo legale, sicche conuen- ga d' esaminare quale sia la più vera opinione, conforme più diffusamente si accenna nel Teatro, nel quale si referiscono diuerse opinioni & anche le regole, e le distinzioni che sopra ciò si danno, delle quali parimente non è facile senza qualche confusione discorrere distintamente, e per minuto.

Si crede però, che questa sia vna fatica inutile, la quale non serue ad altro, che à confondere il Mondo, & à riempirlo d' equiuoci, sicche vi si scor- ga vna delle solite inezie de legulei, mentre in effetto questa è vna questione più di fatto, e di volontà, che di legge, e per conseguenza si crede che sia vn manifesto errore il volere con le massime e con le distinzioni generali date dà Dottori stabilirui vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, essendo più vero che dalle circostanze particolari di ciascun caso, anche per via di presunzioni e di argomenti, si deue cercare di

cauare quale sia stata la verisimile volontà delle Parti; Che però quelle regole generali, le quali sopra ciò si dāno; E particolarmente sopra la forma delle parole, e se la costituzione della dote cominci dalle quantità, ouero dalle robbe; O pure se si dica per fondo dotale, ò nò, con altre simili solite freddure, si debbano bene auer' in considerazione per vna certa scorta, ò lume, col quale si deue regolare l' arbitrio del giudice, all' effetto di pesare la releuanza degl' argomenti, e delle congetture, che si portano da vna parte, e dall' altra, siche in dubbio la bilancia debba traboccare à quella parte, alla quale assistano queste generalità; Mà non già che in loro si possa fare vn certo, e determinato fondamento, ouero che con le decisioni e con le dottrine, le quali parlano di alcuni casi particolari, si debba caminare alla cieca per decidere ogni altro caso, senza badare alla diuersità, la quale per piccola che sia fa diuersificare di gran lunga la disposizione legale. A

A
Di tutto ciò se
tratta nelli
disc. 55. e se-
guenti e 158.
di questo tit.

3 E perche la legge non proibisce la mutazione della qualità della dote, anche durante il matrimonio, cioè che se da principio sia stata costituita in quantità, si possa conuertire in specie, ouero all' incontro da specie in quantità, quando però vi concorrano il consenso, e l' vtilità della donna; Quindi li Dottori si vanno diffondendo molto con la solita varietà delle opinioni se, e quando ta-

le innouazione, ò trasmutazione s' intenda fatta ò
 nò; Mà pariméte essendo vna questione più di fat-
 to, e di volontà, che di legge, non vi si può dare
 vna regola certa, e generale, fiche si stima errore
 il volere ciò stabilire con le proposizioni ge-
 nerali, bisognando vedere quale veramente sia la
 volontà delle Parti; Atteso che quando questa sarà
 chiara, entrerà l' ispezione dell' vtilità, e quando
 sia dubbia, giouerà molto vedere, se l'atto sia vti-
 le alla donna, ò nò, per la regola che la volontà
 deu' essere misurata dalla potestà, mentre più
 facilmente si presume fatto quello che si potea, e
 ch' era espediente di fare, che all' incontro non si
 presume quando l'atto si possa dire in qualche
 modo mal fatto. B

B
*Nell' istesso
 disc. 154. &
 in altri accen-
 nati.*

Quando dunque, nell' vno, ouero nell' altro
 modo, si sia già stabilito, che la dote consista in
 4 specie, quindi risulta l'accennato effetto, cioè che
 il dominio sia della donna per ogni caso di vtile,
 e di danno, il quale nasca dal caso, in maniera che
 non vi sia la colpa del marito, il quale per alcuni
 effetti viene stimato dalla legge padrone, e pos-
 sessore delle medesime robbe con vn certo domi-
 nio, che da alcuni si dice vtile, e da altri sub-
 alterno, per la percezione de frutti, e degli emo-
 lumenti, così borsali, come onorifici e pre-
 minenziali; Mà nel resto, attendendo la so-
 stanza delle cose, v'è regolato come vna specie di

am-

5 amministratore legale , ouero di vsufruttuario ,
 quanto all' obbligo di coltiuare , e di amministra-
 re bene le robbe da diligente padre di fameglia , e
 di esser tenuto d' ogni deteriorazione colposa ,
 della quale il legale amministratore sia tenuto , il
 che dipende dalla qualità del fatto ; Che però , se
 bene li Giuristi , e particolarmente li scolastici , dal-
 li quali sogliono copiare alcuni pratici , vanno
 6 disputando diuerse questioni , se e qual sorte di do-
 minio , ò di possesso sia quello del marito ; Non-
 dimeno queste sono questioni ben lodeuoli per le
 scuole , per esercitare l' ingegno de gioua-
 ni , mà per il foro si deue dire che ab-
 biano dell' ideale , e che seruano
 più tosto à cõfondere l' in-
 telletto delle perso-
 ne di poca ca-
 pacità .

C

C
 Nell' istessi
 luoghi .



CA-

CAPITOLO XIII.

Se la dote abbia priuileggio alcuno in quelle robbe , le quali regolarmente non fiano in libero commercio ; Come per efempio sono, li feudi , e li beni giurisdizionali, ouero gli enfiteotici , e cose simili ; Come anche , se sia priuilegiata circa le perfone, le quali per altro fossero proibite d'alienare , ò di contrarre senza certe solennità ; Come per efempio sono, i minori, e le donne , e simili.

S O M M A R I O.

- 1 **S** E la dote sia priuilegiata che li minori , ò le donne possano contrarre senza la solennità.
- 2 Nelle donne camina il priuilegio anche se sia per causa volontaria.

Nelli

- 3 Nelli minori si camina con la distinzione della
causa volontaria, ò necessaria.
- 4 Come s'intenda la causa necessaria nel minore.
- 5 Della donna che dori se stessa.
- 6 Dell' uomo minore che piglia la dote.
- 7 De pupilli, e pazzi, e simili.
- 8 Delli beni proibiti darsi in dote.
- 9 Se li feudi si diano in dote.
- 10 Delle cose che non si deuono trattare da Legisti.
- 11 Delli beni giuridizionali.
- 12 Delli beni enfiteotici.
- 13 Della proibizione de forastieri.
- 14 Dell' usufruttuo, e degli offizij vitalizj.



CAP. XIII.



Istinguendo la proibizione personale dalla reale; Per quelle che spetta alla prima; Ancorche trà li Giuristi si scorga la solita varietà delle opinioni, sopra questo punto se li minori, e le donne, ò altre persone, le quali per legge comune, ò municipale siano proibite alienare, ò di fare altri contratti senza certe solennità, possano, ciò non ostante, validamente alienare, ò contrarre per causa di dote, la quale per ciò abbia qualche particolar privilegio; Tuttavia, secondo l'opinione oggidì più riceuuta in pratica dà tribunali, pare che si debba caminare con la distinzione, che se si tratta di donne maggiori, le quali dalla legge comune non sono proibite di fare le alienazioni, e gli altri contratti, eccetto il caso del Velleiano, e l'altro nel quale la donna resti indotata, sicche la proibizione nasca dallo statuto, ò da altra legge municipale; Et in tal caso non abbracci il caso della dote, la quale generalmente annulla quei contratti, per i quali la donna resti indotata, conforme si discorre di sotto, doue si tratta dell'alienazione della dote.

Et

Et ancorche alcuni vadano distinguendo, che ciò si deue intendere, quando la donna sia obligata dotare, e non quando fusse vn'atto meramente volontario; Nondimeno questa distinzione non è riceuuta, mà indistintamente l'atto è valido, ancorche sia per causa volontaria; Purche però sia veramente per causa di dote, la quale sia principale e finale, non già quando questa causa fusse vagamente narrata con altre cause, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. A
Nelli disp. 16. e
seguenti.

Quando poi si tratta di minori, rare volte si dà il caso che di ciò conuenga disputare, nelli termini della legge comune, per defetto del decreto del giudice, ò di altre solennità da quella desiderate, atteso che per ordinario, quasi in tutti li contratti, è solito mettersi oggidì il giuramento, il quale fa cessare la disposizione della legge ciuile; Che però le difficoltà si restringono al caso che vi sia lo statuto particolare, il quale annulli il contratto fatto dal minore senza le solennità, non ostante il giuramento, perche si sia tolto direttamente cò l'autorità Apostolica, ouero si sia tolto indirettamente in quel modo che si puol fare anche dalle leggi laicali, con togliere la fede alla scrittura, ouero con dichiarare l'atto doloso, ò meticoloso conforme si discorre nel libro 7. dell'Alienazioni, e de contratti proibiti.

In questo caso dunque, entra la sopradetta distinzione, trà la causa necessaria, e la volontaria, cioè che quando il minore aliena, oueraméte si obliga per quella dote, alla quale sia obligato, in tal caso, non si ricerchino altre solennità; Mà non già quando sia per causa volontaria, poiche in questo caso la dote non hà priuilegio alcuno, mentre nel caso antecedente della causa necessaria, la validità dell'atto nō risulta dal priuilegio della dote, mà dalla causa necessaria, per la quale tal'atto si faccia, e per consequenza non è vn'priuilegio, mà è vna ragione.

E tuttauia, anche in caso che la causa sia necessaria, caminerà senza difficoltà la validità dell'atto, quando la necessità si verifichi in genere, & in specie, & in tutte le parti; Come per esempio
4. occorre quando il minore costituisce alla sorella, ò ad vn' altra donna, quella dote, la quale si sia ordinata dal padre, ò da vn'altro suo autore, ouero che si sia stabilita dal giudice, senza alterazione alcuna; Mà non già quando vi concorra la causa generale, ò in astratto, e che la causa volontaria, ouero la lesione vi possa essere nella tassa ouero nel modo, potendosi ben dare il caso che vn minore sia dalla legge, ò dal testatore forzato à dotare di paraggio la sorella, e nondimeno che le dia vna dote eccessiua; Ouero che per quella ancorche cōgrua le dia à minor prezzo delle robbe
qua-

qualificate con suo pregiudizio ; O pure che si mettano patti pregiudiziali , ò che si trascurino patti fauoreuoli , li quali fiano foliti mettersi dalli prudenti padri di fameglia; Che però anche l'atto neceffario, in quefte parti alteratiue , & accidentali può auere la natura , ouero la qualità del volontario : E per confequenza non vi fi può dare vna regola certa , e generale applicabile ad ogni caso dipendendo la decifione dalle circoftanze del fatto di ciafcun caso particolare .

Camina ciò , quando fi tratta di vn minore , il quale faccia l'alienazione , ò l'obbligo per dotare vn' altro ; Non gia quando fi tratta della donna minore , la quale doti fe fteffa , mentre in quefto caso regolarmente l'atto fi ftima giufto , e neceffario , quando le ftraordinarie circoftanze del fatto non portino seco l'inganno , ouero la lefione confiderabile .

Si limita però quefta regola (oltre il detto caso della lefione confiderabile) in due altri casi ; Vno cioè , circa i patti , li quali fi facciano à fuore del marito fopra il lucro della dote , in tutto , ò in parte ; E l' altro quando le robbe ftabili , ouero anche le mobili atte alla conferuazione , e che non fuffe efpediente d' alienare , fi fuffero date in dote eftimate , con quella vera ftima , la quale (col forme di fopra fi è accennato) contiene fotto di fe vn' implicito contratto di compra , e di vendita ,

come se trà estranei , siche la dote consista nel prezzo , mentre questa implicita vendita , ò alienazione si dice vn' atto volontario fuori della causa della dote ; Quando però non vi concorra vna gran buona fede, la quale mostri, che ciò si sia fatto per maggior vtile della donna , e per ragione di buon gouerno , douendosi principalmente badare al fine, ouero all' effetto considerato dalla legge comune ò dalla municipale , e non alla sola formalità delle parole .

Se poi si tratta del minore , il quale, pigliando moglie, riceua la dote , & in questo caso la regola
 6 assiste alla validità dell'atto, come ragioneuole , e necessario; Da limitarsi parimente quando vi concorra la lesione considerabile , secondo le circostanze del fatto, in maniera che si possa dire , ò nò che anche senza l'obbligo espresso , vi entri l'obbligo legale , come connaturale , ouero consecutiuo dell'atto . B

B
 Nelli dis. 27.
 & anche nel-
 li dis. 16. e
 seguenti.

Non si discorre di quell' inabilità personale la quale non nasce dalla legge positiua , comune , ò
 7 municipale , ma nasce dalla natura , com' è quella de' pupilli , ò de' pazzi , ò de' stolidi , e simili , atteso che non si dà priuileggio non solamente della dote , mà ne meno della Chiesa , ouero della causa pia, che possa supplire questa imperfezione; Che però quando il caso portasse che si fusse fatto quel che veramente si douea fare, in tal caso
 quel-

quello il quale aurà riceuuto la dote, la quale era douuta, potrà ben difenderfi, non già per la validità dell'atto fatto da quella persona inabile, mà per quella ragione, per la quale si potea implorare l'ufficio del giudice, acciò si facesse, quando anche non si fusse fatto, così sfuggendo i circuiti vani & inutili.

8 Per quello poi che spetta all'altra specie di proibizione reale; Ciò si restringe à cinque specie di proibizioni, come più frequenti, con le quali si possono regolare l'altre; La prima cioè de beni soggetti à fidecommisso, ò maggiorasco; La seconda de beni feudali; La terza de beni allodiali, e giurisdizionali nello Stato ecclesiastico; La quarta de beni enfiteotici, ò liuellarij; E la quinta di quella proibizione, ò incapacità, la quale per alcune leggi particolari, in molte parti d'Italia si hà nelli forastieri.

Della prima specie de beni fidecommissarij si è discorso di sopra nel capitolo quinto, in occasione della dote da costituirsi, e si discorrerà di sotto nel capitolo vigesimo, in occasione della dote da restituirsi.

9 Quanto alla seconda specie delli feudi, se si possano dare in dote, essendosene già discorso nel libro primo de feudi, si potrà però iui vedere per non ripetere più volte l'istesse cose.

Et ancorche in occasione di trattare de feudi,
li

li quali si diano in dote, i Dottori vadano assumēdo delle questioni più alte sopra li Regni, e li principati, se si possano dare in dote tutti, ouero in parte, e se per tale effetto si possa, ò nò dismembrare il principato, con dare in dote qualche Città, ò prouincia anche nell' alto dominio, e nella souranità; E se il marito di vna Regina, ò di vna Principessa sourana, diuenti Rè, ò Principe, ò nò; Tuttauia queste materie spettano più al politico, che al legale, e per il più si decidono più con la forza che con la ragione, attesoche li Principi sourani poca soggezione professano alle leggi positive, còforme si è discorso nel Proemio; Che però stando queste cose poco bene in bocca de' leggistì, àche in quell' opere, le quali siano composte in forma scientifica per li soli professori, molto meno sono proporzionate à quest' opera così moralizzata per la capacità de' non professori, siche per questi rispetti, e per gli altri accennati nel libro terzo nel titolo della giurisdizione, si lasciano sotto la penna, accennandosene qualche cosa, più per galanteria, che per altro nel Teatro. C

C
*Nel disc. 20.
 del lib. primo
 de feudi
 e nel dis. 146.
 di questo tit.*

Nella terza specie de' beni allodiali giurisdizionali, de' quali si discorre nel sudetto libro 1. de feudi, non si troua proibizione nel corpo della legge, mà quella suol nascere dalle leggi particolari, conforme insegna la pratica nel dominio temporale della Chiesa, il quale si dice lo Stato Eccle-

eclesiastico immediato, à differenza di quello Stato mediato, il quale sia posseduto per altri Principi in feudo regale di dignità con ragione di principato; Et in ciò non vi si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dal tenore di esse leggi, se abbraccino, ò nò il caso della dote, conforme porta la pratica; Mentre nello Stato ecclesiastico, le bolle più antiche non l'abbracciauano, e le moderne l'abbracciano. D

D
*Nel disc. 146.
di questo tit.*

Nella quarta specie de beni enfiteotici; Presupposto che siano di tal natura che non si possano alienare senza il consenso del padrone diretto, entrano quell'istesse regole, e distinzioni, le quali sono accennate nel sudetto libro primo de feudi, se e quando i feudi si possano dare in dote, ò nò, entrandoui l'istesse ragioni. E

E
*Se ne tratta
nel disc. 147.
di questo tit.*

E finalmente quanto all' vltima specie dell' incapacità de forastieri, non nascendo questa proibizione da legge comune, mà da legge particolare, si deue deferire al loro tenore, oueramente à quell'interpretazione, che se le sia data dai Tribunali del medesimo principato, ò luogo, che però non vi si puol dare vna regola certa, e generale; Siche in occorrenza si dourà vedere qualche se ne discorre nel Teatro. F

F
*Se ne parla
nel disc. 149.
di questo tit.*

E dell' usufrutto, come anche degli officij, e delle ragioni vitalizie si è discorso di sopra, & anche se ne tratta nel sudetto Teatro. G

G
*Nel disc. 148.
di questo tit.*

CAPITOLO XIV.

Della dote inofficiosa ; Et anche della
 la fimolata ; E della fraudo-
 lenta ; E dell' ecces-
 sua .

S O M M A R I O .

- 1 **D** Ella dote simulata à pompa .
- 2 **D** Della dote inofficiosa .
- 3 Quando si possa esercitare l' azione della dote inof-
 ficiosa .
- 4 Qual tempo si debba attendere nel regolare l' inoffi-
 ciosità .
- 5 Della dote eccessiva .
- 6 Della fraudolenta , e nel concorso de' creditori del
 dotante .



C A P. X I V.



Uso delle doti simulate, oueramente à pompa, è molto frequente, non già sopra tutta la dote, mà in qualche parte, per mantenere in tal maniera il decoro, ò per dir meglio la vanità, & il fumo che oggidì pare che sia il maggior pabolo del genere umano, dal quale il fumo vien stimato più che l'arrosto, cioè che nell'istromento, ò in altra scrittura dotale si presupponga vna dote maggiore di quel che in effetto sia, e sopra di ciò si fa vna scrittura à parte, oueramente in voce se ne suole fare la dichiarazione.

Sopra questa materia non cade disputa alcuna di legge, mà è tutta di fatto, cioè sopra la proua, se e quando questa basti, ò nò, essendo cosa indubitata, che quando vi sia la proua sufficiente, si deue attendere la verità, e non la simulazione; Che però non si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto, e particolarmente, se tal conuenzione si sia veramente fatta da principio, prima che alla donna si acquistasse ragione in tutta la dote già costituita, ouero che si sia fatta dopoi,

Tom. 6. della dote.

T

men-

mentre in questo secondo caso, le conuenzioni fatte trà il dotante, & il marito, non possono pregiudicare alla donna, ne toglierli quel che già se le sia acquistato.

Come ancora circa la qualità della proua, se e quando sia sufficiente ò nò, e ciò resta incapace di vna regola certa, e generale, attesoche in vn caso per le sue particolari circostanze, alcune proue ancorche imperfette, basteranno, e nell' altro, le medesime, & altre molto maggiori non saranno sufficienti, dipendendo il tutto in gran parte dalla verisimilitudine, ò inuerisimilitudine, la quale và regolata dalla qualità delle persone, e dall' uso del paese, e dall' altre circostanze particolari, sicche le regole generali, le quali in ciò si danno da Giuristi seruono solamente al giudice per vna certa regola, ò scorta per potere ben regolare il suo arbitrio. A

A
Nelli discorsi
24. & 156. di
questo titolo.

La dote inofficiosa è quella, laquale indifferetamente, e con poca prudenza sopra le proprie forze sia costituita ad vna figlia, ouero ad vn' altra persona in pregiudizio della legitima, ò rispettivamente della dote douuta à gli altri figli maschi, ò femine.

Questa inofficiosità si distingue da Giuristi in due specie; Vna delle quali non sia dolosa, mà solamente cagioni il sudetto effetto pregiudiziale, agli altri figli, che però si dice inofficiosa di robba, ouero

ouero d'effetto; E l'altra la quale sia dolosa anche di consiglio.

La differenza trà queste due specie consiste; che questa seconda annulla l'atto in tutto, e la prima non l'annulla, mà solamente lo riforma, cioè, che fingendosi che le robbe date in dote siano tuttauia nel patrimonio del dotante, si calcolano per costituire la legitima agli altri figli; Cauandosi però dall'altre robbe se bastano, e non bastando in sussidio si caua dalla medesima dote, la quale in tal maniera viene diminuita; E questa seconda specie è quella, la quale più frequentemente viene praticata, essendo molto raro, e difficile il verificare la prima.

In questo caso dunque di quell' inofficiosità, la quale si dice del solo effetto, senza il mal consiglio, cadono molte questioni, e particolarmente in che tempo quest'azione si possa esercitare; Et ancorche non manchi la solita varietà dell'opinioni; Tuttauia la più comune è quella che non si possa esercitare, se non doppo la morte del padre, ò dell'altro ascendente.

Alcuni particolarmente gli antichi credono; che nè anche doppo la morte del padre dotante si possa esercitare quest'azione finche dura quel matrimonio, per il pregiudizio del marito, per la ragione, che à rispetto del marito la dote contiene vn contratto oneroso, e corrispettiuo; Mà

tal'opinione oggidì trà moderni viene comunemente riprouata, sì che da i Tribunali si camina con la contraria, cioè che anche durante il matrimonio, subito morto il padre, ò l'altro ascendente, quest'azione si possa esercitare.

Anzi quando si tratti dell'altre figlie femine, le quali diuentano nubili, in tal caso è molto probabile, & ogni ragione lo richiede, che possano le altre figlie da marito, con la medesima azione dimandare d'esser dotate prima, anche in vita del padre, ò dell'altro ascendente, non essendo di douere che con pregiudizio della loro onestà, siano forzate ad aspettare la morte del padre, la quale può andare molto alla lunga.

Si disputa ancora trà Dottori se e qual tempo si debba attendere per regolare quest'inofficiosità, cioè se quello della dotazione, ouero l'altro della morte del dotante; Et ancorche alcuni tengano la prima parte; Nondimeno per più verità riceuuta la seconda, conforme più pienamente si discorre nel Teatro. B

B
Nel dis. 156.
E anche nel
dis. 66.

4

Cade anche sopra questa materia d'inofficiosità vn caso curioso, e non facile ad esser posto in compedio per la capacità d'ogniuno, cioè quando concorrano li creditori del padre, e gli altri figli sopra quello che per via d'inofficiosità si dia alla figlia, ouero ad vn'altra donna dotata, contro la quale li creditori non auessero azione per essere debi-

debiti fatti doppo , cadendoui alcune sottili considerazioni le quali à non professori forse cagionerebbono qualche confusione , ò pure che farebbe souerchia digressione il diffonderuisi , che però in occorrenza si potrà vedere quel che se ne dice nel Teatro. C

C
Nel detto dis.
66.

Quanto alla dote eccessiua , ouero lesiua , non vi si può dare vna regola certa , e generale applicabile ad ogni caso , attesoche nella dote
5 non vi è cosa specialmente prouista , mà si cammina con le regole generali , secondo le quali , così nella dote , come nella donazione , non cade la lesione , quando per ragione della minor età , ouero d'altro difetto naturale , ò per inganno , ò per altro accidente non entri la rescissione , ò la nullità dell'atto con i termini generali adattabili alla donazione ; Che però questi termini d'eccessiuità cadono quando il dotante sia minore , ouero quando vi siano le leggi moderatorie , delle quali si tratta di sopra nel capitolo secondo ; Ben sì che regolarmente questa eccezione non si stima sufficiente à ritardare il pagamento della dote. D

D
Nelli discors
65. & 156.

Si dà ancora la dote fraudolenta in due maniere ; Vna cioè , quando con verità si dia la dote à quella , laquale il dotante auesse obligo di dotare , nelle robbe litigiose ; E l'altra quando si dotasse in pregiudizio de creditor.

Del

E
*Nel detto dis.
 156. di questo
 titolo, & an-
 che nel dis.
 40. nel titolo
 de giudizij.*

Del primo caso rare volte occorre trattare; e quello riguarda più tosto l'ordine del giudizio, che la sostanza dell'atto, dipendendo anche la decisione dalle circostanze del fatto, con le quali si limiti la regola, che à fauore della dote si escluda il vizio del litigioso E; Che però le maggiori dispute cadono nell'altro caso della fraude de' creditori; Et in tal caso entra la distinzione trà i creditori, li quali abbiano già l'ipoteca conuenzionale, ò legale in tempo della costituzione della dote; E gli altri, i quali non l'abbiano, sicche siano creditori nella sola azione personale, che da Giuristi si chiamano chirografarij; Attesoche à gl'ipotecarij non può tal'atto pregiudicare, spettando loro l'azione à drittura sopra le robbe contro ogni terzo possessore, anche per causa onerosa, e corrispettiua, e per conseguenza anche contro il marito.

Mà nell'altro caso si distingue, che, ò si tratta contro la donna dotata in suo pregiudizio, & in tal caso quei creditori, liquali vi erano già in tempo della dotazione, siano à lei poziori, mentre la dōna nella dote viene stimata, come vna donataria, che tratta di lucro; Oueraamente si tratta in pregiudizio del marito, & in tal caso farà migliore la cōdizione di questo, mentre egli hà l'ipoteca legale, e tratta della causa onerosa; Emaggiormente quando possedesse le robbe, mentre con-

tro

LIB.VI. DELLA DOTE CAP.XIV. 151

tro di lui come terzo, non è esercibile quell'azione, laquale spetta à questa sorte di creditori; Ogni volta però che il marito non sia conscio, e partecipe della fraude, nel qual caso, anche contro di lui la legge prouede à i creditori; Bensì che quando li creditori abbiano azione contro la donna, e non contro il marito, potranno fare eseguire, e subastare i beni, riseruando le ragioni del marito durante il matrimonio per i frutti, e per il lucro, quando questo sia corrispettiuo, e tale, che venga stimato anche douuto per causa onerosa, conforme di ciò più distintamente si discorre

nel Teatro, F nel quale si accennano altre minuzie, che sono solite disputarsi in questa materia di dote inofficiosa, ouero fraudolenta, o simulata.

G

F
Nelli d. disc.
156. e 166.

G
Nell' istesso
disc. 156.



Dell'

CAPITOLO XV.

Dell'euizione; E dell'esegibilità della dote; Cioè, quando il dotante sia tenuto all'euizione delle robbe date in dote, ouero di mantenere esegibili li debitori, ò l'effetti assegnati; Come anche delle diligenze, alle quali sia obligato il marito per esigere la dote, in maniera che in suo pregiudizio si debba auere per esatta; E della proua dell'esazione.

S O M M A R I O.

- 1 **Q** Vando nella dote entri l'obligo dell'euizione.
- 2 Delle ispizzioni che entrano sopra l'esazione della dote.
- 3 Come si proui l'esazione.
- 4 A danno di chi vada la dote inesatta.
- 5 Del nome di debitore dato in dote, che non sia esigibile.

Quelle

C A P. X V.



QVelle questioni, le quali sopra l'euizione, con tanta varietà d'opinioni sono trattate da Giuristi, oggi si possono dire quasi bandite dal foro, mentre la pratica hà addottrinati tutti à concepire le promesse della dote in maniera, che col solo fatto, e per la qualità de' patti, vada decisa la questione, se l'euizione sia douuta ò nò; Mà quando il caso portasse che, cessando la conuenzione, si douesse di ciò disputare nelli puri termini della legge; In tal caso entra la distinzione trà coloro li quali costituiscono la dote per l'obbligo impostogli dalla legge, ò dall'vuomo; E quelli li quali dotano per liberalità, e per amoreuolezza; Atteso che nel primo caso, entra indifferentemente l'obbligo dell'euizione, ò almeno della refezione, così à fauore dell'vuomo, come della donna; Mà nell'altro si distingue trà l'vuomo, e la donna, attesoche à rispetto dell'vuomo, importando la dote vn contratto oneroso e corrispettiuo, entrà indifferentemente quest'obbligo, cioè di qualche importi à
Tom. 6. della dote. V lui

lui durante il matrimonio per l'interesse de frutti, e de' lucri; Mà rispetto alla donna, entrano le medesime distinzioni che si danno nella donazione, cioè che se l'euizione fusse promessa, espressamente, in tal caso sia douuta; E non essendoui promessa alcuna, in tal caso sia douuta quando la dote comincia dalla promessa, e non quando dalla tradizione; Tuttauia (conforme più distintamente si accenna nel Teatro), questa distinzione, come fondata in certe formalità, e sottigliezze de' Giuristi, in pratica v'è intesa con la douuta discrezione, badando più alla sostanza della verità, & alla verisimile volontà delle parti, secondo le circostanze del fatto. A

A
Nelli dis. 89.
e 157. di que-
sto titolo.

2 Quanto all'esazione, entrano tre ispezioni; Vna cioè, se, e come quella si proua, ò si presume già fatta per il marito; L'altra, se non essendo fatta, debba non dimeno auersi per fatta in danno del marito negligente, in maniera che possa essere sforzato alla restituzione della dote, quando ne venga il caso, non ostante che non l'abbia esatta; E la terza circa il fallimento delli debitori, ouero circa il mancamento degli altri effetti assegnati in dote, se ciò debba andare à danno del dotante, oueramente del marito, ò rispettiuamente della donna.

3 La prima ispezione si dice più di fatto, che di leg-

legge, che però non è atta à riceuere vna regola certa e generale, applicabile ad ogni caso, mētre quando vi sia la proua espressa, e concludente per scrittura, ouero per testimonij, che non patiscano eccezioni considerabili, in tal caso non vi cade disputa alcuna; E quando vi fussero le proue imperfette, ò congetturali, le quali senza dubbio ancora bastano, in tal caso il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, le quali rendano la cosa verisimile, ò inue-
 risimile, in maniera che alcuni argomenti in vn caso bastano, e nell'altro quell'istessi, & altri, anche maggiori saranno insufficienti, conforme generalmente si discorre nel libro ottauo in occasione di trattare del presunto pagamento, & anche di sotto nel capitolo seguente trattando della confessione della dote; E generalmente quasi in tutte le materie trattando delle proue presūte, e cōget-
 turali particolarmente nella materia dè fidecōmissi.

Si camina però più morbidamente in questa materia, che negli altri debiti, circa la maggiore, ò la minore efficacia delle proue, ò delle presun-
 zioni, per due ragioni; Vna cioè, che per lo più ciò suole occorrere trà il focero & il genero, ouero trà cognati, e parenti, che però si suole caminare con vna maggior buona fede; E l'altra della verisimilitudine, che per l'vso più frequente li ma-

riti non foggiono trascurare l'esazione della dote, e particolarmente per le prime spese degli abiti, e delle gioie, & anche per impiegare il resto per i pesi del matrimonio; Bensì che all'incontro qualche volta la prima ragione per le circostanze del fatto si ritorce, attesoche trattandosi per lo più trà il focero, & il genero, ouero trà cognati e parenti, si suol caminare con qualche rispetto, più che segua con vn debitore estraneo; E per conseguenza il tutto dipende dalle circostanze del fatto, dalle quali si dourà regolare il prudente arbitrio del giudice. B

B
Nelli dis. 67.
con più seguè.
ti al 71. e nel
li dis. 163. &
164. di questo
titolo.

4 Quanto all'altra ispezione, se & à danno dichi debba andare la trascuraggine nell'esigere dal dotante, il quale in quel mentre si sia reso insufficiente; Vi si scorge gran varietà d'opinioni di coloro, li quali trattando la materia in astratto, danno molte distinzioni; Cioè, se il dotante sia padre, oueramente estranco, e se il marito si possa conuincere di negligenza, ò pure se abbia giusta scusa, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. C

C
Ne luoghi di
sopra accen-
nati.

Si crede però, che anche questa sia vna questione, più di fatto che di legge, da decidersi con le circostanze particolari del fatto, giouando bensì molto il sapere le teoriche, e le distinzioni legali per potere ben regolare l'arbitrio, ouero

Pap-

l'applicazione, nella quale in effetto consiste tutto il punto.

5 Parimente di fatto più che di legge, si deue stimare il terzo punto, cioè se quando si dia in dote qualche nome di debitore, s'intenda dato per esigibile, non solamente de giure, che vuol dire che sia vero, mà anche de fatto, cioè idoneo, mentre sopra ciò vi cade ancora vn' infinità di distinzioni, cioè se sia dato pro soluendo, ouero pro soluto; E se fusse poco idoneo nel tempo che fù assegnato, ò pure il mancamento fusse nato dopo; E se essendo poco idoneo da principio, il do-
tante lo sapesse, ò nò; O pure sapendolo, se lo sapesse anche il marito, in maniera che l'intenzione sia stata di darlo per tale qual sia, e come volgarmente si dice per vn sacco d'ossa; Ouero se all'incontro, verisimilmente si sia dato per vn'effetto bono, & esplicito; E queste cose dipendono dalla qualità delle persone, e dalla quantità della dote, e dall'altre circostanze del fatto, in maniera che si crede impossibile il darui vna regola certa, e generale, conforme per lo più occorre quasi in tutte le questioni legali pratiche, le quali riguardano la volontà delli contraenti, ouero delli disponenti; Che però, per la gran varietà de ceruelli si scorge giornalmente tanta varietà nel giudicare, essendo
male

male, al quale non si puol rimediare, per l'im-
 perfezione della natura, conforme anche so-
 pra questo punto si discorre nel libro
 ottauo del credito, sicche non si dà re-
 gola mà bisogna considerate le
 circostanze di ciascun

caso. D



D
 Nell' istesse
 luoghi di sop.
 accennati.



CAPITOLO XVI.

Della confessione fatta dal marito di
 auere riceuuta la dote, se, e quãdo
 proui, ò nò la verità; E per cõ-
 seguẽza quãdo la dote
 cõfessata si possa
 dire, ò nò dote
 vera.

S O M M A R I O.

- 1 **S** E la materia della dote confessata sia facile,
 ò difficile.
- 2 La sola confessione non proua.
- 3 Se basti il giuramento.
- 4 Proua se vi siano gli amminicoli.
- 5 Della distinzione sopra il modo di ponderare gli
 amminicoli.
- 6 Quali siano gli amminicoli.
- 7 Dell' istesso che nel numero quinto.
- 8 Alla verisimilitudine si deue molto deferire.
- 9 Delli pregiudizij del terzo.

Quan

- IO *Quando alla moglie si possa validamente donare.*
 II *Della differenza se la confessione sia prima, ò dopo il matrimonio.*

C A P. X V I.



Vesta materia della dote confessata, ancorche parimènte sia in effetto più di fatto, che di legge, siche vada decisa con le circostanze de casi particolari, mentre le teoriche legali sono chiare, e facili, mà la difficoltà tutta consiste nell'applicazione; Tuttauia dalli Giuristi, e particolarmente delli moderni, con molte distinzioni, e considerazioni, si è talmente confusa che viene stimata vna delle più intricate, e difficili questioni, ò materie che siano nella legge, pure non è tale, mà molto facile nella teorica, e siche riesce difficile nella pratica per defetto dell'applicazione appresso di chi sia scarzo di giudizio.

La regola dunque generale dispone, che la sola confessione della dote, ò si faccia à fauore della medesima donna, ouero del dotante, non pro-
 2 uua la verità dell'esazione, anche in pregiudizio del

del medesimo confitente, e de suoi eredi, ò successori; E questa regola è fondata in quella ragione, che per essere trà il marito, e la moglie proibita la donazione, si potrebbe in tal modo eludere questa proibizione, e facilmente fraudare la legge, e questa fraude, si presume in dubbio.

3 E se bene per alcuni si è creduto, che quando vi concorra il giuramento, in tal caso questa regola venga limitata per rispetto che anche l'espressa donazione trà il marito, e la moglie, quando sia giurata, si stima valida, mentre la legge canonica dispone, che il giuramento non sia soggetto alle proibizioni della legge positiua civile, mà si debba offeruare ogni volta che la sua offeruanza non pregiudichi all'anima, oueramente che non offenda li buoni costumi naturali; ouero il ben publico principale; Che però sopra di ciò li medesimi Dottori s'intricano molto con la solita varietà d'opinioni trà loro, se vi sia vn giuramento solamente assertorio, e non vi sia l'altro promissorio, ò pure se vi sia l'vno, e l'altro; Nondimeno è più riceuuta l'opinione contraria, cioè che il giuramento sia nell'vno, ò nell'altro modo, ò in tutti due, ò non basta, ò non bisogna, poiche se vi sarà la fraude presunta dalla legge, il giuramento non deue far' operazione alcuna negli atti fraudolenti, e nodrire le bugie, le quali di loro natura sono peccaminose; E se l'atto sarà

Tom. 6. della dote. X *fin.*

sincero, non hà bisogno del giuramento.

Nè si stima buona la suddetta ragione della donazione espressa, mètre in questo caso l'atto è vero, e sincero, sì che non contiene la fraude, ouero la bugia, che però il giuramento non fa altra operazione che togliere di mezzo la proibizione della legge ciuile; Mà nell' altro caso, vi è la bugia, e la simulazione, la quale non deu' esser fomentata dal giuramento, come introdotto per la maggior offeruanza della verità.

Maggiormente perche oggidì il giuramento non s' interpone con quella solennità, & accuratezza che si faceua anticamente, ma si mette quasi per vn formulario de Notari, in maniera che i contraenti non vi badano, ne fanno quello che ciò importi, conforme più volte si è accennato, e particolarmente nel libro settimo nel titolo delle alienazioni, e de contratti proibiti.

4 Ben sì che, conforme è vera, e riceuuta la regola suddetta; Così all' incontro è vera, & è riceuuta la limitazione, quando la confessione non sia sola, mà che vi concorrano ancora degli amminicoli, che però tutta la questione oggi si riduce all' applicazione, cioè se gli amminicoli siano sufficienti ò nò.

E sopra di ciò (conforme frequentemente si è accennato) non si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze
del

del fatto, dalle quali li medesimi amminicoli, in vn caso deuono essere ammessi, e nell' altro nò.

5 Quella regola generale però che in ciò si può dare, consiste nella distinzione degli effetti, ouero de pregiudizij, cioè che se si tratta in pregiudizio solamēte del marito, il quale faccia la cōfessione, oueramente de suoi eredi, ò di quei successori, li quali non possono impugnare il fatto del confitente, in tal caso si camina molto morbidamente e si stimano sufficienti anche li pochi, & i leggieri; Mā se si tratta di pregiudicare al terzo; Come per esemplo alli creditori del marito, ouero à quelli li quali abbiano comprato le sue robbe nel mezzo tempo trà la costituzione della dote, e la confessione, ò pure in pregiudizio del successore nel fidecommisso, quando questo sia di ascendente, in maniera che la donna ò il suo erede vi'abbia l'azione per la restituzione della dote, con casi simili; In tal caso si desiderano amminicoli molto maggiori, e più efficaci; Per la ragione della differenza, che non si deue facilmente dare l' adito ad allegare la propria bugia, oueramente del suo autore, il che non camina nel terzo, il quale venga indipendentemente dal confitente.

6 Quali poi siano questi amminicoli, li Dottori vi si confondono non poco; Attesoche auendo

portato il caso, che la Rota Romana, e gli altri Tribunali per le circostanze del fatto, alle volte ne abbiano canonizzati alcuni, & alle volte li abbiano reprovati; Quindi con la solita sciocchezza leguleica de' moderni prammatici, si sogliono costituire le classi dell' autorità, e delle decisioni, per vna parte, e per l'altra, per conoscere, se alcuni amminicoli siano validi, & efficaci, ò nò, e particolarmente sopra quei generali, che si sogliono considerare, cioè; Della consuetudine di non fare il matrimonio senza dote; Dell' auere sopportato i pesi del matrimonio; Del giuramento; E del lungo tempo, con altre generalità simili; Ouero facendo gran forza se la promessa preceda, ò nò, in maniera, che trà la promessa, e la confessione vi sia l' interuallo, con altre cōsiderazioni, le quali si possono distintamēte vedere nel Teatro. A mētre il riferirle tutte, cagionerebbe più tosto vna confusione, e porterebbe al lettore quella noia intollerabile, che per ordinario alli professori dell' altre lettere portano l' opere de' leggifti.

A
Nelli dis. 82.
e seguenti &
159. di questo
titolo.

7 Che però la verità pare che stia in qualche di sopra si è accennato, cioè che questo non sia articolo di legge, nel quale vi si possa stabilire vna regola certa, e generale, nè che si possa dire, che questo, ò quello amminicolo sia generalmente approvato, ò riprovato, ouero che ve ne bisogn

gni vn certo numero , mà che il tutto dipenda dalle circostanze particolari di ciascun caso, per le quali anche l' amminicolo della promessa precedente, il quale è solito stimarsi il più efficace, alle volte possa essere argomento di maggior fraude, e di affettazione , conforme più distintamente si discorre nel Teatro , in maniera che le dottrine, ò le decisioni, le quali in ciò abbiamo sopra casi diuersi , si deuono bene auere in considerazione per vna certa guida ò scorta, all' effetto di ben regolare il caso del quale si tratta , facendo la dovuta combinazione delle circostanze di questo con quelli, nelli quali parlano le autorità, e le decisioni , mà non già che si debba caminare alla cieca, con la sola lettera delle dottrine , secondo il corrente sciocco abuso dè prammatici .

Venendo dunque alla pratica , con la sopradetta distinzione , trà il caso che si tratta del solo pregiudizio del confitente , ò de suoi eredi ; E l' altro che si tratta del pregiudizio del terzo .

- Quando siamo nel primo caso ; Il punto principale , al quale si deue auere il riguardo si dice quello della verisimilitudine , ò dell' inuerisimilitudine , mentre questa è la regolatrice della materia , Attesochè se , per esemplo , trà persone eguali si sia costituita vna dote congrua , e verisimile , alla quale il dotante fusse idoneo , e che all' incontro nel marito non vi concorresse ra-
gio-

gione tale, per la quale auesse voluto fare questo donatiuo, e buttare il suo, siche fosse verisimile, che la somma si sia pagata secondo l'vso comune; In tal caso, ò la promessa preceda, ò sia contemporanea, ogni probabilità ricerca, che la confessione si debba attendere, anche quando nõ vi fusse altro amminicolo, essendo grande quello, il quale risulta dalla verisimilitudine; Che però in tal caso, si crede vna chiara leggierezza leguleica il camminare con la generalità della regola; E molto più quando vi concorra qualche amminicolo tale, quale fusse, anche di quei vaghi, e generali che si sogliono considerare da Dottori; Come sono; Il giuramento; L'vso comune; La sopportazione de pesi, & altri simili.

Et all'incontro, se la confessione fusse inuerisimile, con la causa probabile dell'inuerisimilitudine; Come per esemplo occorre quando vn'uomo ben nato, per amore, ò per imprudenza, s'induca à pigliare per moglie vna donna d'inferiore condizione in nascita, ò in robba, ò nell'vno, e nell'altro, siche sia probabile che per coonestare il suo m̃acamẽto si finga vna gran dote, la quale confessi d'auer riceuuto, e che cio sia troppo inuerisimile auendo riguardo allo stato della donna; In questo caso non si deue auere ragione alcuna della confessione, & in questi termini parlano alcune decisioni, le quali più
stret-

strettamente dell' altre autorità,fermano l' inefficacia della confessione , anche à rispetto del confitente , ò dè suoi eredi ; Che però con questi riguardi , e con queste considerazioni si deuono attendere le regole , e le autorità,le quali sopra di ciò abbiamo , e non caminare alla cieca senza distinguere vn caso dall' altro .

Con l' istesse considerazioni si deue ancora caminare nell' altro caso che si tratta del pregiudizio del terzo , nel quale più facilmente cade il sospetto della fraude ; Atteso che,non solamente vi entra il sudetto riguardo dell' onoreuolezza , mà ancora perche quello , il quale sia grauato di vn fidecommisso , da restituirsi ad vn luogo pio , ouero ad vn' estraneo , ò pure à parenti più lontani , volontieri s' induce à gratificare la moglie , la quale sarà più amata da lui , che il successore ; Ouero che essendo i debitori falliti naturalmente nemici de loro creditori , volontieri cercano di supplantarli in questo modo , non solamente per gratificare la moglie , mà ancora per comodo , & interesse proprio per potere con la scusa della carta dotale , coprire le robe dalle molestie dè creditori , e goderle con la moglie , & ancora con questo mezzo conseruarle per i figli .

Anzi frequentemente si dà il caso , che questa
frau-

fraude si machina quando anche non vi siano debiti già contratti, per quelli che si possono contrarre in auuenire, cioè che volendo alcuno mettersi à qualche negozio, per il quale conuen- ga di fare de debiti, e dubitando che gli possa riu- scire il negozio dannoso, cerca in questo modo preuentiuamente mettersi al couerto; Che però non sempre riesce vera la distinzione trà la confessione fatta prima di contrarre li debiti, ò do- poi, ouero prima, ò dopoi d' essersi costituito in malo stato, mentre queste saranno circostanze considerabili per la maggiore, ò minore pre- funzione della fraude, e per conseguenza per il maggiore oueraméte minore concorso degli am- minicoli, mà non già che vi si possa stabilire
¹⁰ vna regola ferma, applicabile ad ogni caso, poi- che in effetto il tutto si deue regolare dalle cir- costanze particolari di ciascun caso; Mentre quando si tratti del solo pregiudizio del confi- tente, ò de' suoi eredi, stante che manca la su- detta causa verisimile di simulare per onoreuo- leza, farebbe stata troppo gran sciocchezza il volere fare vna donazione alla moglie per questa strada indiretta con bugie, e con giura- mento falso, senza necessità alcuna mentre potea farsi espressamente, stante la disposizione della legge canonica, la quale, quando vi sia il
giu-

giuramento hà tolto quell'ostacolo, che nasce dalla legge civile; Che però la suddetta ragione considerata dagli antichi, restarebbe solamente oggidì considerabile in quei luoghi, nelli quali vi fusse lo statuto, il quale proibisse questa donazione trà marito e moglie, annullandola con la podestà pontificia anche quando vi sia il giuramento, conforme è lo statuto di Roma, del quale si parla nel libro seguente nel titolo delle donazioni.

Si affaticano parimente molto i Giuristi, con la solita varietà dell'opinioni, nel distinguere il tempo della confessione, se sia prima, ò dopo il matrimonio, quasi che essendo dopoi, entri la ragione della fraude alla proibizione legale di donare, mà che essendo prima, cessando la suddetta ragione, si debba riferire più tosto la confessione alla speranza del futuro pagamento, che però assumono gran dispute sopra la materia dell'eccezione che da loro si dice della non numerata pecunia, e se, e frà quanto tempo si possa opporre; Ouero se il giuramento, ò la geminazione della confessione la tolga, con altre simili freddure pienamente accennate nel Teatro B; Mà oggi queste dispute restano trattenimento delle scuole, e delle academie, per esercitare l'ingegno de' giouani, essendo cose inutili per il foro, nel quale (conforme si è detto) il tutto dipende dal fatto.

Tom. 6. della dote.

B
Nel suddetto
disc. 159. nel
quale si tratta
di tutta la
materia.

to regolatore della materia , con le accennate
considerazioni , fiche resta veramente tutta ma-
teria, ò questione di fatto più che di legge, e
per conseguenza vi bisogna più giu-
dizio che acume, ò studio di
conclusioni nel giu-
dice per deci-
derla .



CAPITOLO XVII.

Dell' alienazione , ouero dell' obbligo della dote , e degli altri patti pregiudiziali à quella ; Et anche degli altri effetti pregiudiziali, che risultano alla donna dalla sua dotazione ; E se à tal' effetto basti la dote promessa , ò destinata , ouero debba essere dote veramente data .

S O M M A R I O .

- 1 **D** I che cosa qui si tratti .
- 2 Della proibizione d' alienare il fondo dotale .
- 3 Cessa per il giuramento .
- 4 E inualido l' atto , per il quale la donna resti indotata .
- 5 Quando la donna si dica restar' indotata .
- 6 Di alcune questioni sopra questa materia .
- 7 Degli effetti pregiudiziali che risultano alla donna per esser dotata .

C A P. X V I I.



I

On si tratta in questo capitolo di quello che generalmente dalla legge comune, ò particolare si sia stabilito nell' alienazioni, e nè contratti delle donne per l' inabilitazione della persona, ò per il defetto delle solènità, àche nell' beni estradotali, mentre di ciò se ne tratta nel libro seguente nel titolo dell' alienazioni, e delli contratti proibiti, mà si tratta solamente di quello che riguarda la dote per sua particolar natura, ouero per suo priuilegio.

La legge ciuile dunque, la quale generalmente (eccetto il caso del Velleiano) hà stimato abili
 2 le donne maggiori à far tutti quei contratti che si possono fare dagli uomini, in questo particolare della dote dispone due cose; Vna cioè, sopra la proibizione di alienare il fondo dotale, e questa si dice la legge Giulia del fondo dotale; E l' altra di non poter fare così mala la condizione della sua dotè che ne resti indotata.

La prima proibizione oggidì è quasi suanita, e
 3 si può dire che abbia dell' ideale, stante che si è introdotto quasi per stile in ogni contratto di
 met-

metterui il giuramento, il quale per disposizione della legge canonica, riceuuta anche nel foro laicale, fa cessare questa proibizione della legge civile; Che però resta solamente l'altra proibizione, la quale nasce dal motiuo della lesione presupposta in quell'atto, per il quale la donna rimanga indotata, e per conseguenza procede anche nel caso che vi sia il giuramento, secondo il senso più comune de Dottori, abbracciato in pratica da Tribunali.

Consiste dunque la forza in questo caso nel vedere quando la donna si dica di restare indotata, in maniera che ne risulti la sudetta nullità dell'atto; Di questo punto non si tratta dalli Dottori antichi per essere vn punto discorso da moderni, li quali caminando con li termini generali della lesione, sono stati di senso che si dica di restare indotata la donna, ogni volta che non le restasse almeno salua la metà della dote; E che però l'alienazioni ò li contratti, anche per giusto motiuo di liberare il marito dalle carceri, ò simili, siano inualidi in quello che passi la metà; Onde particolarmente nella Curia Romana, si è introdotto per stile, che negli oblighi per altro validi delle donne, se ne salua questa parte.

Altri moderni però giudiziosamente vanno considerando, che questa non debba essere vna regola totalmente ferma, e generale, applicabile

ad ogni caso , mentre si può dare vna dote così piccola , e proporzionata al solo necessario mantenimento della donna , che con leuarne vna poca parte , non che la metà , ne risulti l' istesso effetto , che resti indotata , e sprouista ; Et all' incontro può essere vna dote così grande , che anche la terza , ouero la quarta parte costituisca , secondo la sua condizione , vna dote competente , e che le basti ; E per conseguenza non essendo ciò deciso dalla legge , mà solamente introdotto dà Dottori col fondamento della suddetta ragione , ne siegue che ogni volta che questa si adatti al tutto , deue dirsi l' istesso , e così all' incontro quando passasse la metà , in maniera che quello che resta le basti ; Siche deue anche questa dirsi vna questione più di fatto , che di legge , da regularsi secondo le circostanze di ciascun caso , auendo il principal riguardo alla ragione suddetta , ouero al fine , ò all' effetto in ciò considerato ; Che però resta chiara l' inezia di coloro , i quali stanno sù questa formalità della metà , come se fusse vn caso preciso di legge , credendo così senza sapere per qual ragione .

- 6 Dalli medesimi moderni , sopra questa materia si sono eccitate molte questioni , e particolarmente se la suddetta proibizione camini in vna donna vecchia , la quale non fusse probabilmente atta ad vn' altro matrimonio ; Ouero se il restare , ò non

no n restare indotata, si debba regolare dal tempo dell' obbligo, ò pure da quello dell' esecuzione; Come ancora, se essendoui più obblighi li quali passino la metà, stiano fermi i primi dentro la cosa permessa; Ouero se essendo vn' obbligo solo il quale ecceda la metà, si vizij in tutto, ò pure resti viziato nel solo eccesso; E se la facoltà di allegare questa nullità sia trasmissibile agli eredi, con altre simili; Mà perche sopra le suddette questioni rispettiuamente, al solito de Giuristi si scorge gran varietà d' opinioni, con diuerse distinzioni, e sottigliezze, in maniera che il volere reasumere il tutto, cagionerebbe più tosto vna confusione per quei che non siano professori; Però bastandone questo tocco per qualche notizia generale della materia, quando occorran simili questioni si potrà ricorrere à professori, & à quello che se ne accenna nel Teatro. A

Si è ampliata questa proibizione, ò nullità, anche quando si trattasse per causa di dotare vna propria figlia, per la ragione solita accennarsi da Giuristi che non si deue scoprire vn' altare per coprirne vn' altro; Mà parimente nel Teatro se ne accenna la dichiarazione, e come questo assunto debba essere inteso, dipendendo in effetto il tutto dalle circostanze del fatto B; Che però si giudica vn grand' errore quello de moderni nel caminare in questa materia cò le sole generalità, & appli-

A
Nelli dis. 20.
95. & 96. di
questa ista.

B
Nell' istesso
luogo.

applicare àd ogni caso le decisioni, e le dottrine; le quali trattano de' casi diuersi, per la diuersità delle circostanze che possono essere trà l'vno, e l'altro; Siche, cōforme tante volte si dice, in questo errore consiste tutto il male di questa facoltà legale, la quale con sì fatto sciocco stile, si vā riducendo ad vna confusione intollerabile.

7 Quanto poi all' altra parte di questo capitolo circa gli effetti pregiudiziali che alla donna cagionni la dotazione; Nelli Regni delle due Sicilie, e particolarmente in quello citra, il quale oggi volgarmente si dice di Napoli, è notabile il pregiudizio accennato nel libro primo de' feudi, cioè che la femina primogenita maritata, e dotata, alla quale per altro sarebbe douuta la successione del feudo in mancanza de' maschi, sia esclusa dalla secondogenita non dotata, la quale (come iui volgarmente si dice) sia in capillo, con le dichiarazioni accennate in detto suo luogo. C

C
Nel lib. 1. de
feudi nel dis.
14.

L' altro effetto è quello dell' esclusione dalla successione del padre, ò di altri in quei luoghi, nè quali vi siano gli statuti esclusiui delle femine per la dote; Mà di ciò si tratta nel libro vndecimo nel titolo delle successioni ab intestato, doue si discorre, se à tal' effetto basti solamente la dote destinata, ò promessa, ò ueramente sia necessaria la dote effettivamente data.

CAPITOLO XVIII.

Delli frutti della dote, e degli altri vtili
 di quella spettanti al marito ;
 Et all' incontro dei pesi,
 a i quali il medesi-
 mo sia te-
 nuto.

S O M M A R I O.

- 1 **L** I frutti de' beni dotali spettano al marito.
 - 2 **L** Anche li frutti incorporali e premenziali secondo l'esempio.
 - 3 Se li frutti delle cose vitalizie importino frutto, ò capitale.
 - 4 Della caua delle miniere se sia frutto, ò sorte.
 - 5 Come s'intendano le leggi, e le dottrine.
 - 6 Di quello che si troua sotto terra nelle rolle dotali.
 - 7 Come vada regolata la repartizione de' frutti.
- Tom. 6. della dote. L Delle

- 8 *Delle distinzioni de frutti naturali , e civili ò industriali per l' istesso effetto .*
- 9 *Della ripartizione de frutti a misura de' pesi , come vada regolata .*
- 10 *In tanto sono douuti li frutti in quanto si soppor-
tino li pesi .*
- 11 *Delle limitazioni ò dichiarazioni che spettino an-
che senza li pesi .*
- 12 *Se li frutti siano douuti al marito putatino ò allo
sposo .*
- 13 *Del requisito della tradizione .*
- 14 *Quali siano li pesi matrimoniali .*
- 15 *Delli patti che li frutti spettino alla donna , ò al
dotante .*
- 16 *A chi spettino sciolto il matrimonio .*



CAP. XVIII.



Lasciando da parte la questione molto disputata da Scolastici se, e qual forte di dominio, ò di possesso abbia il marito in quelle robbe, le quali si siano date per fondo dotale come specie inestimata, secondo la distinzione accennata di sopra nel capitolo duodecimo, importando poco per la pratica il sapere queste sottigliezze legali, e se, e qual specie di dominio, ò possesso sia, attendendo il solo effetto; Certa cosa è, che tutti i frutti, e gli altri emolumenti delle robbe dotali durante il matrimonio, spettano al marito, il quale n' è il padrone, e non spettano alla donna. **A**

A
*Nel disc 160
 di questo tit*

E ciò camina, non solamente nelli frutti veri, e naturali, & industriarli, ò ciuili, dalli quali si caual' vtile borfale, mà anche in quelle ragioni incorporali, le quali importano vna onoreuolezza, ò preminenza, ouero vna giurisdizione, mentre tutto ciò spetta al marito; Che però, per qualche più frequentemente porta la pratica, se si farà dato legitimamente in dote vn Castello, ouero vn altro luogo giurisdizionale, in tal caso il deputare

B
*Nel detto disc
 160. & anche
 nel 146. & in
 altri.*

gli ufficiali, & il fare le grazie, e l'esercitare le altre ragioni da padrone, spettano al marito, e non alla moglie; Come ancora l'interuenire nel parlamento del baronaggio, & il fare cose simile. B

E se al castello, ouero ad vn' altro podere dato in dote, fusse annesso qualche giuſpatronato, con facultà di presentare ad vno ò più beneficij, tal facultà spetterà al marito, in maniera che, secondo la più vera, e la più comunemente riceuuta opinione (ancorche non manchino dè contraddittori) in concorso del presentato dal marito, e dalla moglie, si deue preferire la presentazione fatta dal marito, per la ragione che il presentare si dice vn' frutto del padronato, e per conseguenza spetta al marito, e non alla moglie. C

C
*Nel detto disc
 160. & anche
 nel tit. del giuſpatronato nel
 disc. 62*

Le maggiori, questioni però le quali cadono sopra questa pertinenza de frutti, sono due; Vna cioè, se quali, e quando si dicano frutti, ò pure se qualche si piglia abbia natura di sorte principale, Come particolarmente occorre quando la donna aueſſe l'usufrutto solamente di vn podere, e lo dia in dote, ouero sono i frutti e gli emolumenti de cēſi vitalizij, ò degl' officiij, ò dè luoghi de mōti vacabili, & anche sono le miniere, le quali dà Giuristi si dicono fodine di oro, argento, e di altri metalli, ò di pietre, e di creta, e cose simili; E la seconda questione cade sopra il modo di diuidere i frutti, in quell'āno, nel quale il matrimonio ſia diſciol-

sciolto, ò separato, ò che in altra maniera il marito non abbia sopportato i pesi del matrimonio, siche li frutti debbano spettare alla donna, ouero à qualch' altro.

3 Per quello chetocca alla prima questione, i Giuristi vi s' intricano di mala maniera, e particolarmente col solito stile, il quale si crede, che contenga vn' abuso troppo grande, di stare sù la formalità delle parole, ouero delle clausule, pigliando la loro significazione in quel senso che gli danno le regole rigorose della gramatica, ò le sottigliezze legali, non badando à qualche alla giornata insegna la notoria pratica comune, che per lo più sia la forma delle parole cōcepita dà Notari, ò dagli amici mediatori de matrimonij senza che le Parti essendo per il più persone idiote, ò se pure sono nobili, e qualificate non applicano per se stesse, pēfino per imaginazione à queste sottigliezze.

Che però parlando dell' vfufritto, ouero degli officij, ò de luoghi de monti vacabili, ò dell' altre ragioni vitalizie, pare che la decisione dipenda più dalle circostanze del fatto, e dalla verisimilitudine, che dalle sottigliezze legali, ò dalla formalità delle parole; E per conseguenza, se la quantità di queste ragioni vitalizie sia così grande, che auendo riguardo alla qualità delle persone, & alle altre circostanze, dalle quali si deue regolare la dote congrua, il solo frutto verisimilmente possa co-

stituir

stituir' vna dote congrua, in maniera che il frutto dell' inuestimento di questo frutto si possa stimare sufficiente alla sopportazione de pesi matrimoniali, in tal caso il frutto aurà la natura di capitale, in maniera che il marito aurà il peso, sciolto che sia il matrimonio di restituire quanto aurà percetto, essendo suo quell' vtile che aurà cauato dall' impiego, ò dall' industria di questo denaro; Mà se all' incontro il frutto sia tale, che si possa dire destinato, secondo l' vso comune, al mantenimento cotidiano, & al sostentamento de pesi del matrimonio, in tal caso aurà natura di frutto, il quale farà del marito, sicche fatto il caso della restituzione della dote, non gli resterà altro peso, che quello di restituire l' istesse ragioni, tali quali siano, purché non siano deteriorate per sua colpa positiua. D

D
*Nel disc. 148
 di questo tit. e
 nel disc. 35.
 del lib. 1. de
 feudi.*

La medesima distinzione entra nelle caue, ò miniere, atteso che se bene in stretta significazione, sotto nome di frutto, vègano solamēte quelli che,
 4 ò dalla natura ne suoi tempi stabiliti, ò dall' arte, e finzione legale, ad imitazione della natura si cauano dalla causa, ò dalla sostāza produttiua, la quale resti salua, intiera, & abile à produrre di nuouo l' altro frutto, nella maniera che fà la terra ogn' anno, ilche non si verifica in queste caue, perche si consuma la sostanza, ouero la proprietà, ogni volta che non siano di quelle che rinascano, ouero che
 la

la natura con la nuoua crescenza supplisca quello che si leua; Nondimeno quando sono miniere grandi, e solite cauarsi per lunga serie d'anni, con vna probabile credulità che siano per essere indeficienti, e da durare in longhissimo tempo; Come per esemplo in Italia sono; Le caue del ferro nell' Isola del Elba; Quella dell' alume della Tolfa, vicino Ciuita vecchia; Quella de' marmi di Carrara, e simili, sicche il frutto, ouero l' entrata consista in quello che si suole cauare anno per anno, che però la facoltà di cauare, e di vendere si suole dare in appalto per vn' annua risposta in quel modo che nel libro secondo de Regali si è discorso delle saline, e de' minerali E; Et in tal caso aurà natura di frutto, e spetterà al marito tutto quello, se ne cauerà durante il matrimonio, nell' istessa maniera che spetta all' appaltatore durante l' appalto, ouero al Prelato, o al beneficiato della Chiesa e simili; Purche (conforme si è accennato nel sudetto libro de Regali) la caua si faccia secondo il solito, e con la douuta moderazione, in maniera che non ne nasca la supplantazione del successore per il tempo futuro, nel quale per il troppo esito della materia, la miniera per qualche tēpo restasse inutile ouero di minor frutto, mentre (come iui si è accennato) l' vtile, e l' entrata consiste nell' esito, ouero nello smaltimento, con l' esemplo dell' acqua
del

E

*Nel lib. 2. de
regali nelli
dis. 105. e se-
guenti e 117.
e nel dis. 160.
di questo tit.*

F
*Nel detto dis.
117. de regali*

del pozzo ò della fontana che iui parimente si è
addotto . F

Che però questa si dice vna questione più di
fatto , che di legge, da douersi decidere con la
suddetta distinzione, e non con l' inezie d' alcuni,
i quali sogliono fare tutto il fondamento nelle
formalità delle parole della conuenzione , ò di
altra disposizione; Ouero con vno stile giudaico ,
ò pedātesco stāre sù la rigorosa significazione del-
5 le parole di alcune leggi , le quali parlano di que-
ste materie ; O pure in quello che abbiano detto
i nostri maggiori, & i primi interpreti, non badan-
do che coloro discorreano nelle catedre con i
scolari all' vso scolastico ; Ouero che in quei
primi tempi, quando le leggi ciuili ritornate alla
luce doppo sei ò sette secoli, erano totalmente
nuoue , & incognite , non erano le cose così affi-
nate come sono oggidì , con le dispute , e con le
decisioni de Tribunali grandi di quelle parti
del Mondo nelle quali si sono riceuute queste
leggi , Che però sono i suddetti primi interpre-
ti , degni di grandissima lode , anzi di ammira-
zione, che in quei primi tempi , e sopra cose così
nuoue , & in secoli barbari , parlassero così bene,
à confusione di noi altri moderni , che in secoli
più eruditi , e raffinati , e con tanto lume, abban-
donando totalmente la teorica , & il trattare la
legge con termini scientifici , ci siamo dati à
que-

questo indegno vso de prammatici, di fare il copista, & l' ammassatore delle dottrine, col parlare per tradizione all' vso di pappagalli senza discorso, ò ratiocinio alcuno, anzi abborrendolo, e tacciandolo in chi lo voglia vsare; Abuso veramente troppo grande, e detestabile.

Sono dúque gli átichi degni di grã lode, mà nõ perciò dobbiamo stare al detto loro nella sola lettera ò scorza delle parole come se fosse vna legge precisa, e che essi fossero legislatori, mentre si deuono intédere cõ la douuta discrezione, & in quel modo che doppoi l'esperienza de casi seguiti ci hà insegnato; Attesoche, cõforme nel proemio, & in altre parti, tante volte si è accennato, la legge, non è altro, che vna quintessenza di ragione; E maggiormente quando si tratta della legge comune ciuile dè Romani, mentre questa non ci obbliga per l' autorità del legislatore, in maniera che conuenga dire, che ò sia ragioneuole ò nõ, ci debba obligare, mà l' abbiamo per vn' vso, e per l' accettazione dè popoli mossi principalmente e perche fossero ragioneuoli, e ben regolate.

La maggiore difficoltà che in questa materia di caue, ò di fodine si scorga pare che sia nel caso che la miniera si scuopra durante il matrimonio, siche il marito muti la faccia del fondo dotale, il quale per tal caua non dia più il solito frutto come prima; E parimente in questo caso,

senza badare alle tradizioni di coloro, i quali alla scolastica caminano con la sola generalità delle regole legali, il punto v'è deciso dalle circostanze del fatto, e dalla buona, o mala fede, e se il marito abbia fatto quelle parti che conueniuano ad vn diligente padre di famiglia, e che ogn' uomo sauo aurebbe fatto, se quella miniera o caua si fusse scuerta nel suo podere, con vna probabile speranza di maggior' vtile, come per il più suol' occorrere, ancorche il caso portasse il contrario, non potendosi sapere quello che sia dentro le viscere della terra, conforme più distintamente si v'è discorrendo nel Teatro così in questa materia dotale, come ancora nella feudale, & in quella de' regali, e dell' enfiteusi in occasione di trattare delli tesori, e delle statue, o pietre, & altre cose manofatte, le quali si trouano sotto terra con queste caue, se & a chi spettino, e se abbiano natura di frutto, oueramente di capitale; Atteso che se bene, trà vn caso, e l' altro vi si scorge qualche diuersità di ragione; Tuttavia per lo più vi corre vna gran somiglianza, cōforme più distintamente si tratta nel Teatro in detti luoghi, non essendo facile, senza gran prolissità, e digressione, il moralizare il tutto distintamente per la capacità de non professori. G

G
*Nel lib. 2. de
 regali nel dis.
 147. & in
 questo tit. nel
 disc. 160. &
 altroue.*

Quanto poi all' altra questione che si è di sopra accennata, cioè sopra il modo di diuidere li
 frut-

frutti di quell' anno , nel quale , per la dissoluzione ò separazione del matrimonio, ouero per altro accidente, in parte spettino al marito , & in parte alla donna , oueramente ad vn' altra persona .

7 Primieramente bisogna riflettere à fermare il corso , ouero la regola dell' anno ; E ciò dipende dalla qualità, ouero dalla natura dè frutti , mentre questi sono di più specie , che però bisogna distinguerli , giouando questa distinzione non solamente per la presente materia dotale , mà ancora per le altre de beneficij , e delle pensioni , nel repartimento trà il predecessore , & il successore , & anche nella materia dell' vfufritto , e simili .

La prima specie dunque dè frutti , è quella che si dice de ciuili, ouero degli industriali , come cagionati puramente dall' industria vmana , senza cooperazione alcuna della natura ; E questi sono, Le pigioni delle case e di altri edificij , ò poderi urbani , mentre per se stessi naturalmente non sono fruttiferi , mà sono accidentalmente tali , & in tanto in quanto che per l' vso di abitarli se ne paga la pigione ; Et anche sono i censi consignatiui , ò reseruatiui , e li canoni , e li liuelli , le gabelle , le collette , li tributi , le pensioni ecclesiastiche , ò temporali , e simili prestazioni ; E questa sorte di frutto si dice pigliarsi giorno per giorno , e momento per momento ,

ancorche per comodità del pagamento si siano stabilite le paghe in alcuni tempi determinati, Che però si attende l'anno solare, ouero legale, costituito di dodeci mesi, e di 365. giorni, conforme l'uso corrente.

8 L'altra specie si dice delli frutti naturali, e questa si distingue in diuerse sorti; Attesoche alcuni si dicono puramente naturali, per rispetto che l'industria umana non vi abbia parte alcuna; Come sono, li pascoli dell'erbe siluestri, le ghiande, le castagne, le noci, & altri frutti simili; E negl'altri vi è qualche mistura di industria, cioè che sono bene prodotti dalla natura, mà vi bisogna l'arte, e l'industria; Come sono, il grano, e le altre biade, & anche il vino, e l'oglio, & altri simili, poiche se bene la sola natura produce, l'vua, e le oliue, senza che anno per anno sia di bisogno di sementarle, conforme bisogna sementare il grano, & altre biade, in quali vi si richiede qualche maggiore industria; Tuttauia vi concorre ancora l'industria così nell'origine, cioè nel piantare le viti, ò gli arbori, come ancora nel ridurre il medesimo frutto à quello liquore conseruabile, al quale tal frutto sia destinato, poiche altrimenti farebbe vn frutto inutile.

In questa sorte di frutti naturali, ò misti; Quando si tratta di quelli, liquali dalla natura per ordina-

nario si producono con vno stile vniforme nella reuoluzione del corso solare, dal quale viene costituito l'anno legale, come sopra; Conforme sono i pascoli dell'erbe naturali, ouero le ghiande, le castagne, e le noci, & altri frutti, & anche il vino, l'oglio, le biade, & altro, fiche la natura in quel paese non tenga vn'ordine diuerso; Et in tal caso si camina col sudett'anno legale, poiche se bene alle volte si dà il caso, che vn'anno sia più fertile, e più copioso, & vn'altro più sterile, ò minore, nondimeno quando ciò sia per fertilità, ò sterilità accidentale, non altera l'ordine, ouero il corso sudetto.

Ma se l'ordine fusse difforme, come per esemplo occorre in alcuni paesi, nelliquali per ordinario, l'oliue, le ghiandi, & altri frutti producono vn'anno sì, & vn'anno nò; Oueraamente in vn'anno copiosamente, & in vn'altro poco; O pure che bisogna per qualch'anno lasciar la terra in riposo, per coltiuarla, e per preparare la futura raccolta, come per ordinario occorre nel grano, e nell'altre biade; In tal caso solo si dice vn'anno tutto quel tempo, nel quale si compisca vn'intiera, e perfetta raccolta, raguagliando il tempo buono, con il cattiuo, ouero il fruttifero con l'infruttifero; Cioè (valendosi dell'esempio, che mettono i Dottori antichi) che douendosi tenere vn'anno la terra in riposo per farui quella coltura preparatoria,

ria, laquale in Italia volgarmente si dice *maese*, per seminarui nell'anno seguente, in manierache il fondo sia in vn'anno fruttifero, e nell'altro infruttifero; Ouero che si tenga vn'anno à riposo, e poi si semini in due anni sosseguenti, come volgarmente si dice vno à *maese*, e l'altro à colto, con qualche differenza, la quale per il più è notabile, trà il frutto del primo, e quello del second'anno; In tal caso l'anno resta costituito dal sudetto biennio, ò triennio, e così negli altri casi simili, con la douuta proporzione, conforme si è anche accennato ne' sudetti luoghi, e si accenna nel libro seguente, in occasione di trattare dell'alienazioni de' beni di Chiese; Che però quando si tratti di selue cedue, le quali per esempio siano solite tagliarsi ogni decennio, questo costituisce vn'anno, e così successiuamente con la douuta proporzione. H

H
Nel detto dis.
160. di questo
libro.

Fermata dunque questa regola dell'anno; Ancorche li Dottori nel modo di ripartire s'intrichino nò poco cò la solita varietà dell'opinioni, confondendo li termini dell'usufruttuario, oueramente quelli del feudatario, ò del beneficiato; Non dimeno in questi termini speciali delli frutti de'
9 beni dotali douuti al marito, ouero al suo padre, ilquale abbia sopportato i pesi del matrimonio per esser' vna cosa meramente corrispettiua; Quindi segue, che il vero modo di ripartire, consiste nella

la proporzione de sudetti pefi dal giorno, che quelli fi fono fopportati, cō quella regola d'aritmética, la qual fi dice del trè, ouero (come volgarmente fi dice) quanta carne, tant'offo, cioè à rifpetto delli frutti, liquali vanno regolati con l'anno folare, ò naturale, il marito tirando i conti dal giorno della fopportazione de' pefi, fe abbia quefti fopportati per fei mefi, aurà la metà de' frutti, e fe gli aurà fopportato per otto, n'aurà le due terze parti, e così fucceffiuaamente entra l'ifteffo conto in quegli'anni legali, regolati dalla natura de' frutti, ouero dalla raccolta intiera; Siche fi puol dare il cafo che in vn'ifteffa dote conuenga fare calcoli diuerfi, fecondo la diuerfa natura delle robbe; Appunto come fe Tizio deffe à Sempronio il fuo patrimonio, ouero alcune robbe, col pefo di douerlo con i fruttialimentare, come per vna fpecie di partito, poiche fe il cafo portaffe, che prima del compimento d'vna raccolta, tal partito ceffaffe, dourà entrare l'egual repartizione per la rata del tempo, e del pefo, in quel modo che nel titolo delle pensioni fi difcorre del ripartimento delle pensioni trà il predeceffore, & il fucceffore, con cafi fimili.

In tanto però al marito fono douuti li frutti delle robbe dotali, in quanto che fopporti i pefi matrimoniali, per li quali fe gli dà la dote, fiche fe per qualche tempo egli non gli fopportaffe, perche

perche li sopportasse suo padre, ouero l'istessa donna, ò altra persona, in tal caso li frutti non faranno douuti à lui, mà à quello ilquale abbia sopportato il peso .

Eccettuandone però due casi; Vno cioè, che per patto dotale, per qualche tempo li pesi si siano sopportati dal focero, ouero da altro dotante, ¹¹ mètre in tal caso tal sopportazione si dice parte di dote, e si mette in conto, come per vna specie di capitale, nel caso della restituzione, in maniera che in sostanza viene à sopportarli il medesimo marito; E per questa ragione si sostiene tal patto, così conciliando vna gran contrarietà d'opinioni trà Giuristi sopra la validità, ò l'invalidità di questo patto; Ouera mètre quãdo anche nõ vi sia l'obbligo di restituire quel che importassero gli alimenti per qualche tempo, si possa ciò riferire ad vn donatiuo, che il focero, ò altro dotante abbia voluto fare allo sposo, per dargli maggior comodità di far quelle graui, & insolite spese, che si sogliono fare nello sposalizio, e ne primi tempi del matrimonio con i frutti della dote, che in tal modo si possono auanzare .

E l'altro caso è quãdo nõ stà per il marito di sopportare li pesi, e di alimentare la moglie, mà che questa per sua colpa, ouero per sua volontà, ò per altro caso parta di casa, del marito, e nõ riceua da lui

non

gli alimenti, e l'altre cose necessarie, bastando che non manchi per lui; Quando però la partenza di casa, ò altro impedimento non si possa referire à colpa del medesimo marito, ouero ad altra giusta causa; Come per esempio, per necessità di mutar'aria, oueramente all'effetto di curarsi da qualche infermità, ò per caso simile, nel quale vi cada la medesima ragione, secondo le distinzioni più pienamente accenna nel Teatro H, mentre la pertinenza di questi frutti è vna cosa corrispettiua al peso.

H
Nel detto disc.
160.

A tal segno, che se bene non si dà la vera dote senza il matrimonio, sicche quando manchi il vero titolo di marito, in rigore di legge, non entra questa pertinenza de frutti; Tuttavia, quando non vi concorra vna mala fede positiua, ne si tratti de' frutti eccedenti la stima de' pesi, in maniere che l'uomo non tratti di far guadagno, e la donna non tratti di perdere il suo, in tal caso vi entra vna molto ragioneuole equità, à che à fauore dello sposo futuro, ouero del marito putatiuo, ò di suo padre, che se gli debbano gl'istessi frutti in ricompensa de' pesi, entrandoui l'istessa ragione. I

I
Nel sudetto
disc. 160. e spe-
cialmente del
marito puta-
tiuo nel disc.
122.

E se bene i Giuristi, con le solite sottigliezze, e formalità legali, vanno considerando se sia seguita ò nò la tradizione de' beni, mediante la quale si acquista il dominio, del quale si dice sequela la
Tom. 6. della dote.

B b

per-

pertinenza de frutti; Ouero se si possano le robbe darfi in dote, ò trāsferirsi nel marito, ò nò, conforme occorre ne feudi, e nell'altre robbe proibite di alienare, che per l'annullazione dell'atto, il dominio resta in potere della donna, ouero del dotante, e non si trasferisce nel marito, fingendosi, che l'atto non sia seguito in modo alcuno.

Nondimeno, quanto all'interesse borſale, l'effetto è l'istesso, attesoche quelli frutti, se non faranno douuti al marito in ragione di dominio, faranno tuttauia douuti in ragione di danni, e di interessi per ricompensa de pesi sudetti; Che però l'effetto di questa ispezione caderà solamente sopra gli atti giurisdizionali, ò preminenziali; Come per esempio sono quelli, che si facciano per ragione del dominio de' castelli, e de' luoghi giurisdizionali, ouero per ragione del padronato annesso alle robbe, con casi simili; Attesoche, per esempio, se farano fatte due presentazioni, vna dal marito, e l'altra dalla moglie, quando per la validità dell'atto, e per la tradizione si possa dire, che sia trasferito il dominio nel marito, in tal caso preualerà la sua presentazione à quella della moglie; Et all'incontro nell'altro caso preualerà quella della moglie, con casi simili, ne quali entra la medesima ragione. L

L
Nel detto dis.
160., e nel ti-
tolo del pa-
dronato nel
dis. 62.

14 Quali poi siano i pesi matrimoniali, non è pun-
to

to che debba essere insegnato da leggistì, per essere notorio per l'uso comune, cioè circa il mantenimento della donna nel vitto, e vestito, & in altre cose necessarie, secondo la qualità delle persone, e l'uso del paese, anche in tempo d'infermità, eccetto l'infermità vltima, e le spese del funerale.

Come ancora à peso del marito vanno, la coltura, e la conseruazione de' beni, & il pagamento delle collette, e de' tributi, e degl'altri pesi publici; Et anche delli censi, e de canoni, e liuelli, & altri pesi annui, alliquali siano affette le robbe; Quando non vi sia il patto contrario, ouero che non si siano promesse, & assegnate le robbe per libere, secondo la qualità del fatto, dalle circostanze del
1, quale dipende il tutto.

E perche alle volte si suol fare il patto, che gli frutti in tutto, ouero in parte per qualche tempo spettino alla medesima donna, e che siano à sua disposizione, ouero che spettino al dotante, come per il più occorre quando il padre, ò la madre, ouero tutti due maritano vna figlia, dando in dote tutte le loro robbe con la riserua delli frutti durante la loro vita con casi simili; Quindi vanno i Giuristi disputando, con gran varietà d'opinioni, se questi patti vagliano ò nò, quasi che siano contro la sostanza, ò còtro la natura della dote, che il marito porti il peso, e che vn'altro si pigli i frutti;

Tuttauia queste sottigliezze seruono bene per le scuole, all'effetto di esercitare l'ingegni de' giouani, mà in prattica non si stimano di sussistenza alcuna per l'vso comune; Attesoche per quel che spetta al primo caso di qualche riserua de' frutti à fauore della donna, non conuenendo, particolarmente trà persone nobili, che la donna dimandi le minuzie al marito in tutte l'occorenze, quindi segue, che se gli assegna vna parte de' frutti sotto il solito termine de' lacci e spille, che in sostāza sono anche frutti i quali si pigliano dal marito, e da lui s'impiegano per quelle spese, che per altro dourebbe fare per se stesso, mà per maggior conuenienza ò comodità si tiene questo stile.

E quanto all'altro caso di riserua à fauore del dotante, ouero di qualche terzo, si sostiene per la ragione, che comple molte volte di auere quella maggior proprietà grauata, come per vna specie di riserua di vsufrutto, ò di pensione, per correr in tal modo la fortuna di dote molto maggiore di quella che per altro aurebbe douuto auere da principio libera, sicche quella maggiore proprietà ricompensa la perdita de' frutti.

Sciolto poi che sia, ò separato il matrimonio, ouero che in altra maniera si sia fatto il caso della restituzione della dote; Quando si tratti di
16 robbe date per fondo dotale, come di specie in-
esti-

estimata, in tal caso, risoluendosi quel titolo, ò dominio vtile, ò subalterno che il marito vi au-
ua, ne segue che li frutti, come seguela del do-
minio, subito cominciano à correre à beneficio
della donna, oueramente del suo erede, e succef-
sore, come per vna specie di consolidazione dell'
vfufrutto con la proprietà, ouero del dominio
vtile col diretto, nè in ciò la legge dispone cosa
alcuna in contrario, nè hà dato dilazione alcuna
al marito, conforme hà fatto in quella dote, la
quale consiste in quantità, conformè si accenna
di sotto nel capitolo vigesimo doue si tratta della
restituzione della dote.

Mà se le robbe fossero date stimate, con la
vera stima, in maniera che la dote s'intenda essere
di quantità, secondo quello che si è discorso di
sopra, in tal caso li frutti continuano à benefi-
cio del marito, non già per titolo di dote, mà
per titolo diuerso di compra, non venendo in
ciò considerato come marito, mà come vn terzo
compratore, conforme iui si è accennato.

Vanno anche disputando i Giuristi sopra la
pertinenza de frutti à fauore della donna de beni
della dote, per il tempo antecedente al matrimo-
nio; Mà ciò non riguarda la materia dotale, ca-
minandosi con i termini generali, & indifferen-
ti d'ogni priuato dominio; Et il di più in questo
pro-

M
Nel detto dis.
160.

proposito dè frutti delli beni dotali si discorre nel
Teatro M. non essendo possibile il po-
tere accennare tutte le minuzie, che
da leggistì si vanno consideran-
do, poiche farebbe vna
troppo noiosa di-
gressione.



CAPITOLO XIX.

Dell'vsure, ouero dell'interessi della
dote, la quale consiste in
quantità; Quando; A
chi; E come siano
douuti.

SOMMARIO.

- 1 **S**I distinguono più casi sopra la materia.
- 2 **S**i deuono l'vsure al marito anche senza mora,
e senza requisiti.
- 3 Che non sia vera la distinzione trà il padre, e l'e-
straneo.
- 4 Delle ragioni della regola.
- 5 Si possono l'vsure dotali stabilire, o cessare per
parto.
- 6 Si deuono, supposti li pesi.
- 7 Se si debbano regolare à misura de pesi; e non
più.
- 8 Quali siano li pesi del matrimonio.

Delle

- 9 Della ragione per la quale non si deue fare il ragguaglio con i pesi.
- 10 Entra la considerazione nel marito putatiuo.
- 11 Si da l'interesse anche per quella parte di dote, che consiste nell' acconcio, ò corredo.
- 12 Se l'interesse sia douuto da un terzo, ouero se sia douuto ad un terzo.
- 13 Se siano douuti gl' interessi per il debito incerto ouero illiquido.
- 14 Quando non si debba deferire alla tassa dello statuto, ma debba l'interesse essere maggiore, ò minore.
- 15 Della nouazione ouero trasfusione del debito dotale in altro contratto.
- 16 Sciolto il matrimonio non si deuono li frutti ancorche vi restino figli.
- 17 Di altre questioni remissiuamente.
- 18 Delli frutti del pegno.
- 19 Degl' interessi douuti alla donna del dotante.
- 20 E di quelli douuti alla donna dal marito, ò da suoi eredi.
- 21 Delli frutti ouero interessi douuti nel caso dell' assicurazione.
- 22 Degli altri in caso di vera restituzione.
- 23 Degli statuti sopra cio.
- 24 Quando vagliano gli statuti, vagliono anche li patti.
- 25 In che modo questa materia si debba regolare.

26 *Se questi interessi siano douuti dal fidecommisso.*27 *Degl' interessi nella dote delle monache.*

C A P. X I X.



IN questa materia dell' vsure, ouero degl' interessi della dote, la quale consista in quantità; O pure sopra il poter pigliare li frutti del pegno, che batte nell' istesso, entrando le medesime regole, e ragioni, vanno distinti trè casi diuersi; Vno cioè à fauore del marito contro il dotante, durante il matrimonio; L'altro à fauore della dōna ò de suoi eredi cōtro il medesimo dotante, così prima di contrarre il matrimonio, come doppo che sia sciolto, ouero separato; Et il terzo à fauore della medesima donna, ò de suoi eredi, contro il marito, ò li suoi eredi per la dote da restituirsi, essendo questi casi diuersi, nelli quali vi entrano diuerse ragioni, e per consequenza si camina con diuerse regole.

2 Nel primo caso della dote promessa al marito, e non pagata à suo tempo, secondo la conuenzione; Quādo non vi sia la dilazione espressa (nel qual caso, quella durante non è douuta cos' alcuna che non si sia promessa, stimandosi la di-

Tom. 6. della dote.

C c

la-

lazione parte del prezzo); La regola assiste al marito , che quando anche non vi sia mora , ouero che questa si possa scusare per causa del nò adempimento di qualche patto , ò condizione promessa dal marito , e senza necessità di prouar li soliti requisiti dell' interesse del lucro cessante , ouero del danno emergente , per il tempo che il marito abbia supportato i pesi del matrimonio , e non se gli sia pagata la dote , gli siano douuti gl'interessi , ouero l' vfure dotali ; Per quella ragione , che questi non si deuono in pena della mora del debitore , ne meno come lucro , ma come refezione del danno patito dal marito nella sopportazione de' pesi matrimoniali , la quale basta in luogo di tutti gli altri requisiti .

E se bene alcuni vanno distinguendo , trà il padre , et altri , li quali siano dotanti per obli-
3 go , E gli estranei , li quali non abbiano tal' obli-
go ; Stimando , che quelli della prima specie siano tenuti subito à tali vfure , ò interessi , mà non gli altri , se non dopo il passaggio di due anni .

Nondimeno quest' opinione in pratica è più comunemente riprouata ; Per quella ragione ,
4 che per due rispetti è douuto quest' interesse ; Vno cioè per ristorare il danno al marito nella sopportazione de' pesi matrimoniali , alli quali altrimenti non si sarebbe soggetto ; E l' altra del sollicuo che frà tanto hà goduto il dotante dal peso che

aurebbe douuto sopportare in mantenere la donna; Questa seconda ragione si adatta al padre, & agli altri maggiori, e non agli estranei, e per conseguenza costituisce qualche differenza trà l'vno e l'altro genere di persone; Mà però non basta che essa manchi, mentre à rispetto del marito si attende la prima, potèdo egli dire con molta ragione, che hà seguitato la fede del dotante, senza badare se fusse parente ò estraneo e se dotasse per necessità, ò per liberalità.

Essendo dunque in questo caso douute le vsure al marito per disposizione della legge, ne risulta che
 5 quelle si possono stabilire dalli statuti de luoghi; Et àcora si possono dedurre in patto in vna sôma onesta, per la ragione generalmente accennata nel libro precedente dell'vsure, cioè che quando l'vsure sono lecite nel genere, ouero nella sostanza, se ne stima lecita la conuenzione, e la tassa fatta dalle Parti; E quando vi sia eccesso, entrerà l'ingiustizia da douersi riformare, e ridurre alla giustizia, mà nõ l'vsura; Che però quasi nella maggior parte d'Italia per i statuti, ouero per le côsuetudini, si è introdotta questa tassa, la quale si osserua ancorche sia fatta in tempi antichi, quando li frutti delle robbe stabili, ò de censi, e luoghi de monti erano maggiori, sicche oggi sia esorbitante, come da tutti viene stimata esorbitante la tassa dello statuto di Roma e pure non vi si rimedia in moderarla, come si dourebbe fare.

Mà perche, conforme si è accennato in proposito de frutti nel capitolo antecede, ciò si concede al marito in riguardo delli pesi matrimoniali, e non altrimenti ; Quindi risulta l'istesso che iui si è accennato, cioè che se egli non sopporterà questi pesi, ò per il tempo che non li sopporta per suo mancamento, non puol pretendere queste vsure, le quali spettaranno à colui il quale porta il peso, e per conseguenza anche all'istessa donna appunto come si è detto nè frutti, caminando la medesima ragione.

Col fondamento di questa ragione, alcuni Giuristi credono che il marito, ouero il suo padre, ò altro il quale abbia sopportato li pesi, non possa pretendere queste vsure, ò interessi, se non dentro i limiti delli medesimi pesi, e non più, in maniera che se per esempio, la dote fusse di diece mila scudi, l'interessi della quale, secondo la tassa statutaria, ò consuetudinaria, importassero scudi seicento, e secondo lo stato delle persone, ò altra contingenza, le spese per i pesi matrimoniali, non importassero più che quattrocento, in tal caso non si possano pretendere tutti questi interessi, mà solamente la sudetta rata proporzionata alla spesa.

Questa opinione però non è riceuuta, e con molta ragione, mentre, conforme giudiziosamente considerano alcuni Dottori, i quali per essere
 stati

stati ammogliati, parlano per pratica, è vna gran sciocchezza il dire, che li pesi matrimoniali consistano solamente nelle spese correnti del vitto, e del vestito della moglie, consistendo le maggiori, e le intollerabili à proporzione della dote per grande che sia, non solamente nel gran contrapeso che si porta dell'auere la moglie à canto, che veramente sistima troppo grã peso, mà ancora per la procreazione de figli, così nel mantenere li maschi nelli studi, e nell' educarli, come ancora nel dotare le femine, e nel fare dell' altre spese, che li medesimi figli portano, in maniera che facendo questo ragguaglio, non si trouarà mai dote, per grande che sia, che i suoi frutti superino li pesi del matrimonio, ancorche il caso porti che per non auer figli riescano più leggieri, per la regola legale, che non si attende l' euento di quello che può succedere in bene, ò in male.

Et anche per l'altra molto cõuincente ragione, che ciò cagionarebbe vn troppo gran disordine, nel douere in giudizio andar ventilando le spese domestiche che si facciano, grandi, ò picciole; Che però quando si sia costituita la dote, si deue presumere che sia congrua, e proporzionata, sì che indifferentemente, à proporzione del capitale, sia douuto l' interesse; Eccetto il caso, che anche l' istessa dote in sorte principale si possa dire eccessiua ò in altro modo non douuta, in maniera che

che meriti la moderazione, mentre in tal caso l'vsure, o gl'interessi cessaranno, non per la sudetta ragione, mà per l'altra, che mancando il principale, manca l'accessorio.

Entrerà bensì questa considerazione della quantità de' pesi, nel caso che questi siano sopportati da vn marito putatiuo di mala fede, ouero da vn terzo, il quale abbia portato i pesi, mà non abbia titolo legittimo di guadagnare i frutti dotali; O pure quando la dote sia malamente costituita con vna nullità cognita, & in casi simili, ne quali per disposizione di ragione li frutti non siano douuti come frutti, mà solamente come danni, & interessi, ouero per quell'equità, la quale da Giuristi si dice *de in rem verso*, o per l'utile negozio fatto, poiche in tal caso quest'azione sarà ristretta à quanto importa il danno di chi hà sopportato i pesi, ouero à quello che importa l'utile di quello, il quale li doueua sopportare, e che n'è stato solleuato, conforme più distintamente si discorre nel Teatro A, non essendo facile di specificare tutte le minuzie le quali cadono in questa materia, per le molte sottigliezze considerateui dà Dottori.

A
Di tutto ciò si
tratta nel dis.
161. di que-
sto tit. e nelli
disc. 114. e
più seguenti.

Danno più comunemente li Giuristi quest'interessi dotali, à che per quelle robbe mobili, le quali si sogliono dare in dote per l'uso di casa o della persona, che volgarmente si sogliono spiegare
col

col termine dell'acconcio ò del corredo; Et ancor-
che questa opinione paia comunemente riceuuta,
si crede però che ciò abbia molto dell'irragione-
uole; Maggiormente quando queste robbe
siano date secondo l'vso comune, senza l'obbligo di
restituirle, se non confunte come si ritroueran-
no, e secondo alcune considerazioni fatte nel
Teatro; Tuttauia per la miseria di questa
facoltà legale, bisogna che la ragione ceda alla
forza, la quale per vn' vso, ouero per vn' abuso
comune si sia introdotta dalle tradizioni d'alcuni
Dottori senza badare se siano ragioneuoli ò nò. B

B
*Nell' istesso
dis. 161. & in
altri degli ac-
cennati.*

Quando poi la dote non sia douuta dal dotan-
te, mà da vn terzo, come debitore ceduto, cioè
che (per esempio) douendo Tizio dotante con-
seguire mille scudi da Caio, per causa indifferen-
te, per la quale à fauore di Tizio non correreb-
bono vsure ò l'interessi; Entra il dubbio se questi
debbano correre à beneficio del marito, al quale
siano date in dote; E la regola è negatiua, ec-
cetto se il debitore si sia riconosciuto per tale,
con le distinzioni, e dichiarazioni accennate nel
Teatro.

Et all'incontro, se il marito cede ad vn ter-
zo il credito dotale, Entra la questione se à fauo-
re del cessionario corrano i medesimi interessi,
che farebbono douuti al marito; Et ancorche so-
pra di ciò vi sia non poca varietà d'opinioni;
Tut-

Tuttauia pende la decisione più dalle circostanze del fatto, che dalle regole legali, secondo le distinzioni parimente accennate nel Teatro; Cioè che se in effetto il corso de frutti, ò dell' usure, à fauore del cessionario ridonda à beneficio del marito, perche forse il suo debito per il quale auesse fatto la cessione fusse fruttifero, oueramente che in altra maniera ne risultasse, tal' effetto, in tal caso, certa cosa è, che il medesimo corso continuerà, mentre in sostanza il cessionario si considera come vn procuratore ouero come vn ministro del marito cedente; Mà non già nell' altro caso che al marito non importi, se à beneficio del cessionario, corrano ò nò conforme iui più distintamente si discorre. C

C
Nel detto dis.
161.

E perche di sopra si è accennato, che questi frutti ò interessi non sono effetti della mora, mà più tosto sono effetti della sopportazione dè pesi matrimoniali, bastando che non vi sia la dilazione espressa senza la loro conuenzione; Quindi entra il dubbio, se siano douuti quando il debito sia incerto, ò illiquido, ò che dipenda dalla dichiarazione di vn terzo, ò pure che il dotante abbia auuto giusta scusa di non pagare la dote per mancamento dell' istesso marito in non adempiere alcuni patti, ò condizioni; Et in questi, ò simili casi, veramente non vi si può dar' vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, mentre

tre ne dipende la decisione dalla circostanze del fatto, secondo le quali conviene applicare le regole, e le distinzioni date dalli Dottori, conforme parimente nel Teatro si accenna. D

D
Nel detto dis.
161. e nel
disc. 112. e
115.

Ancorche nel caso che vi sia la tassa dello statuto, ò consuetudine, questa si debba offeruare, nõ ostante che secondo l' uso corrente fusse esorbitante, conforme già si è accennato; Tuttauia ciò cammina quando il debito dotale sia semplicemente dovuto in denaro, in maniera che il marito possa dire, che se si fusse pagato, si farebbe industriato, e cauatone quest' utile, anzi maggiore; Mà quando per patto, il denaro fusse destinato nell'impiego di beni stabili, ò de' luoghi de' monti, li frutti de quali per tassa, ò per uso comune, secondo la qualità delli paesi, non passassero per esempio il quattro, ouero il cinque per cento in tal caso non si potrà pretendere più di questa somma; Eccetto se il patto dell'impiego fusse generale, & applicabile anche alli censi, ouero ad altri effetti, in maniera che il marito possa dire, che con la sua industria aurebbe cercato d'impiegare il denaro à frutto corrispondente alla tassa statutaria, per la quale basta questa possibilità.

Et all'incontro, se il marito si fusse dichiarato di volerne estinguere i suoi debiti à più graui interessi, in tal caso sarà douuta la refezione di questi, ancorche passino la tassa statutaria, mentre

Tom. 6. della dote, D d in

in tal caso farà douuto il di più, non in ragione di frutti dotali, mà in ragione d'interesse di danno emergente, col sudetto requisito della dichiarazione dell'animo.

Se poi portasse il caso, che il debito dotale d'accordo, trà il dotante, & il marito, fusse trasferito in altro contratto, con vna formale nouazione, in tal caso entra il dubbio se siano douuti questi frutti dotali, ancorche duri il matrimonio con la sopportazione de pesi; Et ancorche i Giuristi sopra ciò s'intrichino di mala maniera; Nondimeno, pare che, secondo più distintamente si accenna nel Teatro, la questione sia più tosto di fatto che di legge, sicche dalle circostanze del fatto debba nascere la decisione; Attesoche, se la nouazione sarà seguita, non con animo realmente d'innouare, e di trasfondere il debito in vn'altro contratto, mà per vno stile del paese, all'effetto di qualche maggior cautela, ò maggior beneficio del creditore; Come per esempio occorre nel Regno di Napoli, che vsandosi iui quel rigoroso rito sopra l'incusazione, ò liquidazione degli istrumenti, del quale si tratta nel libro ottauo del debito e credito, & anche nel libro decimo quinto de giudizij, e non potendosi facilmente praticare questo rito per vn debito dotale, per l'estrinseca giustificazione che vi bisogna del matrimonio, come condizione implicita, anzi neces-

saria

faria; Quindi per togliere questi dubbij, si vfa, che il marito faccia la quietanza al dotante della dote, e che nell' istesso tempo il dotante si costituisca liquido debitore del marito per causa di mutuo, mà in effetto è vna simulazione per il suddetto fine, e per conseguenza non cessa il titolo dotale per questo effetto.

Mà se veramente il debito si sia trasfuso in vn' altro contratto per vn' diuerso fine, ò effetto; Come per esemplo, che se ne fusse creato vn censo, il quale anche in quei luoghi, ne quali è in vso la bolla di Pio Quinto, si può fare senza la forma del denaro contate per il debito dotale; Ouero che se ne fusse creato vn cambio; In tal caso cessa la natura del credito dotale, e per conseguenza cessa il corso di questi frutti, ò interessi, mà si douranno quell' interessi ò frutti che porta seco l' altro contratto, secondo la sua natura & i suoi requisiti, mentre in tal maniera il debito dotale si finge già pagato, & il denaro dato per altra causa.

E se bene questa innouazione può cagionare al marito qualche pregiudizio sottomettendolo al pericolo di auere il suo credito infruttifero, & anche con qualche danno del capitale, ò per difetto del fondo, ò perche li cambij non siano ben corsi, ò per simili accidenti; Tuttauia basterebbe diré che deue lamentarsi di se stesso; Mà in oltre vi è l'altra buona ragione che l'atto gli puol esse-

re di molto profitto, attesoche questi frutti dotati, come corrispettiui al peso del matrimonio, sono douuti solamente finche dura la sua causa, fiche sciolto il matrimonio, ouero in altro modo cessata la causa corrispettiua, cessano i frutti, ancorche vi restino li figli, mentre secondo la più vera, e la più riceuuta opinione, ciò non
 16 basta; Mà in caso della detta innouazione, l'altro contratto dura col suo corso del frutto ò dè guadagni leciti, poiche in questo non si considera come marito, mà come vn semplice creditore indifferente.

Disputano anche li Giuristi in questa materia molt'altre questioni, che recarebbe più tosto confusione il riassumerle in questa forma; Che però
 17 il curioso potrà vederle accennate nel Teatro; Doue particolarmente con la distinzione di più casi si discorre de punti se per il lungo silenzio, à non dimandare questi frutti, ouero se per esigere il capitale senza protestarsi, quelli s'intendano rimessi, con altre cose che iui si possono vedere. E

E
*Nel detto dis.
 161. e negli
 altri prece-
 di cise nel dis.
 114. e seguiti*

E quel che (come sopra) camina circa la competenza ò incompetenza di questi interessi, o frutti,
 18 ti, generalmente camina nelli frutti del pegno, circa li quali si suole disputare, se quando quelli siano minori di quello che importino gl'interessi, ouero le vfure, secondo la tassa fatta dallo

sta-

statuto, ò dalla consuetudine, sia douuto al marito quel di più, ouero se accettando il pegno si sia pregiudicato, conforme parimente in detto luogo si puol vedere.

L'altra parte, ò inspezione di questo capitolo, secondo la distinzione accennata nel principio, riguarda la medesima donna, ouero li suoi eredi, se possano dimandare li frutti ò gl'interessi dotali dal dotante per la dote douutagli, così prima del matrimonio, come dopò la dissoluzione di quello, attesoche quando ancora duri, in maniera che il titolo dotale sia in essere, e che la donna per l'assenza, ò per altro impedimento del marito, mātenga se stessa, e che sopporti quelli pesi li quali sono soliti sopportarsi dal marito, in tal caso non entra questa ispezione, poiche conforme si è accennato, quell'istesso che la legge dispone à fauore del marito, camina à fauore dell'istessa donna.

In questo caso dunque, che in stretti termini legali, non vi sia il proprio, & il vero titolo dotale il quale dipende dal matrimonio, il quale ò non sia contratto, ò sia sciolto; Ancorche parimente vi sia la solita varietà delle opinioni; Tuttauia la regola è negatiua, nō essendoui ragione, per la quale questi frutti ò interessi siano douuti; Attesoche, se bene alcuni vanno distinguendo trà quella dote la quale sia sorrogata in luogo della legitima, oue-

ouero che sia douuta da coloro, li quali abbiano l'obbligo d'alimentare la donna; Tuttauia ciò cammina in diuerfa ragione di alimenti, ò di frutti di legitima, mà non già in ragione di vfure, ò de' frutti dotali.

Entrando l'istessa confiderazione in quell'interessi, li quali da molti Dottori vanno considerati per la ragione del lucro cessante, ò del danno emergente, atteso che questi caminano in ogn' altro debito indifferente, e per conseguenza non cadono sotto questa materia de' frutti, ò d'interessi dotali, che però si deue caminare con quello che generalmente sopra questa materia si discorre nel libro anteedente dell'vfure.

Le maggiori difficoltà, ò questioni, le quali si abbiano in questa materia, cadono nella terza ²⁰ parte, ò ispezione di sopra distinta delli frutti, ò dell'vfure dotali douute alla donna dal marito, ouero da suoi eredi per la dote dopo fatto il caso della restituzione.

Et in ciò si distingue, trà la vera, e la propria restituzione, alla quale si sia aperto l'obbligo per la dissoluzione del matrimonio, oueramente per la formal separazione del toro con legitima autorità del superiore, e trà quella restituzione impropria, la quale risultà per il caso dell'assicurazione, secondo la distinzione, della quale si tratta nel capitolo seguente.

Poi.

Poiche se bene in questo secondo caso di assicurazione, stà più comunemente riceuuto, che quell' istessa tassa statutaria, ò consuetudinaria, la quale si sia fatta nel caso della vera restituzione, si deue anche attendere; Nondimeno ciò camina in dubbio, e quando non apparisca che bastasse alla donna per il mantenimento proprio, e dè figlioli vna minor somma, mentre il di più deue andare à beneficio del marito, il quale tuttauia continua ad esser padrone della dote, siche, conforme si è accennato nell' ispezione antecedente questi non faranno interessi dotali douuti dal marito alla moglie, mà alimenti.

Nel caso dunque della vera restituzione della dote, che si debba fare per la dissoluzione del matrimonio; La regola generale è negatiua, per la ragione che riceuendo la dote, il nome, e l' essenza dal matrimonio, quindi segue, che cessando questo, si risolue il titolo dotale, siche diuentà vn puro credito indifferente, di sua natura infruttifero, ogni volta che non vi concorra la ragione dell' interesse del lucro cessante, ò del danno emergente, ò di altro titolo, il quale sia congruo ad ogni debito indifferente; E per conseguenza, molti Giuristi, e particolarmente i moderni, li quali senza discorrere più che tanto, caminano cō vn certo rigore leguleico, e con la sola tradizione di alcuni, ne tirano molte indiscrete, e
rigo-

rigorose conseguenze contro le donne, ò i loro figliuoli, volendo che ogni patto, il quale si facesse col marito, ò con i suoi eredi, come usurario non si debba attendere, e che tutto quello che anche l' istessa donna vedoua auesse volontariamente auuto dagli eredi del marito in ragione di frutti, ò pure se auesse preso li frutti de' beni del marito da lei ritenuti, si douesse scomputare nel capitale, in maniera che à capo di tempo, vna pouera donna, ò li suoi figli, con questi rigori legali, appena cogniti alli medesimi professori, con quei frutti, li quali anno per anno si siano presi, e consumati per viuere, si ritrouano senza dote.

E perchè in alcune parti vi sono degli statuti, li quali danno questi interessi alle donne vedoue, ouero alli loro figliuoli; Quindi segue che li medesimi Giuristi, & anche i Morali seguaci della suddetta opinione s' intricano di mala maniera nel disputare sopra la validità di questi statuti, con la solita varietà dell' opinioni.

Atteso che alcuni, conoscendo che questi statuti siano riceuti e praticati, anche con la scienza e cò l'approuazione dalla Sede Apostolica, com' è particolarmente lo statuto di Roma, vanno distinguendo trà gli statuti, li quali abbiano la confermazione Apostolica ò nò; Mà ciò contiene vna sciocchezza manifesta, atteso che se fossero usate

re illecite, non potrebbe l' autorità del Papa canonizarle, come proibite dalla legge diuina; Et altri indifferentemente negano la validità di questi statuti, ancorche siano approuati dal Papa, e praticati dalla Corte Romana, il che fa del ridicolo; Che però si conclude che indifferentemente si deuono stimare validi, quando per altro abbiano li loro legittimi requisiti, li quali sono desiderati generalmente nelle leggi.

Posta dunque le validità de' statuti, ne siegue anche la validità de' patti, mentre camina l' argomento dagli vni agli altri, anche quando i patti siano impliciti per la sola tolleranza del debitore, che la donna ò li suoi figli possedessero i beni, e ne pigliassero i frutti in quantità onesta, e proporzionata all' vso comune.

E quindi nasce, che questa materia dourà essere regolata con vna certa equità naturale non scritta, & ancora con l' vso comune, senza badare ad alcune stitichezze ò distinzioni, trà la donna prouista altronde, ò non prouista, ouero se siano fatte, ò nò le diligenze; Attesoche disponendo la legge, e prouandolo anche l' vso di tutto il Mondo, che la dote sia vn peculio particolare destinato al mantenimento della donna, con li suoi frutti, importa poco che ella sia ricca, ò pouera, poiche se vna persona ancorche ricchissima abbia destinato vn certo peculio per il mantenimento

Tom. 6. della dote. E e di

di sua casa, e per tenerlo impiegato, in maniera che con quei frutti possa viuere, per valersi della restante sua robba in altr' vfi, in tal caso, si deue attendere la sua destinazione.

Et in somma, cadendo la proibizione dell' vfure, contro i deprauati feneratori per solliueo de suffocati debitori, pare che in questa materia si debba caminare più con l'equità naturale non scritta regolata da vna certa buona fede, e dall' vfo comune, che dagl' indiscreti & irragioneuoli rigori dè Giuristi; Attesoche la legge proibitiua dell' vfura, è molto santa, e lodeuole, mà l'irragioneuolezza cōsiste nella sua mala intelligēza ò pratica, conforme si discorre nel libro precedente dell' vfure, doue si accenna, che oggidì, con alcune sciocche formalità, si rende migliore la condizione dè tristi, li quali per estorquere l' vfure illecite, e per rendersi sicuri dagl' oblighi di restituirle, ò dalle pene, sono diligentissimi nelle cautele, e nelle formalità verbali, le quali più tosto prouano, e rendono maggiore la malizia, di quello che sia d' vna pouera donna, ò di vn' altra persona semplice, la quale con buona fede sia vissuta con quei frutti, i quali hà creduto destinati al suo mantenimento, secondo la natura della dote, conforme più distintamente si discorre nel Teatro, nel quale si accennano molt' altre cose in questa materia dè frutti dotali. F

F
Nel suddetto
disc. 161. &
in altri ac-
cennati.

E per-

E perche vn certo fenfo irragioneuole di Dottori più che la difpofizione della legge obbliga li
 26 fidecommiffi dell' afcendenti alla reftituzione della dote data alli defcendenti, conforme fi accenna nel capitolo fequente ; Quindi la medefima irragioneuole tradizione hà ftefo tal priuilegio anche à quefti frutti & intereffi ; E quelle che hà più dell' eforbitante , anche per il tempo del predeceffore il quale fi hà prefo i frutti, con i quali quefti frutti paffiui fi doueano pagare ; Cofa veramente lontana da ogni ragione, nè mai fognata dalla legge ; Ma perche la piena de Dottori lo porta , bifogna riceuerlo e praticarlo , conforme in tant' altre cofe occorre* . G

G
*Nel detto dif.
 161. e nel dif.
 145. di que-
 ſto titolo e nel
 dif. 79. del lib.
 1. de feudis .*

27 Quando fi tratta di dote ſpirituale, la quale ſia douuta al monaſtero per la monaca ; Venendo il monaſtero ſtimato in luogo del marito, entra ſenza dubbio l' iſteſſa ragione e per confequenza dal dotante gli ſono douuti queſti intereffi conforme particolarmente ſi diſcorre nel Teatro , doue ſi puole vedere il di più . H

H
*Nel dif. 125.
 di queſto tit.*



CAPITOLO XX.

Della restituzione della dote quando si debba fare, & in che modo; Et con tal occasione si tratta anche dell'assicurazione, della dote mentre dura il matrimonio.

SOMMARIO.

- 1 **D** Elle diuerse specie di restituzione ò casi di disputa nella materia.
- 2 Dell' assicurazione, e del suo caso & effetti.
- 3 Se si dia il ius offerendi.
- 4 Delli diuersi casi di vera restituzione per morte, ò per diuorzio.
- 5 Della differenza quando il caso della restituzione sia per morte naturale, ò per altro accidente.
- 6 Del tempo à restituire la dote, e delle dilazioni concesse dalla legge.
- 7 In quali robbe, ouero in qual modo la dote si debba restituire.
- 8 Di chi sia l' aumento ò il decremento.
- 9 Della variazione della moneta.
- 10 Della dote data in grano, ò in vino, & altre cose simili.

C A P. X X.



VE sono le specie della restituzione della dote; Vna cioè vera è propria; E l'altra impropria, la quale hà vna specie, ò imagine di restituzione, mà in effetto non è tale.

2 Questa seconda specie è quella, la quale da Giuristi si dice assicurazione, cioè, che il matrimonio ancora duri, siche non vi sia causa per la quale si risolvano le ragioni del marito, ilquale perciò non sia obbligato alla restituzione della dote, mà che per le sue disgrazie, ouero per il mal governo, abbia mutato, ò sia per mutare stato, in manierache la donna possa correre il pericolo di perder la dote, ouero che per la deteriorazione del solito stato, non possa il marito alimentarla, e sostenere li pesi del matrimonio, che però in questo caso la legge concede alla donna la facoltà di potere domandare di essere assicurata nelle robbe del marito; E ciò per doppio rispetto; Vno cioè per mettersi in sicuro, che le robbe non siano dissipate, ouero occupate da creditori; E l'altro acciò con li frutti di quelle possa mantenere i figli, e se stessa, anzi l'istesso marito, dal quale in tal maniera possa riceuer gli ossequij maritali.

Questa

Questa in effetto non è restituzione di dote, mà si dice impropriamente tale per vn certo modo di parlare, attesoche continua l'istesso dominio utile della dote nel marito; Come ancora le robbe, nelle quali la donna si sia assicurata, continuano nel medesimo antico dominio, con tutti i suoi effetti, e seguele, così de frutti è dell'aumento, come anche del pericolo, e del decrémento, fische se gli frutti fossero tali ch'eccedessero le spese necessarie per il mantenimento, il di più andará à comodo del marito, e de' suoi creditori.

Quindi nasce ancora, che alli creditori posteriori del marito, in caso di restituzione, la legge concede la facoltà di offerire alla donna la sua dote in denaro, per poter ottenere le robbe del marito comun debitore da lei ritenute, con quel rimedio, che da Giuristi si dice *Ius offerendi*, cioè, che possa vn creditore posteriore, offerire all'anteriore il suo credito, e forzarlo à douergli lasciare à suo beneficio quelle robbe del debitore, che hauesse in mano per pegno, ò per ipoteca; Mà non si dà nel caso dell'assicurazione; Bensì che il negarsi questo rimedio non toglie le altre strade, le quali si danno dalla legge à i creditori posteriori di far'eseguire, e subastare le robbe del debitore, ancorche possedute dall'anteriore, ilquale non può pretendere altro, se non che non possa esser leuato di possesso, se prima non sia soddisfatto del

del suo credito, col prezzo che si ritraerà dalla vendita; Che però in pratica è solito ordinarfi l'esecuzione, e la subastazione de' beni, che si ritengono dalla donna, mà cō la clausula, che intãto nõ sia rimossa dal suo possesso, finche consumata l'esecuzione, non sia prontamente pagata. A

A
Nelli dis. 88.
& 162., e nel
supplemento.

4 L'altra specie di restituzione vera, parimente si distingue trà quella, la quale risulta dal discioglimento totale del matrimonio, per la morte naturale d'vno de coniugi, ouero per la dissoluzione, che con Apostolica autorità se ne fusse fatta, quando si tratti di matrimonio rato, e non consumato; O' pure perche sia dichiarato nullo; E l'altra specie, quando il vincolo del matrimonio ancora duri, mà che però ciò nõ ostante si faccia il caso alla vera restituzione; Come per esempio quando per colpa del marito, si sia dal Giudice ecclesiastico canonicata la separazione del toro; Ouera mente che il medesimo marito fosse bādito capitalmente, ò che fusse condannato in galera; Anzi secondo vna opinione che fusse esiliato, ò pure quando fusse condannato in carcere perpetua, ò che diuentasse schiauo, con casi simili; Atteso che se bene in questi, & in altri casi simili ancora dura il matrimonio, e parimente dura la potenza, che il marito possa ripigliare le primiere ragioni dotali, perche ritornasse dalla seruitù, ò che fusse reintegato dal bando, ò pure liberato dalla galera, ò dalla
rele-

relegazione, ò che in caso di separazione di toro, la quale per vn modo di parlare si dice diuorzio, seguisse la reconciliazione; Tuttauia in questo mentre si dice vera restituzione produtua di tutti gli effetti, e per conseguenza è vna cosa molto differente dall'altra, che si è accennata di sopra, come impropria, per causa dell'assecurazione.

La differenza che si scorge trà la restituzione accidentale, ancorche duri il matrimonio (alla quale per contradistinguerla dall'altra si dà titolo
5 di morte accidentale) e l'altra che segue per morte naturale; Consiste in che nelli sudetti casi accidentali, si fa subito luogo alla restituzione, senza dilazione alcuna legale, eccetto la conuenzionale; Mà nell'altra specie per morte naturale, se la dote consisterà in fondi, e come si dice, in specie, si deue restituir' subito, in maniere che immediatamente la donna, ò l'erede ne reassume il dominio, con il corso de' frutti à suo fauore, nella maniera che si è accennato di sopra nel capitolo diciottesimo in occasione di trattare de' frutti; Mà se consiste in denaro, in tal caso la legge gli dà la dilazione di vn'anno, dal giorno della dissoluzione del matrimonio, ò sia per morte del marito, ouero per quella della moglie.

6 Con questa differenza, che quando segua per morte della moglie, dentro quest'anno, il marito non è obligato à cosa alcuna verso gli eredi della donna,

donna; Et all'incontro quando segua per morte del marito li suoi eredi, ò in tutto, ò in parte à proporzione, sono obligati ad alimentare la donna in stato vedouile; Bensì che stà in loro elezione di non voler godere questa dilazione, e di pagar subito il debito per esimersi dal peso degli alimenti, in luogo de quali è stato alle volte determinato dalla Ruota Romana, che siano donuti i frutti, ouero gl'interessi dotali, secondo la tassa dello statuto, ouero della consuetudine, B

B
Nel dis. 161.

Questa dilazione, in molte parti è stata ristretta, ò ampliata per i statuti de luoghi, e particolarmente per quello di Roma, e stata ridotta à sei mesi, che però non vi si può dare vna regola generale, dipendendo il tutto dal tenore de statuti particolari, ouero delle consuetudini; Come ancora cessa la medesima dilazione, quando il marito morendo, ordinasse la restituzione della dote, come per vna specie di legato, attesoche per non far restare quest'atto totalmente inutile, i Giuristi gli danno questa operazione, che faccia cessare la sudetta dilazione legale; Sopra la quale ancora può cadere l'ufficio del giudice, quando vi concorra vna giusta causa, per la quale vna certa equità non scritta così ricercasse; Come per esempio, se la donna, laquale resta vedoua, per esser giovane, e per non auere parenti tali, appresso i quali la sua onestà sia sicura, abbia bisogno di pigliare

Tom. 6. della dote.

F f

marito

marito di nuouo , e che per tal'effetto vi bifogni il denaro contante alla mano , & all'incontro che l'eredità del marito morto fia tale , che con effetti espliciti fi poffa prontamēte fare quefta reftituzione , mentre in tal cafo vi può bene entrare l'arbitrio del giudice per referuare la fudetta dilazione ; Come ancora fe fuffe vna donna foraftiera , la quale auelfe bifogno di ritornare alla patria , con la fua dote , fiche la dilazione gli portaffe vn'incomodo confiderabile , & all'incontro che dall'eredità fi poffa comodamente fare la reftituzione , mentre in tal cafo farebbe vna fpecie di malignità il voler godere la dilazione fudetta ; Che però vi deue entrare l'arbitrio del giudice , per quella regola di non douer denegare quelle cofe , le quali giouano molto ad vno , e niente , ò poco pregiudicano all'altro ; Siche non vi fi può dar' vna regola certa , dipendendo il tutto dalle circoftanze del fatto , dallequali dourà effer regolato l'arbitrio del giudice . C

C
*Nel dif. 109.
 163 , e 164.
 & aliroue.*

Si dà ancora vna fpecie di dilazione al marito , ouero alli fuoi eredi , per ragione di vna equità , ò pure dell'egualità , quando cioè la dote fe gli fia pagata in più termini , ò paghe , attesoche per offeruare l'egualità , quando non vi fia il patto in cōtrario , ò pure difpofizione del medefimo marito (come fopra) in tal cafo fi dourà godere la medefima dilazione , facendofi la reftituzione con l'ifteffa diui-

diuisione di paghe , con la quale sia fatta l'esazione; Purche però tal diuisione nasca dalla cōuenzione da principio, mà nõ già quãdo essendosene promesso il pagamento prontamēte, abbia voluto dopoi il marito vsare questa ageuolezza con il dotante, mentre ciò non deue , ne può pregiudicare alla donna, ouero alli suoi eredi; E questo in quanto al tempo . D

D
Ne luoghi accennati.

7 Circa il modo di fare la restituzione, cioè in che robbe , ouero in che maniera , ne dipende la decisione da quel che si è detto di sopra nel capitolo duodecimo in occasione di trattare della natura , ouero della qualità della dote , se consista in specie , ouero in quantità ; Attesoche , quando consista in specie inestimata , come fondo dotale, conforme più volte si è detto, vā restituita l'istessa robba , tale quale si ritroua , in maniera che tutto quell'aumento, ò diminuzione , che porta il caso , deue andare à comodo, & à danno della donna; E per conseguenza, quando si tratta di supellettili, e di altri mobili vsuali, li quali si consumano, ouero che s'inuecciano, e si sminuiscono con l'vso , in tal caso basta di restituirli tali quali, come si trouano vsoconsumati; Anzi quando sia passato vn lungo spazio di tempo, dentro il quale verissimilmente per la loro qualità possono esser consumati , non farà obligato à cosa alcuna ; Quando però non se ne proui l'esistenza , & eccetto il caso , che il ma-

rito gli auesse vèduti, e ne auesse ritratto il prezzo, mentre in tal caso sarà obligato restituirlo, ancorche fosse passato tanto tempo, che si farebbono consumati, nell'istessa maniera, che nel libro decimo de' fidecomissi si dice de mobili, i quali restano nell'eredità fidecomissaria.

8 E rispetto alli beni stabili, li quali fussero cresciuti ò diminuiti; Entra l'ispezione della refezione di quei miglioramenti li quali riguardano la perpetua vtilità, in quello solamente, in che la donna, ouero il suo crede altrimenti restarebbe in guadagno col danno del terzo, nella manierache si è discorso nel libro primo de feudi, e nel quarto dell'enfitefi, e si discorre ancora nel decimo de' fidecomissi; Et all'incontro sarà tenuto alla refezione delle deteriorazioni colpose, nate da poco buon gouerno, in manierache il marito abbia mancato dal fare quelle parti, che conuengono ad vn diligente padre di famiglia, & ad vn legale amministratore nella coltura, e nella conseruazione, & amministrazione de beni, Che però non vi si può dare vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto di ciascun' caso particolare.

9 Mà se si tratta di credito in denaro, che da Giuristi si esplica col termine di quantità, in tal caso si deue restituire la medesima quantità; Cadendoui le dispute quando in questo mentre sia occorsa
 varia-

variazione nella moneta, mà sopra di ciò la dote non hà priuilegio alcuno particolare, che però la materia vâ regolata con quei términi generali, dè quali si discorre nel libro ottauo del credito, e del debito sopra ogni debito indifferente, cioè che se la moneta dedotta nel contratto fusse vera, e che l'alterazione sia seguita per la bontà intrinseca della materia (com'è occorso per l'aumento notabile del prezzo dell'oro, e dell'argento, dal che sono nate tutte le questioni, mentre vno scudo d'oro à tempi antichi valeua vndeci giulij, & oggi vale quindici) & in tal caso, l'aumento deue andare à beneficio del creditore, il quale può dimandare il pagamento nell'istessa moneta, quando comodamente si troui, e quando ciò non possa comodamente seguire, si ammette bene il debitore à pagare il debito nella moneta corrente, mà in tal maniera che si ragguagli il valore di quella, nella quale si sia contratto il debito; Mà se si tratta di moneta imaginaria, come per esemplo in Italia sono le lire, in tal caso si attende il tempo dell'obbligo, e non quello del pagamento, conforme più distintamente si tratta nel Teatro nella materia del credito, e del debito. E

Sogliono cadere le dispute circa questo modo di restituire la dote in quelle robbe, le quali in tal proposito costituiscano vna terza specie, cioè che non

E
*Nel libro 8.
 nelli disc. 92.
 e 140. & al-
 troue, & an-
 che nel lib. 2.
 de' Regali nel-
 li disc. 126, e
 seguenti.*

nò sia denaro, mà ne meno siano robbe conseruabili, per essere di loro natura confuntibili con l'vso immediato, come per esemplo sono, grano, vino, oglio, e cose simili, se e che cosa si debba restituire, quando non vi sia la conuenzione particolare, scorgendosi in ciò varietà d'opinioni; Volendo alcuni che si debba restituire l'istessa quantità di tanto grano, e di tanto vino, e dell'istessa bontà nel suo genere; Et altri più probabilmente vogliono che se ne debba restituire il prezzo conforme valeua nel tempo della consegna, come per vn' occulta compra e vendita; E questa seconda opinione, pare che sia più probabile e riceuuta in pratica.



CAPITOLO XXI.

Delle altre persone, ò robbe obligate alla restituzione della dote, oltre la persona, e la robba del marito; E particolarmente dell' obbligo dell' fideiussori, e dell' obbligo del fidecommisso.

S O M M A R I O.

- 1 **S**E vagliano le sicurtà ò gli obblighi de' fideiussori per la dote.
- 2 Dell' obbligo del padre per la dote del figlio.
- 3 Dell' azione che spetta per la restituzione della dote contro il fidecommisso.
- 4 Delle ragioni, per le quali la legge dia tal' azione.
- 5 Della differenza trà la dote costituenda, e la restituenda.
- 6 Delle limitazioni di questo privilegio.

Del

- 7 *Del rimedio che si dà nel fidecommisso per reintegrarsi.*
 8 *Se trà più debitori entri l' obbligo insolido.*
 9 *E se siano più eredi d' un debitore.*

C A P. X X I.



I

Obbligo del marito, è connaturale, & ordinario, che però non riceue dubbio, il quale cade solamente nell'obbligo degli altri, poiche proibendo la legge ciuile, che non si possano dare le sicurtà delle doti, però suole cadere il dubbio, se vaglia ò nò l' obbligo di coloro, li quali abbiano fatto la sicurtà per il marito; Et ancorche alcuni, caminando con la sola lettera delle leggi, stimano che quest' obbligo sia inualido; Tuttauia in pratica, ò sia per la ragione del giuramento, ouero perche queste leggi siano antiquate per rispetto che siano andate in disuso quelle donazioni, le quali anticamente si vsauano per l' assicurazione della dote cōforme si discorre di sotto nel capitolo vigesimoquinto Certa cosa è che questi obblighi, quando per altro siano validi, oggi in pratica restano in suo vigore, fiche le sudette leggi solamente seruono per le scuole, e per eser-

esercitare l'ingegno de' giouani, sicche tutte le questioni si riducono al fatto, cioè se tal' obbligo vi sia, e se per altro patisca eccezioni indifferenti. A

A
Nel dis. 162.
di questo tit.

Oltre quest' obbligo conuenzionale delle sicurtà; La legge induce vn'altr' obbligo nel padre del marito, quando questo sia nella sua podestà, cioè che s'intenda obligato per la dote, ò pure che possa esser forzato ad obligarsi di assicurarla.

Sopra quest' obbligo i Giuristi s'intricano di mala maniera, e con grandissima varietà d'opinioni, dando molte dichiarazioni, e distinzioni, e particolarmente se possa il padre da quest' obbligo liberarsi con quella donazione, la quale anticamente era in vso da loro chiamata *propter nuptias*; Tuttauia pare che quando il padre non voglia obligarsi, ò pure che voglia premere à mettersi in sicuro la dote per la sua indennità, in tal caso resti la cosa molto facile, e che non vi sia bisogno di fare tante dispute; Atteso che essendo certo che non sia à ciò tenuto se non quando la dote si consegna à lui; Quindi segue che potrà inuestirla e metterla in sicuro, & in tal maniera sarà libero da ogni timore; Che però se permetterà che di suo consenso si consegna al figlio, per il che egli resti obligato, in tal caso durrà lamentarsi di se stesso, e della sua poca cautela, conforme più distintamente si accenna nel Teatro. B

B
Nel detto dis.
162.

Tom. 6. della dote.

G g

Si

Si disputa ancora, se il marito sia obbligato ò
nò per la restituzione della dote, la quale si sia
data al padre, e non à lui; E viene stimata più
vera la negatiua, quando egli non dia il consenso,
douendosi il dotante lamentare di se stesso nel
pagare la dote, senza l'obbligo dell' vno, e dell'
altro. C

C
Nell' istesso
disc. 162.

Dalla legge parimente nasce per la restituzio-
ne della dote l'obbligo delli beni del fidecom-
misso ordinato da vn' ascendente del marito nell'
istessa maniera appunto che si è discorso di sopra
nel capitolo quinto sopra l'obbligo di constitui-
re la dote alle donne descendenti conforme pie-
namente si discorre nel Teatro; D

E se bene questa proposizione, realmente non hà
fondamento alcuno, nè di legge, nè di ragione,
e particolarmente quando vi sia l'espressa proi-
bizione d'alienare, anche per causa di dote,
conforme si discorre nel Teatro E; Nondi-
meno mentre per il solito stile de' leggisti di se-
guire l'vn l'altro, all'vfanza delle grue, oue-
ro delle pecore, quella è stata comunemente ri-
ceuta appresso i moderni, & è stata più volte ca-
nonizzata dalli Tribunali; Quindi bisogna in ciò,
come in tant'altre cose, soffrire la miseria, alla
quale, la sciocchezza de' scrittori, fuori della vo-
lontà de' legislatori, e contro ogni ragione, &
vmano discorso, hà ridotto questa facoltà.

E
Nè luoghi
accennati.

Atte-

Attesoche, discorrendola per i suoi termini legali, conforme nel sudetto capitolo si è accennato, trè ragioni si assegnano per questo priuilegio dotale; Vna cioè del fauor publico per l'onestà
 4 delle donne e per la propagazione del genere umano; L'altra per la presunta volontà del testatore; E la terza per la necessità legale, cioè che se fusse viuo quello, il quale hbbia fatto il fidecommisso, potrebbe essere à ciò forzato.

Di queste ragioni, la prima è comunemente riprouata, mentre se fusse vera, dourebbe tal priuilegio auer luogo in ogni sorte di fidecommisso, ancorche fusse ordinato da vn trasuersale, ò da vn' estraneo, e pure senza dubbio stà riceuuto, che anche per la dote da costituirsi alle donne, questo priuilegio non entra, se non nel fidecommisso degli ascendenti.

L'altra ragione parimente è poco riceuuta, e particolarmente senza dubbio cessa, quando vi sia l'espressaproibizione, mentre la proua toglie ogni presunzione; Che però veramente si restringe alla terza ragione della necessità legale; Mà questa in conto alcuno entra nella dote da restituirsi; Attesoche l'obbligo di assicurare la dote, ò uero di fare per la medesima assecurazione quella donazione, la quale si dice per le nozze, è imposto solamente al padre, il quale, abbia il figlio in podestà; Et à rispetto del quale ancora si può

dire che oggi quest' obbligo sia antiquato circa la medesima donazione, conforme si discorre di sotto nel capitolo 25. mà non già nella madre, e negli altri ascendenti remoti, e mediati, dell' vno e dell' altro lato, paterno, e materno.

Et in oltre, anche il padre ò l' auo immediato, in tanto à ciò farà tenuto, in quanto che si consegnì à lui la dote, nè in altro modo puol' essere forzato; Et in tal caso, l' obbligo legale non gli cagiona grauezza alcuna, mentre in questo modo hà l' equiualeute in mano, che lo può inuestire.

Si considera ancora vna molto probabile ragione di differenza, trà la dote costituenda, e la restituenda, cioè che nella costituenda, la donna descendente non hà colpa alcuna di essere nata pouera, e di non auere robbe libere, con le quali si possa dotare, dipendendo ciò dalle disgrazie, ouero dal mal gouerno di suo padre; Et ancora perche la sua disonestà cagionerebbe pregiudizio alla riputazione, & alla fama dell' ascendente, il quale abbia fatto il fidecommisso, mentre quella è del suo sangue.

L' vna, e l' altra ragione non si adatta alla dote restituenda, mentre il matrimonio si presuppone già disciolto, e che la donna sia estranea; Et ancora perche la donna, ouero il suo dotante non è degno di scusa, ò di compassione, com' è l' altra donna descendente, che deu' essere dotata,
men-

mentre potea dare la dote in beni stabili, oueramente farla assicurare; Che però non si sà vedere à qual ragione possa mai essere appoggiata questa tradizione, la quale serue solamente per vna porta molto larga alla dissipazione delli fidecommessi, & alla supplantazione de' successori; Cosa mai ordinata, nè disposta dalla legge.

E se bene alcuni per coonestare questo sproposito, vanno considerando vna certa ragione, cioè che mentre il testatore hà ordinato vn fidecommisso perpetuo, e descensiuo per la conseruazione di quella linea, ò di quel genere di persone, in tal maniera si dice inuitare al matrimonio li chiamati, e per conseguenza à riceuere la dote, la quale per vso comune è connaturale al matrimonio; Tuttauia ciò parimente contiene vna sciocchezza grande, siche meritamente questa ragione più comunemente viene reprobata, mentre se fosse vera, dourebbe entrare in ogni fidecommisso, ancorche fusse ordinato da vn'estraneo, ò da vn trasuersale; Et ancora perche vi è il suddetto rimedio pronto e facile di costituire la dote in beni stabili, ouero di darla col patto d'investirla, siche può bene adempirsi la volontà del testatore senza necessità di distruggere il fidecommisso.

6 Mà quando per l' accennata melenzagine, sia di bisogno d'abbracciare questa proposizione; In
tal

tal caso étrano l'istesse limitazioni date nel sudetto capitolo quinto alla dote costituenda, cioè che s'intenda in sussidio, e quando non vi siano altre robbe libere, e che ciò segua senza colpa della donna, atteso che se ella colposamente permette la dissipazione de' beni liberi del marito non deue auere questo beneficio; Et ancora, che s'intenda nella dote congrua, e non nell'eccessiua; Et in quella dote la quale sia vera, mà non già confessata, ò simulata e fraudolenta; Et ancora purché si tratti di matrimonio degno, non già quando sia indegno, con altre limitazioni più distintamente accennate nel Teatro. F

F
Nell'istessi
luoghi accen-
nati di sopra.

7 Se il caso portasse che vi fossero robbe libere del marito, ò di vn'altro debitore, mà che per essere in mano di terzi, ò che in altro modo fossero intricate, ouero fuori del luogo, la donna non fusse obligata à discuterle, e che ciò non ostante se gli desse quest'azione contro il fidecommisso, secondo vna troppo indiscreta, & irragioneuole ampliazione data ad vna regola non vera, sicché si scorge esorbitanza in esorbitanza; In tal caso la donna dourà cedere le sue ragioni al fidecommisso; Anzi trascurandosi questa cessione, tuttaui la legge l'hà per fatta, acciò con tali ragioni possa il fidecommisso essere reintegrato sopra le suddette robbe, anche in esclu-

esclusione degli altri creditori posteriori. G

E mentre anche l'istesso padre se viuesse, nō potrebbe essere forzato ad obligarsi à restituire la dote costituita al figlio, se non quando si dia à lui, e non altrimenti; Quindi segue che molto meno potrebbe essere à ciò tenuto vn' altro ascendente più remoto; E per cōseguenza pare che non dovrebbe cadere alcuna difficoltà in quella cautela, che si vvasse nelle ordinazioni de fidecommessi, da me alle volte consegnata cioè che quelle donne, le quali dessero dote alli descendentì del fidecommittente douessero darla in beni stabili, ouero in inuestimenti sicuri, sopra i quali il fidecommisso si possa reintegrare. G

G
Nell' istesse
luoghi e par-
ticularmente
nel disc. 145

H
Nel detto disc.
145.

8 Sopra quest' obbligo di restituire la dote, si dubita ancora se essendo più debitori, possa ciascuno essere forzato insolido, cioè à pagare il tutto, ò pure solamente alla sua porzione; Et ancorche questo caso oggi sia molto raro, mentre per ordinario è solito quasi per stile negl' istromenti di metterui la clausola in solido; Tuttavia quando il caso portasse che non vi sia, ancorche vi si scorga la solita varietà d' opinioni, nondimeno secondo la più probabile, non entra tal priuilegio, per non trouarsi concesso dalla legge, mentre la regola, per la più vera opinione, è che la dote non sia priuilegiata se non nelli casi espressi; Che però se bene di sopra nel capitolo settimo si è accennato, che quando si tratta di dote da costituirsi,

tuirsi, la quale sia douuta da più persone obligate à dotare, possa entrare l'ufficio del giudice à forzare vno di loro al tutto, con dare à questo l'azione di riualersi dagli altri; Nondimeno questo non è priuilegio, mà è vna ragione, per rispetto che la materia non patisce dilazione, per l'onestà della zitella, sicche la ragione è diuersa.

E l'istesso camina in più eredi di vn medesimo debitore, ogni volta che la volontà del debitore non disponga altrimente, secôdo che più distintamente si discorre nel Teatro, non essendo possibile esaminare in questo compendio tutte le distinzioni e le limitazioni, bastando questa notizia generale per i non professori, mentre in alcune questioni sottili, e straordinarie, bisognerà ricorrere al giudizio, & alla maggiore perizia de professori.




CAPITOLO XXII.

Delle persone, allequali si deue fare
la restituzione della dote; E del-
la succeffione nella dote,
ouero della facoltà di
poterne disporre,
ò no,

ARGOMENTO.

- 1 **D**ella restituzione della dote, che faccia il marito durante ancora il matrimonio.
- 2 Di quella, che durante anche il matrimonio faccia il padre del marito.
- 3 A chi si debba restituire la dote per morte del marito, se la donna hà ancora il padre.
- 4 A chi si deue restituire la dote doppo sciolto il matrimonio per morte della donna, e della consuetudine di Martino.
- 5 Degli statuti, ò consuetudini, che danno la dote alli figli, ò alli dotanti.



G A P. XXII.



VE casi si danno della restituzione della dote, vno cioè mentre ancora dura il matrimonio, e l'altra dopo sciolto.

Nella prima specie cadono due questioni; Vna quando l'istesso marito, anche senza causa, durante il matrimonio voglia restituire la dote alla moglie; Et essendo questo caso molto raro, & inuerisimile, porta seco qualche sospetto, che però vi si deue caminare con molto riguardo, fiche se la donna ne restasse pregiudicata, la legge, ouero il più comun sentimento de' Dottori, con facilità prouede alla sua indennità; E molto più in quei luoghi ne quali vi siano i statuti fauoreuoli alle donne, in manierache troppo grand'imprudenza farà de mariti nel fare questo atto, che lo soggetta al danno senza vtile alcuno.

L'altra specie più frequente è quella che il padre del marito, ilquale abbia riceuuto la dote, la restituisca al figlio, col consenso della moglie, per motiuo, che i coniugi gustino di viuere da se, conforme il natural costume è desiderio de' giovani,

uani, li quali mal volentieri s'inducono à viuere sotto il rigore, e la direzione de vecchi loro maggiori, à quali portano qualche riuerenza.

Et in ciò si scorge parimente gran varietà d'opinioni, e si distinguono molti casi, e principalmente si considera, se vi sia ò nò la giusta causa, la quale sia vnita col consenso della medesima donna; E tuttauia quando anche si verificchino questi requisiti, nondimeno, se il padre, e focero rispettiuamente, non farà più che cauto nell'investimento, in maniere che la dote, in tutto, ò in parte vada à male, vogliono molti, che ciò non ostante, in sussidio si dia il regresso contro di lui; Che però sempre sarà vn'atto imprudente il fare tal restituzione, quando non sia in beni stabili, ò in altro modo inuestita; Eccetto quando si trattasse di quei mobili, liquali riguardano l'ornamento della donna, e che si siano consegnati à lei medesima, in maniere che l'atto possa dirsi fatto prudentemente, e con buona fede, che però dipende la decisione dalle circostanze del fatto, secondo, che più distintamente si discorre nel Teatro. A

A
Nel dise. 93.
di questo ti-
tolo.

³ Nell'altro caso della restituzione dopò sciolto il matrimonio; Quando ciò sia seguito per morte del marito, superstite la donna, la quale abbia ancora il padre viuo, in tal caso entra la distinzione accennata di sopra nel capitolo vndecimo trà la

dote profettizia vera, e l'auuentizia, ouero la profettizia impropria; Attesoche quando sia auuentizia, ò profettizia impropria, in manierache il dominio sia della donna, in tal caso à lei sarà douuta la restituzione; Se pure non vi sia la speciale conuenzione in contrario; Ma se sarà profettizia, la restituzione sarà douuta al padre, alquale ritorna la dote per via di consolidazione del suo antico dominio, che si finge sempre continuato, in manierache il primo titolo dotale si risolue affatto, come se l'atto non fusse seguito; A segno tale, che se la donna vorrà maritarsi di nuouo, aurà l'azione contro il padre à dotarla con l'istessa quantità, la quale non si puol minuire, quando il suo stato in questo mentre non si sia deteriorato, conforme si è accennato di sopra nel capitolo decimo, mà sarà vna nuoua dote, laquale tirerà la sua ipoteca, e l'antteriorità dal tempo di questa nuoua costituzione, sicche non gli potrà giouare l'ipoteca antica della prima, come già suanità. B.

B

*Nelli discorsi
31. 9. 152.
di titolo titolo
lo.*

Camina ciò, anche se dal matrimonio vi restassero figli, mentre l'esistenza di questi è considerabile nel caso seguente, che il matrimonio si disciolga per morte della donna superstita il marito, mà non in questo caso.

Quando dunque succeda questo caso, che il
4 matrimonio si disciolga per morte della donna, se non vi resteranno figli, la dote auuentizia si deue
resti.

restituire agli eredi della donna, quando per patto, ouero per legge municipale non debba ritornare ai dotanti; E la profetizia ritorna al padre per via di consolidazione di dominio, come sopra; Ma se vi restassero figli, in tal caso ancorche la legge parimente disponga, che la dote profetizia ritorni al padre, per l'istessa consolidazione di dominio; Tuttauia per vna certa consuetudine vniuersale, la quale da Giuristi volgarmente si dice di Martino, resta la dote à beneficio de' figli, e per conseguenza sotto l'amministrazione del marito come padre, e legitimo amministratore, che però cade tra Giuristi vna gran questione se li figli l'abbiano come eredi della madre, in maniera che per la qualità ereditaria, siano tenuti à i debiti, & alli legati fatti dalla medesima, ouero l'abbiano indipendentemente da lei per la persona propria, come chiamati dalla detta consuetudine; E questa seconda parte pare la più comunemente riceuuta, che però la madre non puol farui fidecomisso, ne metterui altro vincolo.

E quanto all'accennata consuetudine di Martino, si deue auertire, che questa non è consuetudine correttoria della legge comune, secondo la natura della consuetudine introdotta dall'uso del popolo (conforme si accenna nel proemio) mentre questo era vn priuato Dottore, ilquale non auea tal facoltà d'introdurre vna consuetudine

gene-

generale per tutto il Mondo, mà si dice tale, perchè questo Dottore la referisce, cioè che quando furono ritrouate le leggi, e cominciate à riceuere da popoli, non fù riceuuta questa del ritorno della dote al padre, quando vi siano figli, sicche in ciò si scorge vna delle solite simplicità de' leggisti.

Camina però detta consuetudine con questa moderazione, che li figli auendo la robba più tosto dall'auo materno, che dalla madre, faranno obligati imputarla nella legitima, la quale per esser premorta la madre, gli sia douuta nella robba dell'auo, in manierache nò possano pretèdere l'vn, e l'altro, come lo potrebbero pretèdere quãdo la dote fosse profettizia impropria, che vol dir l'istesso, che auuétizia, mètre in tal caso l'ottègono come eredi della madre, sicche ciò non gli toglie la ragione della legitima douutagli per la persona propria.

E ciò camina anche nel caso, che la loro madre, con occasione di riceuere la dote, auesse fatto la renuncia; Ogni volta che questa non fusse concepita per li figlioli ancora, e che questi siano eredi della madre, conforme oggi si suol fare dalli dotanti, i quali per il più si sono addottrinati dalle tradizioni de' Dottori, e dalle decisioni de' Tribunali, che si possono, e deuono dire in questa parte indiscrete, rendendo in tal maniera di miglior condizione li figli d'vna figlia femina nell'auere la duplicata legitima, cioè quella della madre

madre, e la legitima propria, che quella de figli maschi, contro ogni ragione, e contro ogni equità. C

C
Nel titolo
delle renun-
zie nel lib. II
nel dis. II.

In molte parti d'Italia, vi sono de' statuti, e delle consuetudini, le quali danno tutta la dote alli figli, in manierache la donna non nè possa disporre, ne in vita, nè per vltima volontà; Altri gliene danno parte; Et altri restringono la facoltà della donna alle disposizioni per vltima volontà, mà non agli atti trà viui, in manierache li figli siano obligati ad auere la qualità ereditaria della madre, e tuttauia possono impugnare le sue disposizioni. D

D
Nelli discorsi
102. e se-
guenti.

5 Come ancora alcuni statuti ordinano, che la dote debba ritornare al dotante, per ilche cade il dubbio, se ciò camini quando faccia testamento, oueramente in che altra maniera tale statuto si debba intendere; Mà sopra ciò non si può dare vna regola certa, e generale, mentre il tutto dipende dal diuerso tenore degli statuti, ò di altre leggi scritte, ò nõ scritte, e molto più dall'interpretazioni dateli da Dottori, ouero da Tribunali de paesi rispettiuamente; Che però trattandosi di alcuni statuti ò consuetudini nel Teatro, si potrà iui nell'occorenze vedere, attesoche da quello, che iui si dice in quelle occasioni, si potranno tirare le linee, e gli argomenti per altre leggi simili. E

E
Nel dis. 101.
e in altri se-
guenti.

Del

CAPITOLO XXII.

Del concorso de' creditori del marito, ouero del dotante con la dote; Et in che cosa la dote sia in ciò privilegiata.

S O M M A R I O.

- 1 **D** *Ell' ipoteca legale, che si dà alla dote.*
- 2 *In ciò non vi è differenza trà il dotante & il marito.*
- 3 *Da che tempo cominci quest' ipoteca, se dagli sponsali, ò promessa, oueramente dal matrimonio, e degli effetti.*
- 4 *A quali creditori del dotante sia preferita la dote con la distinzione trà il marito e la donna.*
- 5 *Del priuilegio della potiorità contro gli anteriori quando camini.*
- 6 *Hà luogo senza dubbio in sussidio nell' istesse robbe date in dote stimate.*

Della

- 7 *Della potiorità nelli beni del dotante , ouero dell' obbligato à dotare contro li creditori anteriori dell' erede .*
- 8 *Della potiorità contro gli anteriori nelle robbe acquistate dopoi .*
- 9 *Che la dote ancorche anteriore sia posposta al creditore posteriore nella robba sua per la riserva del dominio .*
- 10 *Del concorso della dote con quel creditore posteriore che dia il denaro per la compra .*
- 11 *Dell' altro concorso con quelli che diano il denaro per la rifezione , ò conseruazione , ò altre spese necessarie .*
- 12 *Di altre questioni se questi priuilegijs siano cessibili, ò trasmisibili ad estranei .*
- 13 *Della dote putatiua se abbia questi priuilegijs .*



CAP. XXIII.



Ve parti hà questo capitolo circa il concorso della dote con i creditori del marito, ouero del dotante, ò di altri obligati; Vna cioè, quando la dote sia anteriore nel tempo, in maniera che gli altri creditori naturalmente, e defatto siano posteriori; E l'altra all'incòtro, quãdo la dote sia posteriore, mà che pretenda vincere gli anteriori con il priuilegio dotale.

Per quello che spetta alla prima parte; La specialità della dote consiste, che quando anche non vi sia l'obligo espresso delle robbe, esplicato dalla legge col termine dell'ipoteca; Tuttauia questa vi s'intende, come data dalla medesima legge; Che però à differenza dell'espressa, ouero della conuenzionale, viene chiamata tacita, ouero legale, e per consequenza vi entra quell'ordine che la medesima legge hà posto trà li creditori, li quali abbiano l'ipoteca espressa ò tacita, e quelli che non l'abbiano in conto alcuno, li quali si chiamano chirografarij, ouero personali, cioè che quelli, li quali abbiano l'ipoteca dell'vna, ò dell'altra

altra qualità, ancorche sianò posteriori nel tempo, sianò preferiti à quelli che non l'abbiano; E trà coloro i quali l'abbiano, si attende l'ordine del tempo, cioè quello, il quale sia prima, sarà preferito à quello che sia dopoi; Siche la specialità della legge à fauore della dote consiste nel dare la sudetta ipoteca, poiche supposta questa, l'ordine camina con i suoi piedi, anche trà li creditori non priuilegiati, conforme si discorre nel libro ottauo del credito, e del debito, dou'è la sede di questa materia del concorso de' creditori.

In questo priuilegio dunque, dell'ipoteca tacita, ò legale, non si scorge differenza alcuna trà la dote costituita dal dotante, e quella che si deue restituire dal marito, ò da suoi eredi, mentre nell'vno, e nell'altro caso quella compete; Che però cade solamente il dubbio, così nell'vna, come nell'altra specie di dote, circa il tempo, nel quale debba tal'ipoteca cominciare, cioè se dal giorno della promessa, ouero da quello del matrimonio.

La ragione di tal dubbio nasce, che la promessa, ò la costituzione della dote contiene in se vn'implicita condizione, purchè segua il matrimonio, in maniera che non seguendo il matrimonio, la promessa si hà per non fatta; Mà perche può non seguire, & à quest'effetto basta la volontà d'vno de' contraenti; Quindi segue che la per-

fezione del contratto nasca dall' adempimento di tal condizione, che per essere volontaria non deue ammettere la retrotrazione; Che però per questa ragione molti vogliono, che non si debba attendere il tempo delli capitoli matrimoniali, mà il sosseguate del matrimonio, in maniera che quelli creditori, li quali abbiano acquistato l'ipoteca in questo mezzo tempo, debbano essere preferiti.

Altri vanno distinguendo, trà quei sponsali, che con li capitoli matrimoniali si facciano trà le persone non proibite, e trà quelle persone, trà le quali non si possa fare il matrimonio senza dispensa Apostolica, cioè che nel primo caso si debba attendere il tempo delli capitoli matrimoniali, mà non nel secondo.

Et altri indistintamente tengono, che si debba attendere il tempo della promessa antecedente, e che la sosseguate perfezione, la quale risulta dal matrimonio operi la retrotrazione, & abbia come volgarmente si dice gl'occhi dietro; E quest'ultima opinione pare che sia la più probabile, e la più comunemente riceuuta, per la ragione, che quando si sono fatti i sponsali con la costituzione della dote, se bene da ciò non nasce vna forza precisa di adempire la condizione del matrimonio, conforme si discorre nel libro decimoquarto nel titolo del matrimonio; Tuttauia ne nasce

ſce vna ſpecie di forza interpretatiua cagionata dalla conuenienza, mentre ſi ſtima comunemente vergogna il nō effettuare qualche ſi ſia promeſſo, E ciò ſi ſtima ſufficiente ad eſcludere la condizione totalmente volontaria, e farla miſta nella quale ſi dà la retrotrazione. A

A
Nelli diſ. 78.
ſ. 79. ſ. 65
di queſto tit.

Queſto tempo della promeſſa, non ſolamente cagiona tal effetto contro quello, il quale abbia promeſſo di pagare la dote, ma ancora contro il marito, al quale tal promeſſa ſi ſia fatta ancorche il pagamento fuſſe ſeguito molto dopo, e che egli non abbia fatto obbligo alcuno di reſtituire, atteſo che la legge ve l'intende, e per conſeguenza l'ipoteca della dote vā parimente regolata da queſto tempo, ſiche trà la coſtituzione, e la reſtituzione in ciò non ſi ſcorge differenza alcuna; Mà ſe il caſo portaffe, che prima fuſſe fatto il matrimonio, e dopoſi coſtituita la dote, in tal caſo certa coſa è che ſi debba attendere il tempo della promeſſa, e non quello del matrimonio, mentre queſto ſi puol fare ſenza dote. B

B
Nell' iſſeſſe
luoghi accen-
nati.

Quando poi la dote ſia poſteriore, ſiche ſi ricorra al priuilegio della poſteriorità datali dalla legge di eſſere preferita anche agli anteriori; In tal caſo ſi ſcorge la differenza trà vna ſpecie e l'altra; Atteſo che in concorſo delli creditori del donante per la dote promeſſa, la legge non concede

de priuilegio alcuno, se non l'accennato dell'ipoteca, e per conseguenza trà gl'ipotecarij si camina con l'ordine del tempo, sicche l'ipoteca giouarà solamente contro gli anteriori de fatto, mà non di legge, cioè che abbiano solamēte l'azione personale, senza l'ipoteca.

E non dimeno, ciò camina à fauore del marito, nel quale si scorge il titolo oneroso, mà non à fauore della donna, la quale si dice di auere la dote per titolo lucratiuo, sicche la donna dourà essere postposta anche alli sudetti creditori personali, e chirografarij, li quali gia vi fussero in tempo della promessa, mentre sarebbe altrimenti il dotare la propria figlia ò la parente con la robba d'altri, conforme si è anche accennato di sopra.

Si restringe dunque il priuilegio della pozziorità sopra le robbe del marito, ò del focero in concorso de suoi creditori per la dote da restituirsi atteso che la legge la quale si dice nuoua ò nouissima, compassionando le donne, hà voluto dare ad esse, & à loro figli, mà non a gl'altri successori, questo priuilegio, che siano preferiti agli altri creditori ancorche anteriori.

Mà perche la legge parla generalmente; Quindi è nata la questione così celebre nelle scuole, e nelle academie, se ciò si debba intendere generalmente, anche contro coloro i quali abbiano l'ipo-

l'ipoteca espressa, oueramente solamente contro coloro, li quali abbiano la tacita, ouero la legale; Et in ciò i scolastici li quali per il più caminano con la lettera della legge, tengono più comunemente la prima parte, cioè che indifferentemente ciò camini contro tutte l'ipoteche, ò siano tacite, ouero espresse; Mà in pratica nelli Tribunali, si camina con la seconda opinione, cioè che questo priuilegio abbia luogo solamente contro l'ipoteche tacite, e legali, mà non già contro l'espresse ò conuenzionali. Per la molto probabile ragione di differenza, che la legge facilmente nega, ò sottrae quel priuilegio che da lei medesima sia stato concesso, com'è l'ipoteca tacita, mà non quello che il creditore si abbia acquistato per via di patto, e per sua prouidenza; Attesoche, se bene la legge positiua, secôdo la più vera opinione, può farlo, conforme si è accennato nel libro secondo de' Regali, in occasione di trattare della podestà del Principe di togliere le ragioni del terzo, & ancora si accenna nel libro ottauo del credito e del debito; Tuttauia regolando la volontà dalla congruenza, quella non si deue presumere; E con tale opinione si camina in pratica, ancorche (conforme si è detto) nelle scuole, e nelle academie sia più comunemente tenuta l'altra à fauore della dote.

Anzi à rispetto dell'ipoteca tacita ò legale, li

Giu-

C
Nel detto dis.
166.

Giuristi danno ancora diuerse limitazioni à questo priuilegio, e particolarmente quando si tratta di vn'creditore, il quale sia egualmente priuilegiato, come sono il fisco e simili; Et alcuni lo stendono anche alla Chiesa, & al pupillo, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. C

Et in oltre, questo priuilegio, si restringe alla dote propria della donna, in maniere che questa tratti di non perdere il suo, che abbia dato in dote al marito, ouero al socero, mà non già quando si tratti de' lucri per causa dell' aumento della dote, ouero per l' antifato, ò per altro donatiuo, mentre in tal caso cessa il priuilegio, e si camina con l' ordine del tempo, col quale ancora si camina con gli estranei debitori, per causa di sicurtà, ò in altro modo obligati, atteso che il priuilegio si restringe alli beni del marito, ò del socero.

Si danno però alcuni casi, nelli quali la dote ancorche posteriore, debba essere preferita agli anteriori, anche con l' ipoteca espressa; E particolarmente trattando del concorso sopra le robbe del marito, ò del socero per la restituzione; E senza dubbio tale si dice quello, nel quale la donna pretenda la pozziorità sopra quelle robbe, le quali da lei medesima, ouero da vn' altro dotante in suo nome si siano date estimate con la vera stima, in maniera che la dote s' intēda essere di quantità, sicche vi sia l' occulto contratto della compra, e ven-

vendita delle robbe, secondo quel che si è detto di sopra nel capitolo duodecimo; Attesoche in sos-
sidio, e quando per altro la donna per insuffi-
cienza de beni del marito, ò del focero restasse sco-
uerta, in tal caso la legge gli concede il regresso al-
le sue robbe, come per vna specie di ricuperazio-
ne del suo antico dominio; Non già che la do-
te muti natura, ne che le robbe cessino di essere
nel dominio del marito, mà per il sol effetto del-
la poziorità contro tutti; Appunto come quel-
la poziorità, la quale si concede al venditore nel-
la robba sua per il pagamento del prezzo, quan-
do se ne abbia riseruato il dominio, essendo que-
sto in sostanza l'effetto di tal priuilegio, ilquale
viene stimato molto ragioneuole, cioè che la legge
finge, che nella vendita, la quale si occulta nel
contratto dotale, s'intenda messa questa riserua di
dominio, supplendo in tal maniera la trascurag-
gine della donna, ò d'altro dotante. D

D
Nell'istesso
disc. 166.

7 L'altro caso di potiorità si dice quello, che
si è accennato di sopra nel capitolo settimo
contro i creditori dell'erede, e successore di quel-
lo, ilquale era obligato di dotare, poiche se be-
ne (conforme iui si accenna) per la dote non
costituita, mà da costituirsi, la legge non con-
cede la sudetta ipoteca tacita, ò legale, che hà
dato alla dote costituita; Tuttauia per il be-
neficio della separazione de beni, e più per ca-
Tom. 6. della dote.

K k

po.

E
*Nel detto dis.
 166., e nel
 disc. 78. del
 lib. primo de
 feudi.*

po di dominio, che d'ipoteca, ò concorso sarà migliore la condizione della donna, che quella de' creditori de' gli eredi, come per vna specie di separazione de' beni, ouero d'vna certa azione, che li Giuristi dicono in rem scritta. E

In senso di molti, si dà ancora vn'altro caso di po-
 8 ziorità per la dote restituenda contro li credi-
 tori anteriori, ancorche abbiano l'ipoteca espres-
 sa, cioè quando si tratti di beni acquistati dopò
 contratto il debito dotale, tirando questo priui-
 legio da quello, che la legge hà conceduto al Fis-
 co, che sia preferito alli creditori anteriori nelle
 robbe acquistate dopoi dalli suoi debitori per cau-
 sa di amministrazione.

F
*Nel dis. 166.
 & anche nel
 disc. 84.*

Altri però lo negano, considerando qualche
 ragione di differenza trà il Fisco, e la dote; E questa
 seconda opinione, pare che abbia più del proba-
 bile, ogni volta, che non si trattasse di acquisti ta-
 li, che probabilmente vi possa entrare la presun-
 zione, che fossero fatti col denaro dotale, per la
 vicinanza dell'atto, conforme più distintamente
 si discorre nel Teatro; F Che però nõ
 vi si può costituire vna regola ferma, bisognan-
 do caminare con quell'opinioni, che siano riceuute
 ne Tribunali supremi di quei paesi, ne quali
 occorra di ciò disputare.

All'incontro si danno de' casi, nelliquali la do-
 9 te, anche anteriore, e priuilegiata, merita di es-
 ser

fer postposta ad alcuni creditori posteriori; Come per esempio, che debba esser postposta al venditore, quando questo si abbia riservato il dominio nella robba venduta, finche se ne pagherà il prezzo, & in questo caso pare che vi sia poco da dubitare, ancorche non manchino de' contraddittori.

La maggior difficoltà però si scorge nell' altro caso di quei creditori, li quali sono stimati privilegiati della legge, con la pozziorità, che risulta per causa di auer dato il denaro per la refezione, ò per la conseruazione della robba, ouero all' effetto di comprarla.

E quando si tratta di quest' vltimo caso della compra, stà riceuuto, che essendo priuilegio conceduto dalla medesima legge nuoua, dallaquale ^{1o} è stato conceduto quello della dote, vi debba entrare la conuassazione de priuilegij trà vn priuilegiato e l' altro, e per conseguenza, che si camini con l' ordine del tempo, e dell' anteriorità, nella maniera che si dourebbe caminare trà due non priuilegiati; Bensì, che molto di raro ciò si riduce alla pratica per la buona cautela introdotta da moderni, per la quale chi presta il denaro ad effetto di comprare la robba, viene à godere anche contro la dote quell' istessa pozziorità, che gode il venditore per la riserua del dominio, cioè che nel dare il denaro si faccia il patto, che nella rob-

ba da comprarsi s'acquisti à lui ragione prima, che se ne acquisti il dominio al cōpratore, alquale in tal maniera si acquistino le robbe così affette mentre in tal modo, nè la donna, nè qualsivoglia altro creditore del compratore priuilegiato potranno pretenderui ragione alcuna, poiche quando le robbe sono cadute sotto il dominio del debitore, e per consequenza sotto l'ipoteca, de suoi creditori, erano già affette ad vn'altro; Bensì che non giouerà quella cautela, quando seguisse dopo, che già il debitore n'auesse acquistato il dominio, mentre in tal caso cessa la sudetta ragione.

La maggior difficoltà dunque cade, quando si tratta dell'altra specie di creditori poziori, e priuilegiati per causa di refezione, ò conseruazione, ò cultura, mentre in ciò i Giuristi s'intricano di mala maniera con gran varietà d'opinioni; Atteso che alcuni appoggiati alla lettera delle leggi tengono le parti della dote anteriore per la detta ragione della conuassazione de priuilegij; Et altri appoggiati più tosto alla ragione, tengono il contrario, quando si tratta di poziorità tale, la quale non nasca da mero priuilegio della legge positiva, mà da vna certa ragione naturale, regolata ancora dall'vso comune, cioè che sia vn credito per spese tali, che se la donna medesima fosse stata padrona e posseditrice, aurebbe douuto farle, in maniera che l'utile, ilquale si caua dalla robba, consista

sta più tosto in quel che auanza detratte le spese, come per esemplo sono, la secatura, la tritatura, la coltura, & altre simili, attesoche farebe vn pagarli con quel d'altro, e non con quello del marito, contro ogni ragione, & equità.

Stante dunque questa varietà d'opinioni, non vi si può stabilire vna regola certa, mà ò bisogna caminare con quell'opinioni, le quali siano abbracciate ne Tribunali di quel paese, ouero regolare la decisione dalla qualità delle spese, secòdo le diuerse distinzioni, che si accennano nel Teatro in questo medesimo titolo, **G** & ancora nel libro ottauo del credito, e Debito, doue più diffusamente si tratta della poziorità di questa sorte di creditori, non essendo possibile, senza qualche confusione, l'esaminare tutte le minuzie, le quali cadono in questo caso particolare, e generalmente in tutta questa materia del concorso, e del priuilegio della poziorità; E particolarmente quando sia cessi-

¹²bile ad estranei, caminandosi in gran parte con la medesima distinzione accennata di sopra nel capitolo decimonono in occasione di trattare dell'vsure, & de gl'interessi dotali, e se quel priuilegio di sopra accennato di potersi in sussidio ripigliare le robbe date in dote stimate con vna certa prerogatiua di dominio, sia trasmisibile alli figli, & alli descendentì, ò nò. **H**

Si disputa ancora da Ciuristi, se li suddetti pri-

G
Nel detto dis.
166.

H
Nell' istesso
dis. 166.

priuilegij dell'ipoteca legale; e della poeriorità refpettiuamente spettino alla moglie putatiua, cioè à quella, la quale de fato sia stata moglie, e riputata tale, mà in effetto legalmente nõ sia stata, perche il matrimonio si sia inualidamente contratto, in manierache la legge lo presuppone come se mai fusse stato, e per conseguenza, non vi sia la vera dote, laquale non si dà senza il matrimonio, sicche parimente si dice dote putatiua; E ciò dipende dalla distinzione della buona, ò della mala fede della donna circa la validità, ò la nullità, attesoche se sarà stata in mala fede, meriterà di essere stimata più tosto concubina, che moglie; Et all'incontro se sarà stata in buona fede, con la quale abbia dato la dote al marito, giustamente credendolo tale, in tal caso aurà questo, & altri priuilegij della dote vera, conforme in occasione della legittimazione de figli, e degl'altri effetti, si discorre nel libro decimoquarto, nel titolo del matrimonio.

I

I
Nel detto disp.
166. & anche
nel disp. 122.

Dell-

CAPITOLO XXIV.

Dell' aumento della dote , se sia vera dote , e vada regolato nell' istessa maniera .

S O M M A R I O.

- 1 **Q** Vando l' aumento sia vera dote & abbia la sua natura , e priuilegi .
- 2 Se vaglia il patto che sia particolarmente delli figli del secondo matrimonio .
- 3 Se si chiami aumento ò donatiuo qualche dal marito si dà per ricompensa dell' inegualità .



CAP. XXIV



I

Rattando primieramente di quest' vltima parte dell' aumento della dote; Li Dottori fanno molte dispute, se, e quando questo abbia natura di vera dote, ò nò agli effetti, e priuilegij accennati nelli capitoli antecedenti, spettanti alla dote vera; Et ancorche vi si scorga la solita varietà delle opinioni; Tuttauia pare che la decisione dipenda dalla distinzione de casi.

Il primo de quali è quando l'aumento da principio del contratto, dalla donna, ò da altro dotante si faccia nell' istesso tempo che si costituisce l'altra dote, il che per il più suole occorrere, quando si marita di nuouo vna vedoua, la quale auea la sua dote per il primo matrimonio, mà che per il secondo forse più qualificato, ouero per altro rispetto, da lei medesima, ò da altri si faccia vn' aumento, sopra il quale molte volte è solito farsi il patto, che debba essere proprio, e particolare de figli di quel matrimonio, senza che quelli del precedente ne abbiano partecipazione alcuna; Et il qual patto viene stimato valido, ogni volta che non vi si scorga la fraude alla
proi-

proibizione della legge di dare più al secondo marito, che à ciascuno dè figli del primo matrimonio .

In questo caso dunque si dice aumento di dote impropriamente, e per vn cert' vso di parlare, per contradistinguerlo dalla dote antica dell' altro matrimonio, mà legalmente, & in effetto, il tutto è vna dote, d' vn' istessa natura, nè si scorge differenza alcuna trà l' vna, e l' altra parte, se non quella che portasse seco il patto sudetto, ò altro simile .

L' altro caso è, quando essendo già contratto il matrimonio con la determinazione della dote, 2 dopoi in progressodi tempo, dalla medesima donna, con le robbe forse sopraggiuntegli da qualche successione, ò da altro acquisto, ouero da quelle robbe, che si auesse riservato com' estradotali, si facesse il nuouo aumento ; Et in tal caso, quando dalle circostanze del fatto non apparisca, che ciò si sia fatto in fraude del fidecommisso per obligarlo alla restituzione, oueramente per fare il lucro maggiore, ò per altro effetto pregiudiziale al terzo, parimente la regola è, che l' aumento abbia la medesima natura della dote, e che goda li medesimi priuilegij, non essendo proibito l' aumentarli la dote, anche dopo fatto il matrimonio .

Tom. 6. della dote.

L I

II

Il terzo caso è , quando l' aumento si faccia dal marito , ouero dal suo padre , ò da altra persona per sua parte ; Et in ciò , quando si faccia da principio nell' istesso contratto matrimoniale , entra l' istesso che si è detto nel primo caso , cioè che si stima vn' istessa dote , e che abbia l' istessa natura ; Maggiormente che per il più questo augumento per parte del marito è solito farsi per ricompensare qualche disuguaglianza di nobiltà , ò d' età , ò di fattezze di corpo , ò per altra causa simile , e per conseguenza la legge presuppone che ciò sia prezzo della disuguaglianza , in maniera che s' intenda , che la donna dia quest' aumento del suo , e non per liberalità del marito come prezzo della disuguaglianza ; Mà quando anche sia per liberalità , & amorevolezza del marito , ciò importa poco , ogni volta , che l' atto sia sincero , e vero , sicche non vi sia la fraude .

Qualche difficoltà maggiore suol cadere , quando ciò segua dopò contratto il matrimonio , senza che vi preceda il patto antecedente ; Et in tal caso , ancorche vi sia qualche varietà d' opinioni ; Tuttauia entra l' istesso che si è accennato di sopra , cioè che il tutto dipende dalle circostanze del fatto , e se l' atto sia vero , e sincero , oueramente fraudolento ,
che

che però non vi si può dare vna regola certa,
 e generale applicabile ad ogni caso, men-
 tre la decisione dipende dalle cir-
 costanze particolari di ciascun
 caso, conforme si v'è
 accennando nel
 Teatro.

A

A
 Di tutto ciò
 in materia de
 lucri si parla
 nel disc. 165.
 di questo tit.



CAPITOLO XXV.

Delli lucri dotali , e de
donatiui.

S O M M A R I O.

- 1 **D**elli lucri dotali e loro varij vocaboli , e
natura .
- 2 Quali siano le donazioni propter nuptias , delle
quali parlano le leggi civili .
- 3 Che cosa siano li lucri che oggi sono in vso .
- 4 Dell' antefato & altri lucri nel Regno di Na-
poli .
- 5 Di varie questioni nella materia , e qual regola vi
cada .
- 6 Delli donatiui .



C A P. X X V.



I distinguono i lucri dalli donatiui; E per quello che si appartiene alla prima specie delli lucri, li quali in Italia, secondo la diuersità de' paesi, sono chiamati con diuersi vocaboli; mentre in alcune parti si vfa l' istesso vocabolo latino di lucro; In altre, e particolarmente in Roma, si dice quarto; In altre, come per il più nel Regno di Napoli, si dice antefato; Et in altre, come particolarmente in Sicilia, si dice dotario; Et in alcune prouincie del sudetto Regno di Napoli, e particolarmente in quelle di terra di Bari, e d' Otranto, nelle quali per consuetudine si ritengono alcune leggi, o vocaboli de' Longobardi, si dice meffio, ouero morgica, o morgincap; E li Giuristi in latino lo chiamano donazione per le nozze, ancorche in effetto non sia tale; Atteso che quella donazione per le nozze, della quale parlano le leggi ciuili de' Romani, è cosa molto diuersa, mentre in effetto non importaua vtile o guadagno alcuno della sposa, nè danno dello sposo, o di suo padre, poiche le dette leggi fingeano, che il marito restasse

stasse padrone totale della dote, & all' incontro che donasse alla donna l'equiuale in ricompēsa, ouero per sicurezza, per la proibizione delle medesime leggi di dare le sicurtà della dote, in maniera che disciogliendosi il matrimonio, la donna, ouero il suo erede douea auere vna delle due cose, cioè, ò la dote, ouero la donazione equiuale, e per conseguenza non vi era, nè danno, nè guadagno alcuno.

Questa specie di donazione però, è andata in disuso, ouero per dir meglio, quando doppo tanti secoli furono trouate le suddette leggi ciuili; esse non furono riceute in questa parte conforme in molt' altre cose, e particolarmente in quello che si dice di sopra circa la consuetudine di Martino; Che però questo non è quel non vso, il quale sia destruttiuo d' vna legge già introdotta, & accettata, mà è vn certo non vso, il quale impedisce l' accettazione della legge da principio, secondo la distinzione accennata nel proemio.

Quel lucro dunque, il quale oggi è in vso, è stato introdotto per i statuti, ò per le consuetudini, ò per altre leggi particolari in Italia, & anco in Spagna, doue se gli dà il nome di Arre, ò di altro simile; Che però non vi si può dare vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, attesoche in alcune parti, come particolarmente

te in Roma per il suo statuto, il guadagno è reciproco, così dell' uomo, come della donna, con qualche differenza, in maniera che sia migliore la condizione dell' uomo che della donna; Cioè che quello de i due, il quale resta superstita, quando non vi siano figli, guadagna la quarta parte di quello che importa la dote vera e reale, non già quella che si sia promessa à pompa, ouero che si credesse di esserui, mà che in effetto non vi fusse da principio; E quando vi siano figli di quel matrimonio, il marito guadagna tutta la dote nell' usufrutto, con l' obbligo di restituirla alli figli come eredi della donna; Et all' incontro quando segua la morte dell' uomo con i figli di quel matrimonio, la donna guadagna solamente la sudetta quarta parte nell' usufrutto, con l' obbligo di restituire la proprietà alli figli come eredi dell' uomo, e non per la persona propria, secondo l' opinione più riceuuta in pratica. A

A
Nelli discorsi
128. con mol-
ti seguenti si
tratta di que-
sta materia
de' lucri.

Nel Regno di Napoli vi era vna grandissima diuersità di leggi, e di consuetudini, sopra questo particolare, nell' istesso modo, che oggi si scor-
4 ge quasi in ogni Città ò luogo dello Stato Ecclesiastico, e di altri principati d' Italia, che in alcune parti il lucro è la metà, & in altre è la terza parte, ò altra, con diuerse maniere, ò con diuersa natura. B

B
Nell' istessi
luoghi.

Mà

C
Nell'istessi
luoghi.

Mà nel Regno suddetto, in questo secolo, si è fatta vna legge generale, la quale prescriue vna certa tassa, & il lucro nõ è reciproco, mà della donna solamēte in capitale quãdo nõ vi siano figli, & essédouene ritorna à questi come eredi dell'vomo.

Non si può però in questa materia dare vna regola certa sopra tante questioni, che vi cadono, e particolarmente se questo lucro sia douuto anche dalla dote promessa, e non pagata; O pure dalla pagata solamente; Ouero se vi si ricerchi, ò nõ la consumazione del matrimonio; Et ancora in qual modo si debba detrarre quando la dote consista, parte in beni liberi, e parte in uincolati. Come ancora se vada douuto alli figli come figli; Ouero se il lucro si dica debito, in maniera che la donna facendo debiti, ò legati, ò alienando parte della dote non pregiudichi all'vomo; E se sia debito necessario, ò volontario per compensarlo con li legati, con altre simili questioni delle quali non si tratta, mentre sarebbe vna gran digressione, l'auere à riassumere tante questioni per la diuersità di tante leggi, e consuetudini particolari; Che però in occorrenza se ne potrà vedere quello se ne discorre nel Teatro, mentre da quanto iui si accenna, in occasione dè casi, è de statuti particolari, si potranno tirare le linee con la parità della ragione, agli altri casi che occorressero. D

D
Nell'istessi
luoghi accen-
nati, & an-
che nel sup-
plemento.

L'istesso generalmente basta dire degli altri do-
na-

9 natiui, i quali fiano vfati nel paefe, e che fono foliti efplicarfi da Giurifti col termine, ò vocabolo di fponfalizia largità, dipendendo il tutto dà ftatuti, ò dalle confuetudini particolari, ouero dalle diuerfe pratiche, & interpretazioni, anche quando gli ftatuti paiono fimili, fiche non è poffibile lo ftabilirui vna regola certa, che però fi dourà caminare con l' vfo, ò con lo ftile del paefe.

Nè quefti lucri hanno priuilegio alcuno circa quelle pene che dalla legge ciuile fono poſte à fauore de figli del primo matrimonio, contro il ſecondo marito, ò la ſeconda moglie quando lo ſtatuto non vi deroghi.

E

E
Nè luoghi
medefmi.



CAPITOLO XXVI.

Della dote delle monache, sopra quelle cose, le quali siano particolari in questa specie, fiche non siano comuni alla dote del matrimonio carnale & in generale.

S O M M A R I O.

1. **L** A dote delle monache generalmente vada regolata come quella delle maritate.
2. Delle differenze tra queste dote sopra la tassa.
3. Quando nelle dote delle monache vada alterata la tassa solita.
4. Dell' entrate vitalizie delle monache.
5. La dote delle monache non si restituisce.
6. Se si restituisce quando la monaca passa da un monasterio all' altro.
7. Dell' altre differenze tra queste dote.

CAP. XXVI.



LA regola generale dispone, che la dote delle monache abbia l'istessa natura della dote di quelle, che si maritano, così circa l'obbligo di coloro, li quali sono obligati dotare, come ancora circa il corso de' frutti, ò dell'interessi recompenfatiui delli pesi matrimoniali, durante il pagamento, e che li legati, ò altre disposizioni fatte per la dote, s'intendano anche di queste, con altre cose accennate di sopra, in maniera che quando per espressa disposizione della legge, ò dell'vuomo, non si dia il caso eccettuato, la suddetta regola camina generalmente.

Due differenze particolarmente, secondo l'uso più frequente, pare che si scorgano trà la dote spirituale, e la temporale; Vna cioè, circa la tassa; E l'altra circa la restituzione; Atteso che per quello che spetta alla prima (conforme si è accennato di sopra nel capitolo decimo doue si tratta del modo di tassare la dote congrua, ò di paraggio) nella dote carnale, non si dà l'uniformità, ouero vna regola certa, anche trà più figlie, di vn'istesso padre; Mà ciò nõ camina in questa do-

te spirituale, parlando di quella che si dà al Monasterio, & alla quale per comun' vso di parlare conuiene questo termine, ò vocabolo di dote, mentre senza differenza di nobiltà, ò di ricchezza, ò di altra qualità, nell' istess' ordine ò gerarchia di monache, ò di conuerse rispettiuamente la dote è vniforme, e non riceue alterazione alcuna, particolarmente in Italia, senza la partecipazione, & il consenso della Sacra Congregazione de Vescoui e Regolari, concedendosi al Vescouo, ouero ad altro Prelato solamente per giusta causa, il crescerla ò minuirlo generalmente per tutti senza parzialità, eccetto che in alcuni casi per circostanze particolari alteranti; Come per esempio, quando si tratti di sopranumeraria, ò di terza, ò rispettiuamente di quarta sorella; O di donna vedoua, ò in altro modo corrotta, ò per altro difetto simile, per il quale sia solito pagarsi la dote duplicata, & alle volte maggiore, ò pure qualche cosa di più dell' ordinario, conforme l' arbitrio della Sacra Congregazione; E questo arbitrio è solito regularsi secondo le circostanze del fatto; Et all' incontro è solito riceuerfi qualche zitella senza dote per la sua virtù, e particolarmente nella musica, ouero perche sia del sangue del fondatore, ò per altre circostanze simili.

La difformità però, conforme in detto capitolo 1. c. si è accennato, si scorge in quell' entrata
vita.

vitalizia, la quale è solita assegnarsi alle monache per le loro straordinarie occorrenze, e che legalmente si dice parte di dote, atteso che differentemente si costituisce ad vna Dama di quello che si costituisca ad vna persona ordinaria; E di questa entrata come la monaca la possieda, e ne disponga, si parla nel libro decimoquarto nel titolo delli Regolari, e delle Monache.

L'altra differenza consiste nel modo di restituirla, atteso che nella dote carnale, entra quello che nel capitolo 20. si è accennato sopra la restituzione che se ne debba fare, mà nella dote delle
5 monache, ciò non entra, poiche disciogliendosi il matrimonio spirituale per morte della monaca, non si restituisce cosa alcuna, essendo più tosto vna specie di transazione sopra il futuro incerto euento degli alimenti, Che però non vi cade altro dubbio sopra la restituzione.

In caso poi, che la monaca uscisse dal Monastero per capo di nullità di professione; ouero
6 per traslazione da vn Monastero all' altro; In tal caso non si può dare vna regola certa, mentre per il più suol nascerne la determinazione dalla Sacra Congregazione secondo le circostanze del fatto, conforme si discorre nel libro decimoquarto nel titolo de Regolari, nel quale si tratta parimente delle monache.

Vi sono ancora alcune poche differenze nel
modo

modo di pagare la dote, cioè che quello, il quale sia obligato dotare, non è tenuto à dare tutta la dote in denaro contante, mà parte in denaro, e parte in robbe; Mà quando si tratta di dote di monache, bisogna darla tutta in denaro per depositarsi, secondo li decreti generali della Sacra Congregazione.

E ciò influisce ancora nel tempo, atteso che per ordinario la dote carnale non si deue pagare
7 prima del matrimonio, mà questa bisogna pagarla per vn anno prima, e di vantaggio che segua la professione, douendosi depositare prima che s'incominci il nouiziato, in potere d'vn pubblico Mercante, ouero in vna cassa dell'istesso Monastero, secondo l'vsanze diuerse de' luoghi; Con il di più che in questa materia della dote delle monache si accenna, nel Teatro in questo medesimo titolo, e nell'altro de' Regolari nel libro decimoquarto, non essendo materia che riceua regole cer

te, e genera-

li. A

* *

*

A

Nelli discorsi

11. 12. 125.

144. 145. e

167. di questo

titolo.

CAPITOLO XXVII.

Delle robbe estradotali.

SOMMARIO.

1. **D**elle robbe estradotali, e parafernali, e se vi sia differenza.
2. Se per queste spetti ipoteca.
3. Delli frutti di queste robbe à chi spettino.



C A P. X X V I I.



I

Nncorche i Giuristi facciano gran dispute sopra le parole, ò vocaboli, cioè se quelle robbe, le quali restano, ò che si acquistano alla donna, si debbano dire estradotali, ouero parafernali, e qual differenza sia trà l'vna, e l'altra specie; Volendo alcuni, che questa sia vna mera differenza di parole senz'effetto alcuno; Et altri distinguouo, che di vna specie siano quelle robbe le quali auea la donna in tempo che si sia costituita la dote, e dell'altra siano quelle che gli siano sopraggiunte dopoi; Tuttavia, per qualche spetta alla pratica, tal questione hà dell'ideale, atteso che, ò la donna espressamente, ò tacitamente di queste robbe non ne hà dato l'amministrazione al marito, Et in tal caso, importa poco che siano dell'vna, ò dell'altra specie; Ouero ce l'hà date & in tal caso, quanto al capitale entra l'istess' obligo di restituirle, e darne conto, ò siano dell'vna, ò dell'altra specie, restando solamente qualche differenza che nasce da vna certa al solito poco

ra-

ragione uole sottigliezza de leggifti , circa la pertinenza dell' ipoteca tacita , ò legale , la quale
 2 dalla legge si cōcede per vna tale amministrazione ;
 Mà però si crede più probabile , che indistintamente questa ipoteca debba competere , non scorrendosi probabile ragione di differenza , conforme si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo , trattandosi delle robbe estradotali .

L'occasione dunque maggiore delle dispute in questo proposito in pratica , suole occorrere sopra li frutti che dalle medesime robbe , si siano
 3 percetti dal marito , se e quando sia obligato restituirli , e darne conto , ò nò ; E se bene in ciò li Giuristi vi s' intricano malamente , dando molte distinzioni cauate dalle formalità d' alcune parole delle leggi , ouero dal senso d' alcuni Dottori antichi ; Tuttauia pare che la questione sia più di fatto che di legge , quando si tratta di frutti già consumati per vso di casa , conforme al solito , atteso che il tutto nasce dalla proua della volontà , circa la quale , non si può dare vna regola certa , e generale , mentre la decisione dipende dalle circostanze di ciascun caso particolare , e sopra tutto dalla verisimilitudine , ouero dall' vso comune , conforme nel Teatro più distintamente si accenna .

Entra però questo dubbio nelli frutti già cōsumati , nel tēpo del discioglimēto , ò della separazio-
Tom. 6. della dote. N n ne

ne del matrimonio, ouero nel tempo della riuocazione di questa espressa, ò tacita amministrazione di sua natura sempre riuocabile; Atteso che in quei frutti, li quali siano già in essere, ò pure che siano inuestiti, non cade dubbio alcuno che siano della donna, eccetto in quei luoghi, ne quali vi sia il statuto particolare che spettino al marito, cōforme in alcune Città d'Italia insegna la pratica, ouero quando siano frutti di cose vacabili, e vitalizie secōdo le dichiarazioni cōtenute nel Teatro. A

A
Di tutto ciò si
tratta nel dis.
35. del lib. 2.
de Regali, e
nel disc. 168.
di questo tit.
dove si accen-
nādo gli altri
luoghi, e nel
supplemento.

In questo proposito delle robbe estradotali che abbiano le donne; Disponendo la regola legale, che la donna non si presume di auere altra robba che la dote; Quindi s'inferisce che le altre robbe acquistate da lei durante il matrimonio, oueramente trà breue tempo doppo quello disciolto, si presumono acquistate con le robbe del marito, al quale spettano; E per la medesima ragione alcuni inferiscono, che l'istesso camina nelle donne non maritate, le quali abbiano il padre; Mà essendo questa vna semplice presunzione legale, cessa ogni volta che con proua espressa, & anche presunta si mostra la causa donde abbia possuto nascere l'acquisto per escludere che non nasca dalla disonestà, oueramente che tal'acquisto sia fatto cō la sciēza, e col cōsenso del marito, nel qual caso entra solamente il dubbio, se si possa dire donazione fatta dal marito per fraudare la proibizione

zione della legge ; Et anche questa presunzione non si suole ammettere trà Signori , e persone di nobiltà qualificata .

Ma quando anche questa presunzione entrasse , sicche non auessero luogo le sudette , e le altre limitazioni ; In tal caso il dominio delle robbe acquistate spetterà alla donna , ouero a i suoi eredi e successori , e solamente il marito , ouero i suoi eredi avranno l' azzione à ripetere quella somma con la quale si sia fatto l' acquisto , e che si presume peruenuta dalla robba del marito , quando alla medesima donna sia più spediēte tenere la robba , e restituire il prezzo , mà non già che possa essere à ciò forzata , sicche se si cōtenti rilassare la robba , non dourà essere tenuta ad altro , mentre quando anche apparisca espressamente che senza delitto , mà per implicita donazione del marito in sue mani siano peruenute robbe , ò denaro dell' istesso marito che siano riuocabili per l' inualidità della donazione frà coniugi , sarà tenuta solamente à quello che gli resta in mano in caso di riuocazione , ò di nullità , & in quello che restarebbe in lucro , mà nõ già in quello che non sia più in essere , perche l' azzione si confu-
uesse consumato .

CAPITOLO XXVIII.

D'alcune generalità remissive nella
materia della dote, e de'
lucri.

SOMMARIO.

I **D** *I alcune altre questioni nella materia.*

CAP. XXVIII.



I **M** Olt'altre questioni nell'ãtecedēti capitoli nõ trattate cadono, nella materia le quali si sono tralasciate come meno frequēti in pratica; Et ancora perche richiederebbono vna grãd'euagazione, la quale cagionerebbe più tosto qualche confusione per i non professori, alli quali potrà bastare questa notizia superficiale delle cose più pratiche, mentre nelli casi meno contin-

tingibili, si potrà, e si dourà ricorrere alli professori, non contenendo quest' opera (come più volte si è accennato) pieni & assoluti trattati di tutte le materie, con le dispute formali, le quali in molti casi cadono, per essere vnacosa impraticabile.

E particolarmente si suole disputare della pena della perdita della dote, e dè lucri, alla quale soggiace la donna e rispettiuamente l' uomo per l' adulterio, e se cagionino l' istesso effetto i baci disonesti, e gli altri atti preparatorij dell' adulterio non consumato; Come ancora della medesima pena per l' omicidio, ò per l' insidie della vita, ò per l' abbandonamento in caso d' infermità, ouero in altro graue bisogno, con casi simili.

Disputandosi ancora se la dote sia ragione particolare, ò vniuersale, e se essendo vniuersale, quale specie di vniuersità sia, se di fatto solamente, ò di legge sola, ouero dell' vno, e l' altro, e quali effetti da ciò ridondino.

Come ancora, se la dote sia regolarmente, ò geneneralmente priuilegiata, ouero che si dica tale nè casi speciali solamente, secondo pare che sia la più vera, e la più comunemente riceuuta opinione, con altre questioni simili, alcune delle quali sono accénate nel Teatro in questo medesimo titolo, & anche sotto altre materie; Come per

esemi-

esempio nelli titoli delle successioni, ò de fide-
comissi, ouero delle alienazioni, ò de contratti
proibiti, e della dote delle monache nella mate-
ria de Regolari; E dell'altre appresso coloro, li
quali formalmente hanno trattato tutta la mate-
ria dotale, ouero quella delli lucri; Essendo an-
che di douere di lasciare qualche cosa alli profes-
sori, à quali in occorrenza si debba ricorrere

potendosi (conforme si è accennato)

contentare i non professori di

questo lume per le cose, le

quali occorrono più

frequentemēte

in prati-

ca .



THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON
FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE PRESENT TIME
IN TWO VOLUMES
BY NATHANIEL BENTLEY
OF THE BOSTON BAR
VOL. I.
BOSTON: PUBLISHED BY
J. B. ALLEN, 1822.

THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON
FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE PRESENT TIME
IN TWO VOLUMES
BY NATHANIEL BENTLEY
OF THE BOSTON BAR
VOL. II.
BOSTON: PUBLISHED BY
J. B. ALLEN, 1822.

THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON
FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE PRESENT TIME
IN TWO VOLUMES
BY NATHANIEL BENTLEY
OF THE BOSTON BAR
VOL. I.
BOSTON: PUBLISHED BY
J. B. ALLEN, 1822.

